

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 agosto 2019

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (19CE1556).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (19CE1557).....</u>	Pag. 41
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (19CE1558).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione (PESC) 2019/948 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 maggio 2019, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019) (19CE1559).....</u>	Pag. 72
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/949 della Commissione, del 5 giugno 2019, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2019) 3981] (19CE1560).....</u>	Pag. 74
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/950 della Commissione, del 7 giugno 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 4357] (19CE1561).....</u>	Pag. 97
<i>Pubblicati nel n. L 152 del 11 giugno 2019</i>	
<u>Decisione (UE) 2019/951 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (19CE1562).....</u>	Pag. 128



<u>Regolamento (UE) 2019/952 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (19CE1563)</u>	Pag. 157
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Nizza» (DOP) (19CE1564)</u>	Pag. 159
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/954 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «La Jaraba» (DOP) (19CE1565)</u>	Pag. 160
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vallegarcía» (DOP) (19CE1566)</u>	Pag. 161
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/956 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Los Cerrillos» (DOP) (19CE1567)</u>	Pag. 162
<u>Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell'11 giugno 2019, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA (19CE1568)</u>	Pag. 163
<u>Decisione (UE, Euratom) 2019/958 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria (19CE1569)</u> ...	Pag. 166
<u>Decisione (UE) 2019/959 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia (19CE1570)</u>	Pag. 167
<u>Decisione (UE) 2019/960 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca (19CE1571)</u>	Pag. 168
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto [notificata con il numero C(2019) 4122] (19CE1572)</u>	Pag. 170
<i>Publicati nel n. L 154 del 12 giugno 2019</i>	
<u>Regolamento (UE) 2019/962 della Commissione, del 12 giugno 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi</u> <u>Decisione (UE) 2019/963 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Francia (19CE1573)</u>	Pag. 174
<u>Decisione (UE) 2019/963 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Francia (19CE1574)</u>	Pag. 176
<u>Decisione (UE, Euratom) 2019/964 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria (19CE1575)</u>	Pag. 177
<u>Decisione (UE, Euratom) 2019/965 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese (19CE1576)</u> ...	Pag. 178




<u>Decisione (UE) 2019/966 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d’Austria (19CE1577).....</u>	<i>Pag.</i> 179
<u>Decisione (UE) 2019/967 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo (19CE1578).....</u>	<i>Pag.</i> 180
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa all’avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (19CE1579).....</u>	<i>Pag.</i> 181
<u>Decisione delegata (UE) 2019/969 della Commissione, del 22 febbraio 2019, sullo strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (19CE1580).....</u>	<i>Pag.</i> 183
<u>Decisione delegata (UE) 2019/970 della Commissione, del 22 febbraio 2019, sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (19CE1581).....</u>	<i>Pag.</i> 188
<u>Decisione delegata (UE) 2019/971 della Commissione, del 26 febbraio 2019, relativa alla definizione, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei requisiti del servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni o documenti aggiuntivi (19CE1582).....</u>	<i>Pag.</i> 193

Pubblicati nel n. L 156 del 13 giugno 2019

RETTIFICHE


<u>Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Gazzetta Ufficiale L 13 del 17 gennaio 2014) (19CE1583).....</u>	<i>Pag.</i> 198
<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Gazzetta Ufficiale L 273 del 31 ottobre 2018) (19CE1584).....</u>	<i>Pag.</i> 199

Pubblicati nel n. L 152 del 11 giugno 2019



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/945 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 58 e 61,


considerando quanto segue:

- (1) I sistemi aeromobili senza equipaggio (*unmanned aircraft systems*, «UAS»), il cui impiego presenta il minor rischio e che appartengono alla categoria di operazioni «aperta», non dovrebbero essere soggetti alle classiche procedure in materia di conformità aeronautica. È opportuno, per tali UAS, fare ricorso alla possibilità di stabilire la normativa comunitaria di armonizzazione di cui all'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139. Di conseguenza è necessario definire i requisiti per affrontare i rischi derivanti dall'esercizio di tali UAS, tenendo in piena considerazione l'ulteriore normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione.
- (2) Detti requisiti dovrebbero includere i requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare per quanto riguarda le specifiche caratteristiche e funzionalità necessarie ad attenuare i rischi inerenti alla sicurezza del volo, alla tutela della riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla security o all'ambiente derivanti dall'esercizio di tali UAS.
- (3) I fabbricanti che immettono sul mercato UAS destinati a operazioni nell'ambito della categoria «aperta» e che quindi vi appongono un'etichetta di identificazione della classe dovrebbero accertarsi che tali UAS siano conformi ai requisiti per tale classe.
- (4) Considerando il buon livello di sicurezza raggiunto dagli aeromodelli già messi a disposizione sul mercato, è opportuno creare la classe C4 di UAS, la quale, nell'interesse degli operatori di aeromodelli, non dovrebbe essere soggetta a requisiti tecnici sproporzionati.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli UAS considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Detti UAS dovrebbero essere conformi anche alla direttiva 2009/48/CE. È opportuno tenere in considerazione tali requisiti di conformità al momento di definire ulteriori requisiti di sicurezza a norma del presente regolamento.
- (6) Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE dovrebbero essere conformi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nella misura in cui tale direttiva sia ad essi applicabile, sempre che tali requisiti di sicurezza e di tutela della salute non siano intrinsecamente legati alla sicurezza di volo degli UAS. Nei casi in cui detti requisiti di sicurezza e di tutela della salute sono intrinsecamente legati alla sicurezza di volo si applica solo il presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).



- (7) La direttiva 2014/30/UE ⁽⁴⁾ e la direttiva 2014/53/UE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero applicarsi agli aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e che sono destinati esclusivamente all'uso in volo e a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.
- (8) La direttiva 2014/53/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio non soggetti a certificazione e che non sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, se tali aeromobili senza equipaggio emettono e/o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche a scopo di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione a frequenze inferiori a 3 000 GHz.
- (9) La direttiva 2014/30/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio non soggetti a certificazione e che non sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, se tali aeromobili senza equipaggio esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE.
- (10) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ stabilisce principi comuni e disposizioni orizzontali destinate ad applicarsi alla commercializzazione di prodotti soggetti a normative settoriali rilevanti. Al fine di garantire la coerenza con altre normative settoriali relative a un prodotto, le disposizioni relative alla commercializzazione degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere in linea con il quadro stabilito dalla decisione 768/2008/EC.
- (11) La direttiva 2001/95/CE ⁽⁷⁾ si applica ai rischi per la sicurezza degli UAS nella misura in cui non esistono, nell'ambito della normativa dell'Unione che disciplina la sicurezza dei prodotti in questione, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» siano resi disponibili sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente, non compromettono la salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni materiali.
- (14) Al fine di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione ambientale è necessario limitare il più possibile le emissioni acustiche. Le limitazioni della potenza sonora applicabili agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» potrebbero essere riviste al termine dei periodi di transizione definiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (15) È opportuno prestare particolare attenzione al fine di garantire la conformità dei prodotti nel contesto di un aumento del commercio elettronico. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a perseguire la collaborazione con le autorità competenti dei paesi terzi e a sviluppare una cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato e con le autorità doganali. Quando possibile, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero ricorrere alle procedure di «segnalazione e azione» e stabilire una collaborazione con le autorità nazionali del loro paese responsabili dell'attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. Dovrebbero inoltre stabilire stretti rapporti di collaborazione in modo da permettere una rapida reazione dei principali intermediari che forniscono servizi di hosting per i prodotti venduti online.
- (16) Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell'interesse pubblico, per esempio in tema di salute e sicurezza, e garantire una concorrenza leale sul mercato dell'Unione, gli operatori economici dovrebbero essere responsabili di accertare che gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento in relazione al ruolo che ciascuno di loro riveste nella catena di fornitura e distribuzione. È necessario pertanto stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).


⁽⁵⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽⁶⁾ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

⁽⁷⁾ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).


⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁹⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).




- (17) Per facilitare la comunicazione tra operatori economici, autorità nazionali di vigilanza del mercato e consumatori, gli operatori economici che si occupano della fornitura o distribuzione di UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero integrare l'indirizzo postale con un indirizzo Internet.
- (18) Possedendo conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, il fabbricante si trova nella posizione migliore per effettuare la procedura di valutazione della conformità degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta». È pertanto opportuno che la valutazione della conformità resti obbligo esclusivo del fabbricante.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a ogni UAS destinato a essere impiegato nella categoria «aperta» che viene immesso per la prima volta nel mercato dell'Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un UAS nuovo prodotto da un fabbricante con sede nell'Unione o di un UAS di seconda mano importato da un paese terzo.
- (20) È necessario accertare che gli UAS provenienti da paesi terzi immessi nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti del presente regolamento qualora siano destinati a essere impiegati nella categoria «aperta». In particolare è opportuno accertare che i fabbricanti applichino adeguate procedure di valutazione della conformità. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato UAS conformi ai requisiti del presente regolamento e di non immettere sul mercato UAS che non sono conformi a tali requisiti o presentano un rischio. È inoltre opportuno prevedere la verifica, da parte degli importatori, che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
- (21) I distributori che mettono a disposizione sul mercato UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero agire con la dovuta cautela per garantire che la loro manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla conformità di quest'ultimo. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta cautela in relazione ai requisiti applicabili ogniquale volta immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato.
- (22) All'atto dell'immissione sul mercato di UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta», ciascun importatore dovrebbe indicare sull'apparecchio stesso il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo al quale può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni per i casi in cui le dimensioni degli UAS non permettono tale indicazione. Tra le eccezioni è compreso il caso in cui l'importatore sarebbe costretto ad aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull'UAS.
- (23) Gli operatori economici che immettono sul mercato UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modificano gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» così da incidere sulla conformità ai requisiti applicabili, dovrebbero esserne considerati il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.
- (24) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta».
- (25) Garantire la tracciabilità di un UAS destinato a essere impiegato nella categoria «aperta» lungo l'intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato UAS non conformi.
- (26) È opportuno che il presente regolamento si limiti a formulare i requisiti essenziali. Per agevolare la valutazione della conformità degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» a tali requisiti, è necessario conferire la presunzione di conformità ai prodotti che rispettano le norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ allo scopo di stabilire specifiche tecniche dettagliate per tali requisiti.
- (27) I requisiti essenziali applicabili agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere espressi in maniera sufficientemente precisa per creare obblighi giuridici vincolanti. La formulazione dovrebbe consentire di valutare la conformità agli stessi anche in assenza di norme armonizzate oppure qualora il fabbricante scelga di non applicare una norma armonizzata.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).




- (28) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura di obiezione alle norme armonizzate qualora tali norme non soddisfino completamente i requisiti della normativa di armonizzazione applicabili agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» inclusi nel presente regolamento. Tale procedura dovrebbe essere applicabile laddove appropriato in relazione alle norme i cui riferimenti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale, conferiscono presunzione di conformità ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
- (29) Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE riporta una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa, proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersetoriale ed evitare varianti ad hoc della valutazione della conformità, è opportuno che le procedure relative a tale valutazione siano scelte tra questi moduli.
- (30) Le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori di UAS dovrebbero avere un accesso agevole alla dichiarazione UE di conformità. Affinché possa essere soddisfatto questo requisito, i fabbricanti dovrebbero accertarsi che ciascun UAS destinato a essere impiegato nella categoria «aperta» sia accompagnato da una copia della dichiarazione UE di conformità o dall'indirizzo Internet al quale è possibile accedere a tale dichiarazione.
- (31) Per garantire un accesso effettivo all'informazione a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie a identificare tutti gli atti dell'UE applicabili agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione UE di conformità. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE dovrebbe essere costituita da un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.
- (32) La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo di valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono indicati nel regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere fissate nel presente regolamento.
- (33) Alcune classi di UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e che rientrano nel quadro del presente regolamento richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità. È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione quali sono tali organismi.
- (34) È necessario garantire che il livello di prestazione di tutti gli organismi di valutazione della conformità degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» sia elevato e uniforme in tutta l'Unione e che tali organismi svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale. È dunque opportuno stabilire requisiti obbligatori per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
- (35) Quando un organismo di valutazione della conformità dimostra la conformità degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che essi siano conformi ai corrispondenti requisiti indicati nel presente regolamento.
- (36) Per garantire un livello coerente di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è inoltre necessario stabilire i requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella vigilanza degli organismi notificati.
- (37) Il regolamento (CE) n. 765/2008 indica norme in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Il sistema di cui al presente regolamento dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.
- (38) Quale strumento privilegiato per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, le amministrazioni nazionali dell'intera Unione dovrebbero utilizzare l'accREDITAMENTO trasparente previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che assicura il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUL 218 del 13.8.2008, pag. 30).



- (39) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a una società affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che subappaltatori e società affiliate che effettuano servizi di valutazione della conformità rispettino gli stessi requisiti applicati agli organismi notificati riguardo allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi che devono essere notificati e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle società affiliate.
- (40) È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
- (41) Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È dunque importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
- (42) Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri amministrativi superflui per gli operatori economici. Analogamente, e per assicurare parità di trattamento agli operatori economici, occorre garantire un'applicazione tecnica coerente delle procedure di valutazione della conformità, che può essere più agevolmente ottenuta mediante un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati.
- (43) Le parti interessate dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro l'esito di una valutazione di conformità eseguita da un organismo notificato. È importante provvedere affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni adottate dagli organismi notificati.
- (44) I fabbricanti dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone. Gli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali indicati nel presente regolamento soltanto in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
- (45) Per garantire la certezza del diritto è necessario chiarire che agli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, comprese le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tramite il sistema di allarme rapido (RAPEX). Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti. Al fine di garantire una transizione fluida per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento è opportuno prevedere misure transitorie adeguate.
- (46) Gli UAS il cui impiego presenta il maggior rischio dovrebbero essere soggetti a certificazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le condizioni alle quali la progettazione, produzione e manutenzione degli UAS dovrebbero essere soggette a certificazione. Tali condizioni sono legate a un maggiore rischio di danni a terzi in caso di incidenti e per questo motivo dovrebbe essere necessaria una certificazione per gli UAS destinati al trasporto di persone, per gli UAS destinati al trasporto di merci pericolose e per gli UAS aventi una dimensione superiore a 3 m e progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone. Dovrebbe essere richiesta la certificazione anche degli UAS impiegati nella categoria «specifica» di operazioni definita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, in seguito a una valutazione dei rischi, l'autorizzazione alle operazioni rilasciata dall'autorità competente precisa che il rischio operativo non può essere attenuato in maniera adeguata senza una certificazione dell'UAS.
- (47) Gli UAS immessi sul mercato e destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e muniti di un'etichetta di identificazione della classe, se utilizzati al di fuori della categoria «aperta», dovrebbero essere conformi ai requisiti di certificazione per gli UAS impiegati nella categoria di operazioni «specifica» o «certificata», a seconda dei casi.
- (48) Gli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo e svolgono operazioni UAS nello spazio aereo del cielo unico europeo dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.



- (49) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2018 ⁽¹²⁾ emesso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1139.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (*unmanned aircraft systems*, «UAS») destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota. Esso definisce inoltre i tipi di UAS per i quali la progettazione, produzione e manutenzione dovrebbero essere soggette a certificazione.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme per la messa a disposizione sul mercato e per la libera circolazione nell'Unione degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota.
3. Il presente regolamento dispone altresì norme per gli operatori di UAS di paesi terzi nel momento in cui questi svolgono le operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 nello spazio aereo del cielo unico europeo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:
 - a) gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con l'eccezione degli UAS costruiti da privati, e provvisti di un'etichetta di identificazione della classe come previsto nelle parti da 1 a 5 dell'allegato del presente regolamento, sulla quale sia indicata la classe di appartenenza tra le cinque classi di UAS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
 - b) i componenti aggiuntivi di identificazione remota di cui alla parte 6 dell'allegato del presente regolamento.
2. Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie «certificata» e «specificata» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
3. Il capo IV del presente regolamento si applica inoltre agli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo, se gli UAS sono utilizzati nell'Unione.
4. Il presente regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente in locali chiusi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «aeromobile senza equipaggio» (*unmanned aircraft*, «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
- 2) «dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio»: ogni strumento, attrezzatura, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio necessario per l'esercizio in sicurezza di un UA, che non è una parte e che non è trasportato a bordo di tale UA;
- 3) «sistema aeromobile senza equipaggio» (*unmanned aircraft system*, «UAS»): un aeromobile senza equipaggio e il suo dispositivo di controllo remoto;
- 4) «operatore di sistema aeromobile senza equipaggio» («operatore di UAS»): ogni persona fisica o giuridica che operi o intenda operare uno o più UAS;

⁽¹²⁾ Parere EASA n. 01/2018 «Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft systems in the 'open' and 'specific' categories» [Presentazione di un quadro normativo per l'esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio nelle categorie «aperta» e «specificata»] (RMT.0230) disponibile all'indirizzo <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>.



- 5) «categoria aperta» (*open category*): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
- 6) «categoria specifica» (*specific category*): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
- 7) «categoria certificata» (*certified category*): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
- 8) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per l'immissione di prodotti sul mercato;
- 9) «accreditamento»: accreditamento come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 10) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un prodotto siano stati rispettati;
- 11) «organismo di valutazione della conformità»: organismo che svolge attività di valutazione della conformità fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- 12) «marcatura CE»: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili indicati nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- 13) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
- 14) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- 15) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 16) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
- 17) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l'importatore e il distributore dell'UAS;
- 18) «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 19) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 20) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 21) «specifica tecnica», un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
- 22) «UAS costruiti da privati»: UAS assemblati o fabbricati per l'uso personale del fabbricante, esclusi gli UAS assemblati a partire da un insieme di parti immesso sul mercato dal fabbricante come kit di assemblaggio pronto all'uso;
- 23) «autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;
- 24) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- 25) «ritiro»: qualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura;
- 26) «spazio aereo del cielo unico europeo»: lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, nonché ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento;

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).



- 27) «pilota remoto»: persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
- 28) «massa massima al decollo» (*maximum take-off mass*, «MTOM»): la massa massima dell'UA, compreso il carico e il carburante, definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è possibile far funzionare l'UA;
- 29) «carico»: ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
- 30) «modalità follow me»: una modalità di funzionamento di un UAS in cui l'aeromobile senza equipaggio segue il pilota remoto entro un raggio prestabilito;
- 31) «identificazione remota diretta»: un sistema che garantisce la diffusione locale di informazioni riguardanti un UA in funzione, compresa la marcatura dell'UA, in modo tale che tale informazione sia accessibile senza bisogno di accesso fisico all'UA.
- 32) «geo-consapevolezza»: una funzione che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, rileva potenziali violazioni delle limitazioni dello spazio aereo e invia un segnale di allarme al pilota remoto, affinché possa adottare misure repentine ed efficaci per evitare tale violazione;
- 33) «livello di potenza sonora L_{WA} »: il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito nella norma EN ISO 3744:2010;
- 34) «livello di potenza sonora rilevato»: un livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui alla parte 13 dell'allegato; i valori misurati possono essere determinati sia ricorrendo a un unico UA rappresentativo del tipo di equipaggiamento oppure calcolando la media di un certo numero di UA;
- 35) «livello di potenza sonora garantito»: un livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui alla parte 13 dell'allegato, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica;
- 36) «volo a punto fisso (*hovering*)»: stazionamento in volo mantenendo la stessa posizione geografica;
- 37) «assembramenti di persone»: raduni di persone cui è impossibile disperdersi a causa dell'elevata densità dei presenti.

CAPO II

UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e componenti aggiuntivi di identificazione remota

SEZIONE 1

Requisiti del prodotto

Articolo 4


Requisiti

1. I prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato.
2. Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE sono conformi ai pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE solo per quanto riguarda i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza di volo degli UA.
3. L'aggiornamento di software di prodotti già messi a disposizione sul mercato è possibile solo se tali aggiornamenti non pregiudicano la conformità del prodotto.

Articolo 5

Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione dei prodotti

1. I prodotti sono messi a disposizione sul mercato se soddisfano i requisiti del presente capo e non mettono in pericolo la salute o la sicurezza di persone, animali o beni materiali.



2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, la messa a disposizione sul mercato di prodotti che sono conformi al presente capo.

SEZIONE 2

Obblighi degli operatori economici

Articolo 6

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione del loro prodotto sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prevista dall'articolo 17 ed eseguono o fanno eseguire a esterni la relativa procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 13.

Qualora la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente capo. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche o del software del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti di UAS si accertano che sull'UA sia apposto un numero di tipo a norma della decisione 768/2008/CE e un numero di serie unico che ne permetta l'identificazione e, se del caso, che sia conforme ai requisiti definiti nelle corrispondenti parti da 2 a 4 dell'allegato. I fabbricanti di componenti aggiuntivi di identificazione remota si accertano che su di essi sia apposto un numero di tipo e un numero di serie unico che ne permetta l'identificazione e che sia conforme ai requisiti definiti nella parte 6 dell'allegato. In entrambi i casi i fabbricanti si accertano che un numero di serie unico sia apposto anche sulla dichiarazione di conformità UE o sulla dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 14.

6. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato, l'indirizzo Internet e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; se ciò non è possibile, tale informazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

7. I fabbricanti si accertano che il prodotto sia accompagnato da un manuale di istruzioni e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali manuale di istruzioni e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.

8. I fabbricanti si accertano che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale è possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformità UE.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente capo adottano immediatamente i correttivi necessari a rendere conforme tale prodotto o, a seconda dei casi, a ritirarlo o richiamarlo. Se il prodotto presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità, sui correttivi adottati e sull'esito di tali correttivi.

10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto al presente capo, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.



Articolo 7

Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'obbligo di redazione della documentazione tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Tale mandato deve consentire al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

- a) mantenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
- b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato o di un'autorità di controllo delle frontiere, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto;
- c) cooperare con le autorità di vigilanza del mercato o le autorità di controllo delle frontiere, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi di non conformità dei prodotti che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato o i rischi per la sicurezza da essa derivanti.

Articolo 8

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solamente prodotti conformi ai requisiti indicati nel presente capo.

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato dell'Unione gli importatori si accertano che:

- a) il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 13;
- b) il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica di cui all'articolo 17;
- c) sul prodotto sia stata apposta la marcatura CE e, laddove richiesto, l'etichetta di identificazione della classe dell'UA e l'indicazione del livello di potenza sonora;
- d) il prodotto sia corredato dei documenti previsti dall'articolo 6, paragrafi 7 e 8;
- e) il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Se l'importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato, non immette il prodotto sul mercato finché questo non sia stato reso conforme. Se inoltre il prodotto presenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e di terzi, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità nazionali competenti.

3. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo Internet e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; se ciò è impossibile, tale informazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

4. Gli importatori si accertano che il prodotto sia accompagnato da un manuale di istruzioni e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali manuale di istruzioni e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.

5. Gli importatori si accertano che, mentre il prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.

6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali e di terzi, una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, gli importatori devono informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati.



8. Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto e si accertano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.

9. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con il presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

Articolo 9

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato dell'Unione, i distributori applicano scrupolosamente i requisiti indicati nel presente capo.

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che su tale prodotto sia stata apposta la marcatura CE e, se del caso, l'etichetta di identificazione della classe dell'UA e l'indicazione del livello di potenza sonora e che il prodotto sia corredato dei documenti di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

I distributori si accertano che il prodotto sia accompagnato da un manuale di istruzioni e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali manuale di istruzioni e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.

Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché questo non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato di competenza.

3. Gli importatori si accertano che, mentre il prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.

4. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i distributori devono informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati.

5. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Ai fini del presente capo, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 6, se immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al presente capo.

Articolo 11

Identificazione degli operatori economici

1. Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano:

- a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
- b) ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.



2. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma:
 - a) per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto;
 - b) per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

SEZIONE 3

Conformità del prodotto

Articolo 12

Presunzione di conformità

Un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presume conforme ai requisiti previsti da dette norme o parti di esse di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato.

Articolo 13

Procedure di valutazione della conformità

1. Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto utilizzando uno delle procedure seguenti con l'obiettivo di stabilirne la conformità ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato. La valutazione della conformità contempla tutte le condizioni operative previste e prevedibili.
2. Le procedure disponibili per effettuare la valutazione della conformità sono le seguenti:
 - a) controllo interno della produzione, come indicato nella parte 7 dell'allegato, al momento di valutare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti 1, 5 o 6 dell'allegato, a condizione che il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per tutti i requisiti per i quali esistono tali norme;
 - b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui alla parte 8 dell'allegato;
 - c) conformità in base alla piena garanzia di qualità di cui alla parte 9 dell'allegato, tranne nel caso in cui viene valutata la conformità di un prodotto considerato un giocattolo a norma della direttiva 2009/48/CE.

Articolo 14

Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 6, paragrafo 8, indica che è stata dimostrata la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato e, nel caso degli UAS, ne identifica la classe.
2. La dichiarazione UE di conformità riproduce la struttura del modello di cui alla parte 11 dell'allegato, contiene gli elementi indicati in tale parte ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato.
3. La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 6, paragrafo 8, contiene gli elementi di cui alla parte 12 dell'allegato ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE deve essere disponibile sul sito Internet indicato nella dichiarazione di conformità UE semplificata, in una lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato.
4. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
5. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente capo.



*Articolo 15***Principi generali della marcatura CE**

La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

*Articolo 16***Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato, dell'etichetta di identificazione della classe di UAS e dell'indicazione del livello di potenza sonora**

1. La marcatura CE è apposta sul prodotto, o sulla sua targhetta dei dati applicata al prodotto, in modo visibile, leggibile e indelebile; se ciò non è possibile o giustificato in ragione delle dimensioni del prodotto, è apposta sull'imballaggio.
2. L'etichetta di identificazione della classe dell'UA è apposta sull'UA e sul suo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile e deve avere un'altezza minima di 5 mm. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato dell'etichetta di identificazione della classe o il simbolo grafico della stessa.
3. Se del caso, l'indicazione del livello di potenza sonora prevista nella parte 14 dell'allegato deve essere apposta sull'UA, tranne qualora ciò non sia possibile o giustificato in ragione delle dimensioni del prodotto, e sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.
4. L'apposizione della marcatura CE e, se del caso, dell'indicazione del livello di potenza sonora e dell'etichetta di identificazione della classe dell'UA avviene prima che il prodotto sia immesso sul mercato.
5. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformità di cui alla parte 9 dell'allegato.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.


6. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

*Articolo 17***Documentazione tecnica**

1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato. Essa contiene almeno gli elementi di cui alla parte 10 dell'allegato.
2. La documentazione tecnica è preparata prima che il prodotto sia immesso sul mercato ed è continuamente aggiornata.
3. La documentazione tecnica e la corrispondenza relativa alla procedura di esame UE del tipo o alla valutazione del sistema di qualità del fabbricante sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da tale organismo.
4. Se la documentazione tecnica non è conforme ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, l'autorità di vigilanza del mercato può chiedere al fabbricante o all'importatore di incaricare un organismo da essa ritenuto accettabile di condurre una prova a carico del fabbricante o dell'importatore, entro un determinato periodo, al fine di verificare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato applicabili a tale prodotto.

*SEZIONE 4****Notifica degli organismi di valutazione della conformità****Articolo 18***Notifica**

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente capo.



*Articolo 19***Autorità di notifica**

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 24.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta *mutatis mutandis* i requisiti di cui all'articolo 20. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

*Articolo 20***Requisiti relativi alle autorità di notifica**

1. L'autorità di notifica:
 - a) è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
 - b) è organizzata e gestita in modo che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività;
 - c) è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione;
 - d) non offre né fornisce attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale;
 - e) salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute;
 - f) ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

*Articolo 21***Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica**

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

*Articolo 22***Requisiti relativi agli organismi notificati**

1. Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità deve soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione del prodotto che esso valuta, può essere ritenuto un organismo del tipo in questione purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non devono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore, né il responsabile della manutenzione del prodotto che essi valutano, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Non è per questo precluso l'uso del prodotto valutato che sia necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o il suo uso per scopi privati.



L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non devono essere direttamente coinvolti nella progettazione, nella fabbricazione o nella produzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tale prodotto, né rappresentare soggetti impegnati in tali attività. Essi non devono intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità si accertano che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base alle parti 8 o 9 dell'allegato e in relazione ai quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti in relazione ai quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione, nella misura necessaria, quanto segue:

- a) personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità deve disporre dei mezzi necessari per eseguire in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e deve poter accedere a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:


- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
- b) soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
- c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione;
- d) la capacità di elaborare certificati di esame UE del tipo o approvazioni dei sistemi di qualità, registri e verbali atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma delle parti 8 e 9 dell'allegato o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.



11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti, alle attività normative nel campo degli UAS e della pianificazione delle frequenze, nonché alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applicano, come guida generale, le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 23

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Se un organismo di valutazione della conformità dimostra la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 22 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.

Articolo 24

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorre a un'affiliata, si accerta che il subappaltatore o l'affiliata soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22 e ne informa l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma delle parti 8 e 9 dell'allegato.

Articolo 25


Domanda di notifica

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda di notifica è corredata di una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto per il quale tale organismo dichiara di essere competente, nonché di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22.

Articolo 26

Procedura di notifica

1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 22.
2. Esse notificano gli organismi di valutazione della conformità alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto interessato e il relativo certificato di accreditamento.
4. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica.
5. Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente capo.
6. L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali successive modifiche di rilievo apportate alla notifica.



*Articolo 27***Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati**

1. La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.
2. Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione.
3. La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato.

*Articolo 28***Modifiche delle notifiche**

1. Se l'autorità notificante ha accertato o è stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 22 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità della violazione di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle competenti autorità di notifica e di vigilanza del mercato, su loro richiesta.

*Articolo 29***Contestazione della competenza degli organismi notificati**

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del rispetto dei requisiti cui è soggetto e delle responsabilità che ad esso incombono.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notificazione, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica.

*Articolo 30***Obblighi operativi degli organismi notificati**

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato.
2. Le valutazioni della conformità sono effettuate con mezzi proporzionati, risparmiando agli operatori economici gli oneri superflui. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'UA o dell'UAS al presente capo.

3. Se un organismo notificato riscontra che i requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive opportune e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un'approvazione del sistema di qualità.



4. Un organismo notificato che, nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo, riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo oppure l'approvazione del sistema di qualità.

5. Qualora non siano prese misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo o le approvazioni del sistema di qualità, a seconda dei casi.

Articolo 31

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli organismi notificati provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le loro decisioni.

Articolo 32

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:
 - a) di qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualità conformemente ai requisiti di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato;
 - b) di qualsiasi circostanza che influisca sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
 - c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;
 - d) a richiesta, delle attività di valutazione della conformità effettuate nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto.
2. Conformemente ai requisiti di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato, gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente capo e le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono le stesse categorie di UA o UAS, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.
3. Gli organismi notificati sono soggetti agli obblighi di informazione di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato.

Articolo 33

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 34

Coordinamento degli organismi notificati

1. La Commissione garantisce l'istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente capo sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.
2. Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.


SEZIONE 5

Vigilanza del mercato dell'Unione, controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione

Articolo 35

Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

1. Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di vigilanza dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008.



2. Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione in conformità all'articolo 15, paragrafo 5, e agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Gli Stati membri si accertano che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e autorità di controllo delle frontiere cooperino con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto concerne le questioni di sicurezza e istituiscono appropriati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra loro, sfruttando al meglio le informazioni contenute nel sistema di segnalazione di eventi definito nel regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ e nei sistemi di informazione definiti negli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 36

Procedura per i prodotti che presentano un rischio a livello nazionale

1. Se hanno preso provvedimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure se hanno motivo di credere che un prodotto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente capo, le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri effettuano una valutazione del prodotto interessato che comprenda tutti i requisiti stabiliti dal presente capo. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano all'occorrenza con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, nel corso della valutazione di cui al primo comma, concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente capo, le autorità di vigilanza del mercato chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di adottare.

3. L'operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive per tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.


Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

- a) al fatto che il prodotto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
- b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 12.

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).



7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 37

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se, in esito alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non conforme sia ritirato o richiamato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto viene attribuita alle carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 38

Prodotto conforme che presenta un rischio

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, ritiene che un prodotto, pur conforme al presente capo, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente capo, uno Stato membro chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale prodotto, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto in questione, l'origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, misure appropriate.


5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 39

Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 36, uno Stato membro chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione se, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dal presente capo, rileva una delle seguenti situazioni:

- a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15 o 16 del presente regolamento;
- b) non sono stati apposti la marcatura CE o il tipo;



- c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora si applichi la procedura di valutazione della conformità di cui alla parte 9 dell'allegato, è stato apposto in violazione dell'articolo 16 o non è stato apposto;
 - d) non è stata apposta l'etichetta di identificazione della classe dell'UA;
 - e) non è stata apposta l'indicazione del livello di potenza sonora, se richiesto;
 - f) il numero di serie non è stato apposto o non è del formato corretto;
 - g) non sono disponibili il manuale di istruzioni o la nota informativa;
 - h) la dichiarazione di conformità UE manca o non è stata compilata;
 - i) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata correttamente;
 - j) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
 - k) mancano il nome del fabbricante o dell'importatore, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato, l'indirizzo Internet o l'indirizzo postale.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede ad adottare le misure appropriate per limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO III

UAS impiegati nelle categorie «certificata» e «specifica»

Articolo 40

Requisiti per gli UAS impiegati nelle categorie «certificata» e «specifica»

1. La progettazione, produzione e manutenzione degli UAS deve essere certificata se gli UAS soddisfano una delle seguenti condizioni:
- a) avere una dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m ed essere progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone;
 - b) essere progettati per il trasporto di persone;
 - c) essere progettati per il trasporto di merci pericolose e richiedere un'elevata robustezza al fine di attenuare i rischi di danni a terzi in caso di incidenti;
 - d) essere impiegati nella categoria di operazioni «specifica» definita all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e precisare, nell'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente in seguito alla valutazione dei rischi prevista dall'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che il rischio operativo non può essere attenuato in maniera adeguata senza una certificazione dell'UAS.
2. Un UAS soggetto a certificazione deve essere conforme ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012 ⁽¹⁵⁾, (UE) n. 640/2015 ⁽¹⁶⁾ e (UE) n. 1321/2014 ⁽¹⁷⁾ della Commissione.
3. Tranne qualora debbano essere certificati in conformità al paragrafo 1, gli UAS impiegati nella categoria «specifica» devono avere le caratteristiche tecniche stabilite nell'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente o nella situazione tipica definita nell'appendice 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 o nel certificato di operatore UAS leggero (*Light UAS Operator Certificate*; LUC) a norma della parte C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

CAPO IV

Operatori di UAS di paesi terzi

Articolo 41


Operatori di UAS di paesi terzi

1. Gli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo sono soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ai fini delle operazioni UAS nello spazio aereo del cielo unico europeo.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).



2. L'autorità competente per l'operatore UAS di uno paese terzo coincide con l'autorità competente del primo Stato membro nel quale l'operatore UAS intende operare.
3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può riconoscere un certificato attestante la qualifica di pilota remoto o di operatore UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, o un documento equivalente, ai fini delle operazioni all'interno dell'Unione nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, a condizione che:
 - a) il paese terzo abbia richiesto un tale riconoscimento;
 - b) il certificato attestante la qualifica di pilota remoto o di operatore UAS sia un documento valido dello Stato che lo ha rilasciato; e
 - c) previa consultazione dell'EASA, la Commissione abbia accertato che i requisiti in base ai quali viene rilasciato tale certificato garantiscano lo stesso livello di sicurezza previsto dal presente regolamento.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 42


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

PARTE 1


Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C0

Gli UAS della classe C0 devono recare, apposta sull'UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:



Gli UAS della classe C0 devono:

- 1) avere una MTOM inferiore a 250 g, compreso il carico;
- 2) avere una velocità massima in volo livellato pari a 19 m/s;
- 3) avere un'altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m;
- 4) poter essere controllati in modo sicuro, per quanto riguarda stabilità e manovrabilità, nonché le prestazioni del datalink, da un pilota remoto che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;
- 5) essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, queste devono essere progettate in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche;
- 6) essere alimentati a energia elettrica e avere una tensione nominale non superiore a 24 V in corrente continua (CC) o all'equivalente in corrente alternata (CA); la tensione delle parti accessibili non deve essere superiore a 24 V in CC o all'equivalente in CA; la tensione interna non deve essere superiore a 24 V in CC o all'equivalente in CA, tranne qualora sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini rischi o scariche elettriche dannose, anche nel caso in cui l'UAS sia danneggiato;
- 7) se dotati di una modalità follow me e quando questa modalità è attivata, trovarsi in un raggio non superiore a 50 m di distanza dal pilota remoto e consentire a quest'ultimo di riprendere il controllo dell'UA;
- 8) essere immessi sul mercato corredati di un manuale di istruzioni che riporti:
 - a) le caratteristiche dell'UA, tra cui (elenco non esaustivo):
 - la classe dell'UA;
 - la massa dell'UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
 - le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l'UA e altre eventuali limitazioni;
 - i dispositivi e il software di controllo remoto dell'UA;
 - e una descrizione del comportamento dell'UA in caso di perdita del datalink;
 - b) chiare istruzioni operative;
 - c) le limitazioni operative (comprese, tra l'altro, le condizioni meteorologiche e l'impiego diurno/notturno); e
 - d) un'adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS a seconda dell'età dell'utilizzatore;




- 9) essere corredati di una nota informativa pubblicata dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
- 10) I punti 4, 5 e 6 non si applicano agli UAS che sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

PARTE 2


Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C1

Gli UAS della classe C1 devono recare, apposta sull'UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:




Gli UAS della classe C1 devono:

- 1) essere costituiti da materiali e avere caratteristiche di prestazione e fisiche tali da assicurare che, in caso di impatto con una testa umana a velocità terminale di caduta, l'energia trasmessa alla testa umana sia inferiore a 80 J o, in alternativa, avere una MTOM inferiore a 900 g, compreso il carico;
- 2) avere una velocità massima in volo livellato pari a 19 m/s;
- 3) avere un'altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l'altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all'altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall'UA durante il volo;
- 4) poter essere controllati in modo sicuro, per quanto riguarda stabilità e manovrabilità, nonché le prestazioni del datalink, da un pilota remoto che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;
- 5) avere la forza meccanica, compresi tutti i fattori di sicurezza del caso, e, laddove appropriato, la stabilità necessarie a resistere a qualsiasi sforzo cui siano sottoposti durante l'uso senza subire rotture o deformazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo;
- 6) essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, queste devono essere progettate in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche;
- 7) in caso di perdita del datalink, disporre di un metodo affidabile e intuitivo con cui l'UA può recuperare il datalink o terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo;
- 8) tranne nel caso degli UA ad ala fissa, avere un livello di potenza sonora ponderato $A L_{WA}$, determinato come descritto nella parte 13, non superiore ai livelli fissati nella parte 15;
- 9) tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l'indicazione del livello di potenza sonora ponderato A apposta sull'UA e/o sul suo imballaggio come descritto nella parte 14;
- 10) essere alimentati a energia elettrica e avere una tensione nominale non superiore a 24 V in CC o all'equivalente in CA; la tensione delle parti accessibili non deve essere superiore a 24 V in CC o all'equivalente in CA; la tensione interna non deve essere superiore a 24 V in CC o all'equivalente in CA, tranne qualora sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini rischi o scariche elettriche dannose, anche nel caso in cui l'UAS sia danneggiato;
- 11) avere un numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063 *Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers* (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni);



- 12) avere un'identificazione remota diretta in grado di:
- a) consentire il caricamento del numero di registrazione dell'operatore UAS previsto dall'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ed esclusivamente seguendo la procedura prevista dal sistema di registrazione;
 - b) garantire in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta dall'UA, tramite protocollo di trasmissione aperto e documentato, dei dati di seguito riportati, in modo tale che essi possano essere ricevuti direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:
 - i) il numero di registrazione dell'operatore UAS;
 - ii) il numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063;
 - iii) la posizione geografica dell'UA e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;
 - iv) la direzione di rotta misurata in senso orario in riferimento al nord vero e alla velocità al suolo dell'UA; e
 - v) la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo;
 - c) garantire che gli utilizzatori non possano modificare i dati menzionati alla lettera b), punti ii, iii, iv, e v;
- 13) essere dotati di un sistema di geo-consapevolezza che:
- a) preveda un'interfaccia per caricare e aggiornare dati contenenti informazioni relative a eventuali limitazioni dello spazio aereo riguardanti la posizione e l'altitudine dell'UA, imposte dalle zone geografiche, come definito all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la quale garantisca che il processo di caricamento e aggiornamento di tali dati non ne pregiudichi l'integrità e la validità;
 - b) emetta un segnale di allarme al pilota remoto qualora sia individuata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo; e
 - c) informi il pilota remoto sullo stato dell'UA ed emetta un segnale di allarme qualora i sistemi di posizionamento o di navigazione non possano garantire il corretto funzionamento del sistema di geo-consapevolezza;
- 14) se l'UA dispone di una funzione che ne limita l'accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell'UA senza pregiudicare la sicurezza di volo; il pilota remoto deve inoltre ricevere un'informazione chiara ogni qual volta questa funzione impedisca all'UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo;
- 15) inviare al pilota remoto un segnale di avvertimento chiaro qualora la batteria dell'UA o della sua stazione di controllo raggiunga un basso livello di carica, in modo tale che il pilota remoto abbia il tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;
- 16) essere dotati di luci al fine di garantire:
- a) la controllabilità dell'UA;
 - b) la visibilità notturna dell'UA - le luci devono essere progettate in modo tale da consentire alle persone a terra di distinguere l'UA da un aeromobile con equipaggio;
- 17) se dotati di una modalità follow me e quando questa modalità è attivata, trovarsi in un raggio non superiore a 50 m di distanza dal pilota remoto e consentire a quest'ultimo di riprendere il controllo dell'UA;
- 18) essere immessi sul mercato corredati di un manuale di istruzioni che riporti:
- a) le caratteristiche dell'UA, tra cui (elenco non esaustivo):
 - la classe dell'UA;
 - la massa dell'UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
 - le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l'UA e altre eventuali limitazioni;
 - i dispositivi e il software di controllo remoto dell'UA;
 - il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per il segnale di identificazione remota diretta;
 - il livello di potenza sonora;
 - e una descrizione del comportamento dell'UA in caso di perdita del datalink;




- b) chiare istruzioni operative;
 - c) la procedura per caricare le limitazioni dello spazio aereo;
 - d) le istruzioni di manutenzione;
 - e) le procedure di ricerca guasti e soluzioni;
 - f) le limitazioni operative (comprese, tra l'altro, le condizioni meteorologiche e l'impiego diurno/notturno); e
 - g) un'adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS;
- 19) essere corredati di una nota informativa pubblicata dall'EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili a norma del diritto dell'UE.

PARTE 3


Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C2

Gli UAS della classe C2 devono recare, apposta sull'UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:




Gli UAS della classe C2 devono:

- 1) avere una MTOM inferiore a 4 kg, compreso il carico;
- 2) avere un'altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l'altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all'altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall'UA durante il volo;
- 3) poter essere controllati in modo sicuro, per quanto riguarda stabilità e manovrabilità, nonché le prestazioni del datalink, da un pilota remoto con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;
- 4) avere la forza meccanica, compresi tutti i fattori di sicurezza del caso, e, laddove appropriato, la stabilità necessarie a resistere a qualsiasi sforzo cui siano sottoposti durante l'uso senza subire rotture o deformazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo;
- 5) nel caso degli UA a volo vincolato (*tethered*), avere una lunghezza in tensione inferiore a 50 m e una forza meccanica non inferiore a:
 - a) nel caso di un aeromobile più pesante dell'aria, 10 volte il peso dell'aerodina alla massa massima;
 - b) nel caso di un aeromobile più leggero dell'aria, 4 volte la forza esercitata dalla combinazione della spinta statica massima e della forza aerodinamica della velocità eolica massima ammessa in volo;
- 6) essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, queste devono essere progettate in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche;
- 7) se non vincolati, in caso di perdita del datalink disporre di un metodo affidabile e intuitivo con cui l'UA può recuperare il datalink o terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo;
- 8) se non vincolati, essere dotati di un datalink protetto contro l'accesso non autorizzato alle funzioni di comando e di controllo;



- 9) tranne nel caso degli UA ad ala fissa, essere dotati di una modalità a velocità ridotta, che può essere selezionata dal pilota remoto, in grado di limitare la velocità massima di crociera a non più di 3 m/s;
- 10) tranne nel caso degli UA ad ala fissa, avere un livello di potenza sonora ponderato $A_{L_{WA}}$, determinato come descritto nella parte 13, non superiore ai livelli fissati nella parte 15;
- 11) tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l'indicazione del livello di potenza sonora ponderato A apposta sull'UA e/o sul suo imballaggio come descritto nella parte 14;
- 12) essere alimentati a energia elettrica e avere una tensione nominale non superiore a 48 V in CC o all'equivalente in CA; la tensione delle parti accessibili non deve essere superiore a 48 V in CC o all'equivalente in CA; la tensione interna non deve essere superiore a 48 V in CC o all'equivalente in CA, tranne qualora sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini rischi o scariche elettriche dannose, anche nel caso in cui l'UAS sia danneggiato;
- 13) avere un numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063 *Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers* (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni);
- 14) se non vincolati, avere un'identificazione remota diretta in grado di:
 - a) consentire il caricamento del numero di registrazione dell'operatore UAS previsto dall'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ed esclusivamente seguendo la procedura prevista dal sistema di registrazione;
 - b) garantire in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta dall'UA, tramite protocollo di trasmissione aperto e documentato, dei dati di seguito riportati, in modo tale che essi possano essere ricevuti direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:
 - i) il numero di registrazione dell'operatore UAS;
 - ii) il numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063;
 - iii) la posizione geografica dell'UA e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;
 - iv) la direzione di rotta misurata in senso orario in riferimento al nord vero e alla velocità al suolo dell'UA; e
 - v) la posizione geografica del pilota remoto;
 - c) garantire che gli utilizzatori non possano modificare i dati menzionati alla lettera b), punti ii, iii, iv, e v;
- 15) essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che:
 - a) preveda un'interfaccia per caricare e aggiornare dati contenenti informazioni relative a eventuali limitazioni dello spazio aereo riguardanti la posizione e l'altitudine dell'UA, imposte dalle zone geografiche, come definito all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la quale garantisca che il processo di caricamento e aggiornamento di tali dati non ne pregiudichi l'integrità e la validità;
 - b) emetta un segnale di allarme al pilota remoto qualora sia individuata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo; e
 - c) informi il pilota remoto sullo stato dell'UA ed emetta un segnale di allarme qualora i sistemi di posizionamento o di navigazione non possano garantire il corretto funzionamento del sistema di geo-consapevolezza;
- 16) se l'UA dispone di una funzione che ne limita l'accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell'UA senza pregiudicare la sicurezza di volo; il pilota remoto deve inoltre ricevere un'informazione chiara ogni qual volta questa funzione impedisca all'UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo;
- 17) inviare al pilota remoto un segnale di avvertimento chiaro qualora la batteria dell'UA o della sua stazione di controllo raggiunga un basso livello di carica, in modo tale che il pilota remoto abbia il tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;
- 18) essere dotati di luci al fine di garantire:
 - 1) la controllabilità dell'UA;
 - 2) la visibilità notturna dell'UA - le luci devono essere progettate in modo tale da consentire alle persone a terra di distinguere l'UA da un aeromobile con equipaggio;




- 19) essere immessi sul mercato corredati di un manuale di istruzioni che riporti:
- a) le caratteristiche dell'UA, tra cui (elenco non esaustivo):
 - la classe dell'UA;
 - la massa dell'UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
 - le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l'UA e altre eventuali limitazioni;
 - i dispositivi e il software di controllo remoto dell'UA;
 - il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per il segnale di identificazione remota diretta;
 - il livello di potenza sonora;
 - e una descrizione del comportamento dell'UA in caso di perdita del datalink;
 - b) chiare istruzioni operative;
 - c) la procedura per caricare le limitazioni dello spazio aereo;
 - d) le istruzioni di manutenzione;
 - e) le procedure di ricerca guasti e soluzioni;
 - f) le limitazioni operative (comprese, tra l'altro, le condizioni meteorologiche e l'impiego diurno/notturno); e
 - g) un'adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS;
- 20) essere corredati di una nota informativa pubblicata dall'EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili a norma del diritto dell'UE.

PARTE 4


Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C3

Gli UAS della classe C3 devono recare, apposta sull'UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:




Gli UAS della classe C3 devono:

- 1) avere una MTOM inferiore a 25 kg, compreso il carico, e una dimensione caratteristica massima inferiore a 3 m;
- 2) avere un'altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l'altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all'altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall'UA durante il volo;
- 3) poter essere controllati in modo sicuro, per quanto riguarda stabilità e manovrabilità, nonché le prestazioni del datalink, da un pilota con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;



- 4) nel caso degli UA a volo vincolato (*tethered*), avere una lunghezza in tensione inferiore a 50 m e una forza meccanica non inferiore a:
 - a) nel caso di un aeromobile più pesante dell'aria, 10 volte il peso dell'aerodina alla massa massima;
 - b) nel caso di un aeromobile più leggero dell'aria, 4 volte la forza esercitata dalla combinazione della spinta statica massima e della forza aerodinamica della velocità eolica massima ammessa in volo;
- 5) se non vincolati, in caso di perdita del datalink disporre di un metodo affidabile e intuibile con cui l'UA può recuperare il datalink o terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo;
- 6) tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l'indicazione del livello di potenza sonora ponderato $A L_{WA}$, determinato come descritto nella parte 13, apposta sull'UA e/o sul suo imballaggio, come descritto nella parte 14;
- 7) essere alimentati a energia elettrica e avere una tensione nominale non superiore a 48 V in CC o all'equivalente in CA; la tensione delle parti accessibili non deve essere superiore a 48 V in CC o all'equivalente in CA; la tensione interna non deve essere superiore a 48 V in CC o all'equivalente in CA, tranne qualora sia garantito che la combinazione di tensione e corrente prodotta non determini rischi o scariche elettriche dannose, anche nel caso in cui l'UAS sia danneggiato;
- 8) avere un numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (*numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni*);
- 9) se non vincolati, avere un'identificazione remota diretta in grado di:
 - a) consentire il caricamento del numero di registrazione dell'operatore UAS previsto dall'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ed esclusivamente seguendo la procedura prevista dal sistema di registrazione;
 - b) garantire in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta dall'UA, tramite protocollo di trasmissione aperto e documentato, dei dati di seguito riportati, in modo tale che essi possano essere ricevuti direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:
 - i) il numero di registrazione dell'operatore UAS;
 - ii) il numero di serie fisico unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063;
 - iii) la posizione geografica dell'UA e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;
 - iv) la direzione di rotta misurata in senso orario in riferimento al nord vero e alla velocità al suolo dell'UA; e
 - v) la posizione geografica del pilota remoto;
 - c) garantire che gli utilizzatori non possano modificare i dati menzionati alla lettera b), punti ii, iii, iv, e v;
- 10) essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che:
 - a) preveda un'interfaccia per caricare e aggiornare dati contenenti informazioni relative a eventuali limitazioni dello spazio aereo riguardanti la posizione e l'altitudine dell'UA, imposte dalle zone geografiche, come definito all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la quale garantisca che il processo di caricamento e aggiornamento di tali dati non ne pregiudichi l'integrità e la validità;
 - b) emetta un segnale di allarme al pilota remoto qualora sia individuata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo; e
 - c) informi il pilota remoto sullo stato dell'UA ed emetta un segnale di allarme qualora i sistemi di posizionamento o di navigazione non possano garantire il corretto funzionamento del sistema di geo-consapevolezza;
- 11) se l'UA dispone di una funzione che ne limita l'accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell'UA senza pregiudicare la sicurezza di volo; il pilota remoto deve inoltre ricevere un'informazione chiara ogni qual volta questa funzione impedisca all'UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo;
- 12) se non vincolati, essere dotati di un datalink protetto contro l'accesso non autorizzato alle funzioni di comando e di controllo;
- 13) inviare al pilota remoto un segnale di avvertimento chiaro qualora la batteria dell'UA o della sua stazione di controllo raggiunga un basso livello di carica, in modo tale che il pilota remoto abbia il tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;




- 14) essere dotati di luci al fine di garantire:
- 1) la controllabilità dell'UA;
 - 2) la visibilità notturna dell'UA - le luci devono essere progettate in modo tale da consentire alle persone a terra di distinguere l'UA da un aeromobile con equipaggio;
- 15) essere immessi sul mercato corredati di un manuale di istruzioni che riporti:
- a) le caratteristiche dell'UA, tra cui (elenco non esaustivo):
 - la classe dell'UA;
 - la massa dell'UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
 - le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l'UA e altre eventuali limitazioni;
 - i dispositivi e il software di controllo remoto dell'UA;
 - il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per il segnale di identificazione remota diretta;
 - il livello di potenza sonora;
 - e una descrizione del comportamento dell'UA in caso di perdita del datalink;
 - b) chiare istruzioni operative;
 - c) la procedura per caricare le limitazioni dello spazio aereo;
 - d) le istruzioni di manutenzione;
 - e) le procedure di ricerca guasti e soluzioni;
 - f) le limitazioni operative (comprese, tra l'altro, le condizioni meteorologiche e l'impiego diurno/notturno); e
 - g) un'adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS;
- 16) essere corredati di una nota informativa pubblicata dall'EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili a norma del diritto dell'UE.

PARTE 5


Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio della classe C4

Gli UAS della classe C4 devono recare, apposta ben visibile sull'UA, la seguente etichetta:



Gli UAS della classe C4 devono:

- 1) avere una MTOM inferiore a 25 kg, compreso il carico;
- 2) poter essere controllati e manovrati in modo sicuro da un pilota remoto che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;




- 3) non avere modalità di controllo automatico, tranne che per l'assistenza alla stabilizzazione del volo senza alcun effetto diretto sulla traiettoria di volo, e per l'assistenza in caso di perdita di collegamento, a condizione che sia stata prestabilita una posizione fissa dei comandi di volo per i casi di perdita di collegamento;
- 4) essere immessi sul mercato corredati di un manuale di istruzioni che riporti:
 - a) le caratteristiche dell'UA, tra cui (elenco non esaustivo):
 - la classe dell'UA;
 - la massa dell'UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
 - le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l'UA e altre eventuali limitazioni;
 - i dispositivi e il software di controllo remoto dell'UA;
 - e una descrizione del comportamento dell'UA in caso di perdita del datalink;
 - b) chiare istruzioni operative;
 - c) le istruzioni di manutenzione;
 - d) le procedure di ricerca guasti e soluzioni;
 - e) le limitazioni operative (comprese, tra l'altro, le condizioni meteorologiche e l'impiego diurno/notturno); e
 - f) un'adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS;
- 5) essere corredati di una nota informativa pubblicata dall'EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili a norma del diritto dell'UE.

PARTE 6

Requisiti per i componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta

I componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta devono:

- 1) consentire il caricamento del numero di registrazione dell'operatore UAS previsto dall'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ed esclusivamente seguendo la procedura prevista dal sistema di registrazione;
- 2) avere un numero di serie fisico conforme alla norma ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (*numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni*) apposto in modo leggibile sul componente aggiuntivo e sul suo imballaggio o sul manuale di istruzioni;
- 3) garantire in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta dall'UA, tramite protocollo di trasmissione aperto e documentato, dei dati di seguito riportati, in modo tale che essi possano essere ricevuti direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:
 - i) il numero di registrazione dell'operatore UAS;
 - ii) il numero di serie fisico unico del componente aggiuntivo conforme alla norma ANSI/CTA-2063;
 - iii) la posizione geografica dell'UA e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;
 - iv) la direzione di rotta misurata in senso orario in riferimento al nord vero e alla velocità al suolo dell'UA; e
 - v) la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo;
- 4) garantire che gli utilizzatori non possano modificare i dati menzionati al punto 3, punti ii, iii, iv, e v;
- 5) essere immessi sul mercato corredati di un manuale di istruzioni che riporti il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per il segnale di identificazione remota diretta e le istruzioni per:
 - a) installare il modulo sull'UA;
 - b) caricare il numero di registrazione dell'operatore UAS.



PARTE 7

Modulo A di valutazione della conformità A - Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente parte e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano i requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5 o 6.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.

3. Fabbricazione

Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 della presente parte e ai requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5 o 6.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

1) A norma degli articoli 15 e 16 del presente regolamento, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e, se del caso, l'etichetta di identificazione della classe dell'UA a ciascun prodotto che soddisfi i requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5 o 6.

2) Per ciascun modello del prodotto, il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che, insieme alla documentazione tecnica, deve lasciare a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare chiaramente il prodotto per il quale è stata redatta.

A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti da un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


PARTE 8

Moduli B e C di valutazione della conformità - Esame UE del tipo e conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, come stabilito dall'allegato II della decisione n. 768/2008/CE

Quando si fa riferimento alla presente parte, la procedura di valutazione della conformità deve seguire i moduli B (esame UE del tipo) e C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) della presente parte.

Modulo B**Esame UE del tipo**

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico del prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale prodotto rispetta i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6.
2. L'esame UE del tipo deve essere effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e di supporto di cui al punto 3, unitamente all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
3. Il fabbricante deve presentare la domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.



La domanda deve contenere:

- 1) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- 2) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
- 3) la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili del presente regolamento e deve comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve contenere, se del caso, tutti gli elementi di cui all'articolo 17 del presente regolamento;
- 4) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni qualora siano necessari per eseguire il programma di prove;
- 5) la documentazione di supporto attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso in cui le norme armonizzate e/o le specifiche tecniche pertinenti non siano state applicate o non siano state applicate integralmente, e deve comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dall'apposito laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L'organismo notificato deve:

per il prodotto:

- 1) esaminare la documentazione tecnica e di supporto per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto;

per i campioni:

- 2) verificare che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica e individuare, da un lato, gli elementi progettati in conformità alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate e/o delle specifiche tecniche pertinenti nonché, dall'altro, gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;
- 3) effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, tali soluzioni siano state applicate correttamente;
- 4) effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle caratteristiche tecniche pertinenti, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali dello strumento legislativo;
- 5) concordare con il fabbricante il luogo in cui dovranno essere effettuati gli esami e le prove.

5. L'organismo notificato deve redigere una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8, l'organismo notificato può rendere pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'organismo notificato deve rilasciare al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisiti essenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato può avere uno o più allegati.

Il certificato UE e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, l'organismo notificato deve rifiutare di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne deve informare il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato deve tenersi aggiornato sui progressi tecnologici universalmente riconosciuti come tali indicanti se il tipo omologato può cessare di essere conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e deve decidere se tali progressi richiedano ulteriori approfondimenti. In tal caso, l'organismo notificato ne deve informare il fabbricante.



Il fabbricante deve informare l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali del presente regolamento o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, la quale va allegata al certificato originario di esame UE del tipo.

8. Ogni organismo notificato deve informare la propria autorità di notifica dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mettere a disposizione di tale autorità l'elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi da esso rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.

Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o degli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o degli eventuali supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.

L'organismo notificato deve conservare una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a partire dalla valutazione del prodotto o fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

Modulo C

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e si accerta e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti applicabili del presente regolamento.

2. Fabbricazione

Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità del prodotto fabbricato al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfino i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6.


3. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 1) A norma degli articoli 15 e 16 del presente regolamento, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e, se del caso, l'etichetta di identificazione della classe dell'UA a ciascun prodotto che sia conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfi i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6.
- 2) Per ciascun modello del prodotto, il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare chiaramente il tipo di prodotto per il quale è stata redatta.

A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.

4. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti da un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



PARTE 9

Modulo H di valutazione della conformità - Conformità basata sulla garanzia qualità totale come stabilito dall'allegato II della decisione n. 768/2008/CE

1. La conformità basata sulla garanzia qualità totale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6.

2. Fabbricazione

Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

- 1) Il fabbricante deve presentare una domanda per la valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) la documentazione tecnica per ogni tipo di prodotto che si intende fabbricare, la quale deve contenere gli elementi di cui alla parte 10, ove applicabile;
- c) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- d) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato.

- 2) Il sistema di qualità deve garantire la conformità del prodotto ai requisiti del presente regolamento.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

La documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;
- b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme, che saranno applicate e, qualora le norme armonizzate pertinenti non fossero applicate integralmente, dei mezzi per garantire il soddisfacimento dei requisiti del presente regolamento;
- c) delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che saranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti al tipo in questione;
- d) delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo e di garanzia della qualità nonché dei processi e degli interventi sistematici cui si farà ricorso;
- e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;
- f) della documentazione in materia di qualità, quali le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o l'approvazione del personale interessato ecc.;
- g) dei mezzi che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per la progettazione e il prodotto e che il sistema di qualità funzioni efficacemente.



- 3) L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3, paragrafo 2.

Esso deve presumere la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti delle pertinenti norme armonizzate.

Oltre ad essere esperto nei sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato dell'audit deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. L'audit deve comprendere una visita di valutazione nei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit deve esaminare la documentazione tecnica di cui al punto 3, sottopunto 1, lettera b), per verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti applicabili del presente regolamento e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali requisiti.

La decisione deve essere notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.

La notifica deve indicare le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione.

- 4) Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità così riconosciuto e a far sì che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha riconosciuto il sistema di qualità in merito a qualsiasi modifica del sistema che intenda introdurre.

- 5) L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema di qualità modificato può continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 3, sottopunto 2, o se sia necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato deve comunicare la sua decisione al fabbricante. La notifica deve indicare le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 1) Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità riconosciuto.

- 2) Ai fini della valutazione, il fabbricante deve consentire all'organismo notificato l'accesso ai siti di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e immagazzinamento e deve fornirgli ogni informazione utile, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) la documentazione in materia di qualità prevista nella parte del sistema di qualità dedicato alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;
- c) la documentazione in materia di qualità prevista nella parte del sistema di qualità dedicato alla fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale ecc.

- 3) L'organismo notificato deve effettuare audit periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e deve trasmettere al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.


- 4) L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sull'UA o sull'UAS per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 1) A norma degli articoli 15 e 16 del presente regolamento, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e, se del caso, l'etichetta di identificazione della classe dell'UAS e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, sottopunto 1, della presente parte, il numero di identificazione di quest'ultimo a ciascun prodotto che soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento.

- 2) Per ciascun modello del prodotto, il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare il tipo di prodotto per il quale è stata redatta.

A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.



6. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
 - 1) la documentazione tecnica di cui al punto 3, sottopunto 1;
 - 2) la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3, sottopunto 1;
 - 3) le modifiche di cui al punto 3, sottopunto 5, e relative approvazioni;
 - 4) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3, sottopunto 5, e al punto 4, sottopunti 3 e 4.
7. Ogni organismo notificato deve informare la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mettere a disposizione di tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3, sottopunti 1 e 5, e ai punti 5 e 6 possono essere adempiuti da un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.


PARTE 10

Contenuti della documentazione tecnica

Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica, la quale deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili.

La documentazione tecnica deve contenere, se pertinenti, almeno i seguenti elementi:

1. una descrizione completa del prodotto corredata di:
 - a) fotografie o illustrazioni che presentano le caratteristiche esterne, le marcature e il layout interno;
 - b) le versioni di tutti i software e firmware attinenti alla conformità ai requisiti del presente regolamento;
 - c) il manuale di istruzioni e le istruzioni di installazione;
2. i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri elementi simili importanti;
3. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
4. un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate;
5. una copia della dichiarazione di conformità UE;
6. se è stato applicato il modulo di valutazione della conformità di cui alla parte 8, una copia del certificato di esame UE del tipo e degli allegati, quali forniti dall'organismo notificato interessato;
7. i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati e altri elementi simili rilevanti;
8. le relazioni sulle prove;
9. copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato eventualmente coinvolto;



10. la documentazione di supporto attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso i cui le pertinenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano state applicate integralmente. Alla documentazione andranno eventualmente acclusi i risultati delle prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante o effettuate da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante;
11. gli indirizzi dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento.

PARTE 11

Dichiarazione di conformità UE


1. Prodotto (numero di tipo, di lotto e di serie).
 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
 3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
 4. Oggetto della dichiarazione *[identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un'immagine a colori di risoluzione sufficiente se necessario per l'identificazione del prodotto]*.
 5. L'oggetto della dichiarazione sopra descritto appartiene alla classe... *[per gli UAS inserire il numero della classe come definito nelle parti da 1 a 5 del presente allegato]*.
 6. Il livello di potenza sonora garantito per questo dispositivo UAS corrisponde a dB(A) *[esclusivamente per gli UAS non ad ala fissa delle classi da 1 a 3]*.
 7. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
 - *[inserire il riferimento al presente regolamento e all'allegato pertinente alla classe del prodotto]*;
 - se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione.
 8. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità. I riferimenti devono essere elencati con il loro numero di identificazione e versione e, se del caso, la data di emissione.
 9. Se del caso, l'organismo notificato ... *[denominazione, numero]* ... ha effettuato ... *[descrizione dell'intervento]* ... e rilasciato il certificato di esame UE del tipo.
 10. Se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti, compresi i software, che consentono all'aeromobile senza equipaggio o al sistema aeromobile senza equipaggio di funzionare nel modo previsto e che sono compresi nella dichiarazione di conformità UE.
 11. Informazioni aggiuntive:
- Firmato a nome e per conto di: ...
- [luogo e data del rilascio]:*
- [nome e cognome, posizione] [firma]:*

PARTE 12

Dichiarazione di conformità UE semplificata

La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 14, paragrafo 3, deve essere presentata come segue:

- Con la presente *[nome del fabbricante]* dichiara che l'UAS *[identificazione dell'UAS: numero di tipo o di serie]* appartiene alla classe ... *[inserire il numero della classe del prodotto come definito nelle parti da 1 a 5 del presente allegato]* e ha un livello di potenza sonora garantito corrispondente a dB(A) *[esclusivamente per gli UAS non ad ala fissa delle classi da 1 a 3]*.
- Il prodotto è conforme ai regolamenti *[elencare tutti i regolamenti ai quali il regolamento è conforme]*.
- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è accessibile al seguente indirizzo Internet: *[indirizzo Internet]*



PARTE 13

Metodi di misurazione del rumore

La presente parte stabilisce i metodi di misurazione del rumore aereo che devono essere utilizzati per determinare il livello di potenza sonora ponderato A per gli UA delle classi 1, 2 e 3.

In essa sono stabiliti la norma di base relativa all'emissione acustica e, in dettaglio, il codice di prova dettagliato per misurare il livello di pressione sonora su una superficie di misurazione che avvolge la sorgente e per calcolare il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente.

1. NORMA DI BASE RELATIVA ALL'EMISSIONE ACUSTICA

Per determinare il livello di potenza sonora ponderato A L_{WA} dell'UA deve essere utilizzata la norma di base relativa all'emissione acustica EN ISO 3744:2010 con i supplementi di seguito riportati.

2. CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE E DI MONTAGGIO*Area di prova*

L'UA staziona in volo al di sopra di un piano riflettente (acusticamente duro). L'UA deve essere posizionato a una distanza sufficiente da qualsiasi muro o soffitto riflettente o da qualsiasi oggetto riflettente in modo tale da rispettare i requisiti di cui all'allegato A della norma EN ISO 3744:2010 relativi alla superficie di misurazione.

Montaggio della sorgente di rumore

L'UA deve stazionare in volo a 0,5 m al di sopra del piano riflettente. La configurazione dell'UA (eliche, accessori, impostazioni) deve corrispondere alla configurazione del prodotto quale immesso sul mercato.

Superficie di misurazione del suono e disposizione dei microfoni

L'UA deve trovarsi completamente racchiuso in una superficie di misurazione emisferica, come indicato al punto 7.2.3 della norma EN ISO 3744:2010.

Il numero di microfoni e la loro posizione sono definiti dall'allegato F della norma EN ISO 3744:2010.

La superficie di misurazione deve avere origine al punto O, posizionato sul piano a terra, direttamente al di sotto dell'UA.

3. CONDIZIONI OPERATIVE NEL CORSO DELLA PROVA

Le prove di rumorosità devono essere condotte facendo volare l'UA in posizione stabile sul piano orizzontale e verticale, stabile a 0,5 m al di sopra del punto di origine dell'emisfero di misurazione (punto O), alla MTOM e con la batteria dell'UA completamente carica.

Se l'UA è immesso sul mercato corredato di accessori che possono esservi applicati, la prova dovrà essere condotta con e senza gli accessori, in tutte le possibili configurazioni dell'UA.


4. CALCOLO DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA SUPERFICIALE MEDIO TEMPORALE

Il livello di pressione sonora superficiale medio temporale ponderato A deve essere determinato almeno tre volte per ciascuna configurazione dell'UA. Se almeno due dei valori determinati non divergono di più di 1 dB(A), non sono necessari ulteriori rilievi; altrimenti occorre ripetere i rilievi fino ad ottenere due letture che non differiscano fra loro di oltre 1dB(A). Il livello di pressione sonora superficiale medio temporale ponderato A da utilizzare nel calcolo del livello di potenza sonora di una configurazione dell'UA corrisponde alla media aritmetica dei due valori più elevati che non differiscono fra loro di più di 1dB.

5. INFORMAZIONI DA COMUNICARE

La relazione deve contenere tutti i dati tecnici necessari a identificare la sorgente in prova, nonché i metodi di misurazione del rumore e i dati acustici.


Il valore del livello di potenza sonora ponderato A da comunicare è il valore più elevato delle diverse configurazioni dell'UA sottoposte a prova arrotondato al valore intero più prossimo (per valori con cifra decimale inferiore a 5 utilizzare il valore intero inferiore; per valori con cifra decimale pari o superiore a 5 utilizzare il valore intero superiore).



PARTE 14

Indicazione del livello di potenza sonora garantito

L'indicazione del livello di potenza sonora garantito consiste nel numero intero corrispondente al livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo L_{WA} e in un pittogramma, espressi come segue:



Se l'indicazione è ridotta per adeguarsi alle dimensioni del dispositivo, devono essere rispettate le proporzioni fornite nel disegno di cui sopra. Tuttavia la dimensione verticale dell'indicazione non dovrebbe, se possibile, essere inferiore ai 20 mm.

PARTE 15

Livello massimo di potenza sonora per classe dell'UA (compresi i periodi di transizione)

Classe dell'UA	MTOM m in grammi	Livello massimo di potenza sonora L_{WA} in dB		
		alla data di entrata in vigore	a due anni dalla data di entrata in vigore	a quattro anni dalla data di entrata in vigore
C1	$250 \leq m < 900$	85	83	81
C2	$900 \leq m < 4\ 000$	$85 + 18,5 \lg \frac{m}{900}$	$83 + 18,5 \lg \frac{m}{900}$	$81 + 18,5 \lg \frac{m}{900}$

dove «lg» è il logaritmo in base 10.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/946 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese per lo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, secondo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 515/2014 assegna 791 000 000 EUR per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne, previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca la ripartizione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'ETIAS è un elemento fondamentale dei sistemi informatici di cui al regolamento (UE) n. 515/2014.
- (4) Il regolamento (UE) 2018/1240 non determina né l'importo totale dei finanziamenti da mobilitare a partire dalla dotazione finanziaria di 791 000 000 EUR prevista dal regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire le spese connesse allo sviluppo dell'ETIAS, né la loro ripartizione per tipo di spesa e per beneficiario. È pertanto necessario determinare tale importo, e la relativa ripartizione tra i vari beneficiari, con un atto delegato della Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.
- (5) Il regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce [all'articolo 6, paragrafo 3 bis] l'importo complessivo di 96,5 milioni di EUR che gli Stati membri devono ricevere per coprire le spese connesse allo sviluppo dell'ETIAS.
- (6) Dall'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 dovrebbe essere resa disponibile un'assegnazione complessiva di 209 904 000 EUR al fine di coprire le spese per lo sviluppo dell'ETIAS di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
- (7) Di tale assegnazione complessiva, un importo di 100 873 000 EUR dovrebbe essere assegnato all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («eu-LISA»). Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute da eu-LISA per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in particolare l'istituzione del sistema centrale, di un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, di un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali, di un sito web pubblico e un'applicazione per dispositivi mobili, di un servizio di posta elettronica, di un servizio di account sicuro, di un portale per i vettori, di un servizio web e di un software che consenta all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare le domande.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 143.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GUL 236 del 19.9.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).



- (8) Di tale assegnazione complessiva, un importo di 12 531 000 EUR dovrebbe essere assegnato all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («Frontex»). Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute da Frontex per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS, compresi l'allestimento degli uffici, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale dell'unità centrale.
- (9) Di tale assegnazione complessiva, un importo complessivo di 96 500 000 EUR dovrebbe essere assegnato agli Stati membri che attuano l'ETIAS. Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute dagli Stati membri per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, compresi l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale. Poiché le spese sostenute da ciascuno Stato membro per tali attività sono molto simili, indipendentemente dalle dimensioni del paese, dall'estensione delle sue frontiere esterne, dal numero di valichi di frontiera, dal numero di persone che attraversano le frontiere ecc., tale importo dovrebbe essere assegnato in quote uguali agli Stati membri partecipanti.
- (10) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno ⁽²⁾. La Danimarca è quindi vincolata dal presente regolamento in virtù del diritto internazionale.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽³⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁷⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

⁽³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁶⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁷⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁸⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).



- (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽²⁾.
- (16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (17) Considerata la necessità di procedere senza ulteriori indugi all'attuazione pratica del regolamento (UE) 2018/1240, affinché l'ETIAS sia pienamente operativo tre anni dopo l'entrata in vigore di detto regolamento, come programmato, e per consentire in tal modo la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (18) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dagli esperti di tutti gli Stati membri, che sono stati consultati a tale fine specifico.
- (19) È quindi opportuno integrare di conseguenza il regolamento (UE) n. 515/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. È stanziato un importo complessivo di 209 904 000 EUR a carico del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è prelevato dall'importo di 791 000 000 EUR destinato allo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

1. L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è utilizzato come segue:
 - a) 100 873 000 EUR sono assegnati a eu-LISA per coprire le spese sostenute per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240;
 - b) 12 531 000 EUR sono assegnati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per coprire le spese sostenute per lo sviluppo dell'unità centrale ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240;
 - c) 96 500 000 EUR sono assegnati agli Stati membri per coprire le spese sostenute per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è assegnato in quote uguali tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽²⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).



Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1557



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/947 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2019
relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 216/2008 e (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aeromobili senza equipaggio, indipendentemente dalla loro massa, possono operare all'interno dello stesso spazio aereo del cielo unico europeo insieme agli aeromobili con equipaggio, sia aerei sia elicotteri.
- (2) Per quanto riguarda l'aviazione con equipaggio, l'attuazione uniforme di norme e procedure e la conformità alle stesse dovrebbero applicarsi agli operatori degli aeromobili senza equipaggio e del sistema di aeromobili senza equipaggio («UAS» — *unmanned aircraft system*), compresi i piloti remoti, nonché alle operazioni di tali aeromobili senza equipaggio e del sistema aeromobile senza equipaggio.
- (3) Considerate le caratteristiche specifiche delle operazioni UAS, queste dovrebbero essere sicure come quelle dell'aviazione con equipaggio.
- (4) Le tecnologie per gli aeromobili senza equipaggio consentono un'ampia gamma di operazioni possibili. Per garantire la sicurezza delle persone a terra e degli altri utenti dello spazio aereo durante le operazioni degli aeromobili senza equipaggio, è opportuno stabilire requisiti relativi all'aeronavigabilità, alle organizzazioni, alle persone coinvolte nell'esercizio degli UAS e nelle operazioni degli aeromobili senza equipaggio.
- (5) Le norme e le procedure applicabili alle operazioni UAS dovrebbero essere proporzionate alla natura e al rischio dell'operazione o dell'attività e adattate alle caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati e alle caratteristiche dell'area operativa, come la densità di popolazione, le caratteristiche della superficie e la presenza di edifici.
- (6) Dovrebbero essere utilizzati criteri del livello di rischio e altri criteri per definire tre categorie di operazioni: le categorie «aperta», «specifica» e «certificata».
- (7) Alle operazioni UAS dovrebbero essere applicabili requisiti di attenuazione dei rischi proporzionati al livello di rischio in questione, alle caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati e alle caratteristiche dell'area operativa.
- (8) Per le operazioni nella categoria «aperta», che dovrebbe includere le operazioni che presentano i rischi più bassi, non dovrebbero essere necessari UAS soggetti a procedure standard di conformità aeronautica, ma tali operazioni dovrebbero essere effettuate utilizzando le classi di UAS definite nel regolamento delegato (UE) 2019/945 ⁽²⁾.
- (9) Le operazioni nella categoria «specifica» dovrebbero comprendere altri tipi di operazioni che presentano un rischio più elevato e per le quali dovrebbe essere effettuata una valutazione dei rischi approfondita al fine di indicare quali requisiti siano necessari per garantire la sicurezza delle operazioni.

⁽¹⁾ GUL 212 del 22.8.2018, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)



- (10) Un sistema di dichiarazioni degli operatori dovrebbe agevolare l'applicazione del presente regolamento in caso di operazioni a basso rischio effettuate nella categoria «specifica», per la quale è stato definito uno scenario standard con misure di attenuazione dettagliate.
- (11) Le operazioni nella categoria «certificata» dovrebbero, in linea di principio, essere soggette alle norme sulla certificazione dell'operatore e al rilascio di licenze ai piloti remoti in aggiunta alla certificazione dell'aeromobile a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945.
- (12) Sebbene obbligatorio per la categoria «certificata», anche per la categoria «specifica» potrebbe essere richiesto un certificato rilasciato dalle autorità competenti per l'esercizio di un aeromobile senza equipaggio, per il personale, compresi i piloti remoti e le organizzazioni coinvolti in tali attività, o per l'aeromobile a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945.
- (13) Dovrebbero essere stabilite norme e procedure per la marcatura e l'identificazione degli aeromobili senza equipaggio e per l'immatricolazione degli operatori di aeromobili senza equipaggio o di aeromobili senza equipaggio certificati.
- (14) È opportuno immatricolare gli operatori di aeromobili senza equipaggio se utilizzano aeromobili senza equipaggio che, in caso di impatto, possono trasferire all'essere umano un'energia cinetica superiore a 80 Joule o il cui esercizio presenta rischi per la riservatezza, la protezione dei dati personali, la sicurezza o l'ambiente.
- (15) Gli studi hanno dimostrato che gli aeromobili senza equipaggio con una massa al decollo pari o superiore a 250 g comporterebbero rischi per la sicurezza e pertanto gli operatori UAS di tali aeromobili senza equipaggio dovrebbero essere tenuti a immatricolarsi per l'esercizio di tali aeromobili nella categoria «aperta».
- (16) In considerazione dei rischi per la riservatezza e la protezione dei dati personali, gli operatori di aeromobili senza equipaggio dovrebbero essere immatricolati se utilizzano aeromobili senza equipaggio dotati di sensori in grado di raccogliere dati personali. Tuttavia ciò non dovrebbe avvenire quando l'aeromobile senza equipaggio è considerato un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli ⁽³⁾.
- (17) Le informazioni relative all'immatricolazione degli aeromobili senza equipaggio certificati e degli operatori di aeromobili senza equipaggio che sono soggetti a un requisito di immatricolazione dovrebbero essere conservate in sistemi nazionali di immatricolazione digitali, armonizzati e interoperabili e che consentano alle autorità competenti di accedere a tali informazioni e di scambiarle tra loro. I meccanismi volti a garantire l'interoperabilità dei registri nazionali di cui al presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate le norme applicabili al futuro repertorio di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139.
- (18) Conformemente all'articolo 56, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1139, il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire regole nazionali per subordinare a determinate condizioni l'esercizio di aeromobili senza equipaggio per ragioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, quali la pubblica sicurezza o la protezione della riservatezza e dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione.
- (19) I sistemi nazionali di immatricolazione dovrebbero rispettare il pertinente diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali, e le informazioni conservate in detti sistemi d'immatricolazione dovrebbero essere facilmente accessibili ⁽⁴⁾.
- (20) Gli operatori e i piloti remoti UAS dovrebbero assicurarsi di essere adeguatamente informati in merito alle norme nazionali e dell'Unione applicabili alle operazioni previste, in particolare in materia di sicurezza, anche intesa come security, tutela della riservatezza, protezione dei dati, responsabilità civile, assicurazione e protezione dell'ambiente.
- (21) Alcune zone, quali quelle che ospitano ospedali, assembramenti di persone, impianti e strutture come istituti di pena o impianti industriali, autorità governative centrali e locali, aree naturali protette o determinati elementi delle infrastrutture di trasporto, possono essere particolarmente sensibili per alcuni o per tutti i tipi di operazioni UAS. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di stabilire regole nazionali per subordinare a determinate condizioni l'esercizio di aeromobili senza equipaggio per ragioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, quali la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza o la protezione della riservatezza e dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione.

⁽³⁾ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



- (22) Il rumore e le emissioni degli aeromobili senza equipaggio dovrebbero essere ridotti al minimo tenendo conto delle condizioni operative e delle diverse caratteristiche specifiche, come la densità di popolazione, dei singoli Stati membri in cui il rumore e le emissioni destano preoccupazione. Al fine di agevolare l'accettazione sociale delle operazioni UAS, il regolamento delegato (UE) 2019/945 include il livello massimo di rumore per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio nelle vicinanze di persone durante operazioni nella categoria «aperta». La categoria «specifica» comprende un requisito in base al quale l'operatore è tenuto a elaborare orientamenti per i suoi piloti remoti affinché tutte le operazioni siano effettuate in modo da ridurre al minimo il disturbo a persone e animali.
- (23) È opportuno che i certificati nazionali in vigore siano adattati ai certificati conformi ai requisiti del presente regolamento.
- (24) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno stabilire adeguate misure transitorie. In particolare, gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo prima che si applichi il presente regolamento.
- (25) Il nuovo quadro normativo per le operazioni UAS dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi applicabili in materia di protezione dell'ambiente e della natura derivanti dal diritto nazionale o dell'Unione.
- (26) Sebbene sia in fase di sviluppo il sistema «U-space», che comprende le infrastrutture, i servizi e le procedure per garantire la sicurezza delle operazioni UAS e ne sostiene l'integrazione nel sistema dell'aviazione, il presente regolamento dovrebbe già comprendere i requisiti per l'attuazione dei tre fondamenti del sistema «U-space», vale a dire l'immatricolazione, la geo-consapevolezza e l'identificazione a distanza, che dovranno essere ulteriormente completati.
- (27) Dato che gli aeromodelli sono considerati UAS e considerato il buon livello di sicurezza dimostrato dall'esercizio degli aeromodelli presso i club e le associazioni, è opportuno garantire una transizione fluida dai diversi sistemi nazionali al nuovo quadro normativo dell'Unione, in modo tale che i club e le associazioni di aeromodellismo possano continuare ad operare come fanno attualmente, tenendo conto delle migliori prassi esistenti negli Stati membri.
- (28) Inoltre, considerando il buon livello di sicurezza raggiunto dagli aeromobili di classe C4 di cui all'allegato del presente regolamento, le operazioni a basso rischio di tali aeromobili dovrebbero poter essere condotte nella categoria «aperta». Tali aeromobili, spesso utilizzati da operatori di aeromodelli, sono più semplici rispetto ad altre classi di aeromobili senza equipaggio e pertanto non dovrebbero essere soggetti a requisiti tecnici sproporzionati.
- (29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per l'esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.


Articolo 2

Definizioni


Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1139.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «sistema di aeromobili senza equipaggio» («UAS»): un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;
- 2) «operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio» («operatore UAS»): ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;
- 3) «assembramenti di persone»: raduni di persone in cui è impossibile disperdersi a causa dell'elevata densità dei presenti;



- 4) «zona geografica unica dell'UAS»: una porzione di spazio aereo stabilita dall'autorità competente che agevola, limita o esclude le operazioni UAS al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all'ambiente derivanti dalle operazioni UAS;
- 5) «solidità»: la proprietà delle misure di attenuazione che risulta dalla combinazione della maggiore sicurezza fornita dalle misure di attenuazione e il livello di garanzia e di integrità che tale maggiore sicurezza ha conseguito;
- 6) «scenario standard»: un tipo di operazione UAS appartenente alla categoria «specificata», come definito nell'appendice 1 dell'allegato, per il quale è stato individuato un elenco preciso di misure di attenuazione, in modo tale che l'autorità competente possa considerarsi soddisfatta delle dichiarazioni in cui gli operatori comunicano che applicheranno le misure di attenuazione al momento dell'esecuzione di questo tipo di operazioni;
- 7) «operazione entro la distanza di visibilità» («VLOS», *visual line of sight*): un tipo di operazione UAS in cui il pilota remoto è in grado di mantenere un contatto visivo costante e senza l'aiuto di strumenti con l'aeromobile senza equipaggio, consentendo al pilota remoto di controllare la traiettoria di volo dell'aeromobile senza equipaggio rispetto ad altri aeromobili, a persone e a ostacoli al fine di evitare collisioni;
- 8) «operazione oltre la distanza di visibilità» («BVLOS», *beyond visual line of sight*): un tipo di operazione UAS che non è condotta in VLOS;
- 9) «certificato di operatore di UAS leggero» («LUC»): un certificato rilasciato da un'autorità competente a un operatore UAS, come indicato nella parte C dell'allegato;
- 10) «club o associazione di aeromodellismo»: un'organizzazione legalmente stabilita in uno Stato membro al fine di effettuare voli per motivi di svago, esibizioni di volo, attività sportive o gare utilizzando UAS;
- 11) «merci pericolose»: articoli o sostanze in grado di costituire un rischio per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente in caso di incidente, trasportati dagli aeromobili senza equipaggio come carico utile, tra cui in particolare:
 - a) esplosivi (pericolo di esplosione di massa, pericolo di proiezione e spostamento d'aria, leggero pericolo di spostamento d'aria, grave rischio di incendio, agenti esplosivi, esplosivi estremamente insensibili);
 - b) gas (gas infiammabile, gas non infiammabile, gas tossico, ossigeno, pericolo di inalazione);
 - c) liquidi infiammabili (liquidi infiammabili; combustibile, olio combustibile, benzina);
 - d) solidi infiammabili (solidi infiammabili, solidi spontaneamente infiammabili, pericolosi quando umidi);
 - e) agenti ossidanti e perossidi organici;
 - f) sostanze tossiche e infettanti (veleno, pericolo biologico);
 - g) sostanze radioattive;
 - h) sostanze corrosive;
- 12) «carico utile»: ogni strumento, meccanismo, equipaggiamento, parte, apparato, annesso o accessorio, comprese le apparecchiature di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non utilizzato o destinato a essere utilizzato per l'esercizio o il controllo di un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
- 13) «identificazione diretta a distanza»: un sistema che garantisce la trasmissione locale di informazioni relative ad un aeromobile senza equipaggio in esercizio, compresa la marcatura dell'aeromobile senza equipaggio, in modo che tali informazioni possano essere ottenute senza accesso fisico agli aeromobili senza equipaggio;
- 14) «modalità follow me»: una modalità di funzionamento di un UAS in cui l'aeromobile senza equipaggio segue costantemente il pilota remoto entro un raggio prestabilito;
- 15) «geo-consapevolezza»: una funzione che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, rileva potenziali violazioni delle limitazioni dello spazio aereo e invia un segnale di allarme al pilota remoto, affinché possa adottare misure immediate ed efficaci per evitare tale violazione;
- 16) «UAS costruito da privati»: UAS assemblati o fabbricati per l'uso personale del fabbricante, esclusi gli UAS assemblati a partire da insiemi di parti immessi sul mercato come kit pronti da assemblare;
- 17) «operazione autonoma»: un'operazione durante la quale un aeromobile senza equipaggio opera senza che il pilota remoto sia in grado di intervenire;
- 18) «persone non coinvolte»: persone che non partecipano all'operazione UAS o che non sono a conoscenza delle istruzioni e delle precauzioni di sicurezza fornite dall'operatore UAS;
- 19) «messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;



- 20) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 21) «area di terra controllata»: l'area di terra in cui viene utilizzato l'UAS e all'interno della quale l'operatore UAS può garantire che siano presenti solo le persone coinvolte;
- 22) «massa massima al decollo» («MTOM»): la massa massima dell'aeromobile senza equipaggio, compreso il carico utile e il carburante, quale definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è consentito l'esercizio dell'aeromobile senza equipaggio;
- 23) «alianti senza equipaggio»: un aeromobile senza equipaggio sorretto in volo dalla reazione dinamica dell'aria a contatto con le sue superfici di portanza fisse, il cui volo libero non è dipendente da un motore. Esso può essere dotato di motore da utilizzare in caso di emergenza.

Articolo 3

Categorie di operazioni UAS

Le operazioni UAS sono suddivise nelle categorie «aperta», «specificata» o «certificata» definite rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6, soggette alle seguenti condizioni:

- a) le operazioni UAS nella categoria «aperta» non sono soggette ad autorizzazione operativa preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte dell'operatore UAS prima che l'operazione abbia luogo;
- b) le operazioni UAS nella categoria «specificata» necessitano di un'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 o di un'autorizzazione ricevuta conformemente all'articolo 16 o, nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di una dichiarazione che deve essere presentata da un operatore UAS;
- c) le operazioni UAS nella categoria «certificata» necessitano della certificazione dell'UAS a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945, della certificazione dell'operatore e, se del caso, della licenza del pilota remoto.

Articolo 4

Categoria «aperta» delle operazioni UAS

1. Le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «aperta» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) l'UAS appartiene a una delle classi stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/945 o è stato costruito da privati o soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20;
- b) l'aeromobile senza equipaggio ha una massa massima al decollo inferiore a 25 kg;
- c) il pilota remoto garantisce che l'aeromobile senza equipaggio sia mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e che non sorvoli assembramenti di persone;
- d) il pilota remoto mantiene l'aeromobile senza equipaggio in VLOS in qualsiasi momento, tranne in caso di volo in modalità follow me o in caso di utilizzo di un osservatore dell'aeromobile senza equipaggio, come specificato nella parte A dell'allegato;
- e) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre, salvo in caso di sorvolo di un ostacolo, come specificato nella parte A dell'allegato;
- f) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale;

2. Le operazioni UAS nella categoria «aperta» sono suddivise in tre sottocategorie, conformemente ai requisiti di cui alla parte A dell'allegato.


Articolo 5

Categoria «specificata» delle operazioni UAS

1. Se uno dei requisiti di cui all'articolo 4 o alla parte A dell'allegato non è soddisfatto, l'operatore UAS è tenuto a ottenere dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'UAS è immatricolato un'autorizzazione operativa a norma dell'articolo 12.

2. La domanda di autorizzazione operativa presentata all'autorità competente a norma dell'articolo 12 è corredata di una valutazione dei rischi effettuata dall'operatore in conformità all'articolo 11, comprendente le adeguate misure di attenuazione.

3. Conformemente alla parte B, punto UAS.SPEC.040, dell'allegato, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione operativa se ritiene che i rischi operativi siano adeguatamente attenuati in conformità all'articolo 12.



4. L'autorità competente specifica se l'autorizzazione operativa riguarda:
- l'approvazione di una singola operazione o di una serie di operazioni per cui sono specificati il tempo e/o il luogo. L'autorizzazione operativa include l'elenco preciso delle misure di attenuazione corrispondenti;
 - l'approvazione di un LUC, conformemente alla parte C dell'allegato.
5. Qualora l'operatore UAS presenti una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione, in conformità alla parte B, punto UAS.SPEC.020, dell'allegato, per un'operazione conforme a uno scenario standard, come definito nell'appendice 1 di tale allegato, l'operatore UAS non è tenuto a ottenere un'autorizzazione operativa in conformità ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e si applica la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
6. Non è richiesta un'autorizzazione o una dichiarazione operativa per:
- gli operatori UAS che possiedono un LUC con privilegi adeguati in conformità al punto UAS.LUC.060 dell'allegato;
 - le operazioni effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ottenuto un'autorizzazione in conformità all'articolo 16.

Articolo 6

Categoria «certificata» delle operazioni UAS

1. Le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «certificata» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- l'UAS è certificato a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/945; e
 - l'operazione è effettuata in una delle seguenti condizioni:
 - è previsto il sorvolo di assembramenti di persone;
 - è previsto il trasporto di persone;
 - è previsto il trasporto di merci pericolose che può comportare un rischio elevato per terzi in caso di incidente.
2. Le operazioni UAS sono inoltre classificate come operazioni UAS nella categoria «certificata» se l'autorità competente, sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 11, ritiene che il rischio dell'operazione non possa essere adeguatamente attenuato senza la certificazione dell'UAS e dell'operatore UAS e, se del caso, senza rilasciare una licenza al pilota remoto.

Articolo 7

Norme e procedure per l'esercizio degli UAS

1. Le operazioni UAS nella categoria «aperta» sono conformi alle limitazioni operative di cui alla parte A dell'allegato.
2. Le operazioni UAS nella categoria «specifica» sono conformi alle limitazioni operative stabilite nell'autorizzazione operativa di cui all'articolo 12 o nell'autorizzazione di cui all'articolo 16, o in uno scenario standard definito nell'appendice 1 dell'allegato, come dichiarato dall'operatore UAS.

Il presente paragrafo non si applica se l'operatore UAS dispone di un LUC con privilegi adeguati.

Le operazioni UAS nella categoria «specifica» sono soggette ai requisiti operativi applicabili di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione ⁽ⁱ⁾.

⁽ⁱ⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).



3. Le operazioni UAS nella categoria «certificata» sono soggette ai requisiti operativi applicabili di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e ai regolamenti (UE) n. 965/2012 ⁽⁶⁾ e (UE) n. 1332/2011 ⁽⁷⁾ della Commissione.

Articolo 8

Norme e procedure relative alla competenza dei piloti remoti

1. I piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «aperta» soddisfano i requisiti di competenza cui alla parte A dell'allegato.
2. I piloti remoti che utilizzano UAS in operazioni nella categoria «specificata» soddisfano i requisiti di competenza stabiliti nell'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente o nello scenario standard di cui all'appendice 1 dell'allegato o come definito dal LUC e sono in possesso almeno delle seguenti competenze:
 - a) capacità di applicare procedure operative (procedure normali, di contingenza e di emergenza, pianificazione del volo, ispezioni pre-volo e post-volo);
 - b) capacità di gestire la comunicazione aeronautica;
 - c) capacità di gestire la traiettoria di volo e l'automazione degli aeromobili senza equipaggio;
 - d) capacità di leadership, predisposizione al lavoro di squadra e all'autogestione;
 - e) capacità di risolvere problemi e prendere decisioni;
 - f) coscienza situazionale;
 - g) capacità di gestione del carico di lavoro;
 - h) capacità di coordinare o di delegare, a seconda dei casi.
3. I piloti remoti che operano nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo soddisfano i requisiti minimi di competenza definiti nell'autorizzazione rilasciata in conformità all'articolo 16.


Articolo 9

Età minima per i piloti remoti

1. L'età minima per i piloti remoti che gestiscono un UAS in operazioni nella categoria «aperta» e «specificata» è di 16 anni.
2. Non è richiesta un'età minima per i piloti remoti che:
 - a) operano nella sottocategoria A1, come specificato nell'allegato, parte A, del presente regolamento, con UAS di classe C0 di cui all'allegato, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/945, che è da ritenersi un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE;
 - b) utilizzano UAS costruiti da privati con una massa massima al decollo inferiore a 250 g;
 - c) operano sotto la supervisione diretta di un pilota remoto che rispetta le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 8.
3. Gli Stati membri possono abbassare l'età minima seguendo un approccio basato sul rischio e tenendo conto dei rischi specifici associati alle operazioni nel loro territorio:
 - a) di un massimo di 4 anni per i piloti remoti che operano nella categoria «aperta»;
 - b) di un massimo di 2 anni per i piloti remoti che operano nella categoria «specificata».
4. Se uno Stato membro abbassa l'età minima per i piloti remoti, questi ultimi sono autorizzati a utilizzare un UAS solo nel territorio di tale Stato membro.
5. Nell'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 16, gli Stati membri possono stabilire un'età minima diversa per i piloti remoti che operano nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20).



Articolo 10


Norme e procedure per l'aeronavigabilità degli UAS

Gli UAS utilizzati nelle operazioni di cui al presente regolamento soddisfano i requisiti tecnici nonché le norme e le procedure per l'aeronavigabilità definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2018/1139, ad eccezione degli UAS costruiti da privati o utilizzati per operazioni di cui all'articolo 16 o che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 20.

Articolo 11

Norme per la valutazione dei rischi operativi

1. Una valutazione dei rischi operativi:
 - a) descrive le caratteristiche dell'operazione UAS;
 - b) propone obiettivi di sicurezza operativa adeguati;
 - c) individua i rischi dell'operazione sia a terra che in volo tenendo conto di quanto segue:
 - i. la misura in cui terzi o beni a terra possano essere messi in pericolo dall'attività;
 - ii. la complessità, le prestazioni e le caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati;
 - iii. lo scopo del volo, il tipo di UAS, la probabilità di collisione con altri aeromobili e la classe dello spazio aereo utilizzato;
 - iv. il tipo, la portata e la complessità dell'operazione o dell'attività UAS, inclusi, se del caso, le dimensioni e il tipo di traffico gestito dall'organizzazione o dalla persona responsabile;
 - v. la misura in cui le persone interessate dai rischi dell'operazione UAS siano in grado valutare tali rischi ed esercitare un controllo sui medesimi;
 - d) individua una serie di possibili misure di attenuazione dei rischi;
 - e) determina il livello necessario di solidità delle misure di attenuazione selezionate in modo che l'operazione possa essere condotta in condizioni di sicurezza.
2. La descrizione dell'operazione UAS comprende almeno i seguenti elementi:
 - a) la natura delle attività svolte;
 - b) l'ambiente operativo e l'area geografica dell'operazione prevista, in particolare la popolazione sorvolata, l'orografia, i tipi di spazio aereo, il volume di spazio aereo in cui avrà luogo l'operazione e quale volume di spazio aereo è mantenuto come necessaria area tampone di rischio, compresi i requisiti operativi per le zone geografiche;
 - c) la complessità dell'operazione, in particolare per quanto riguarda la pianificazione e l'esecuzione, le competenze, l'esperienza e la composizione del personale nonché i mezzi tecnici necessari per condurre l'operazione;
 - d) le caratteristiche tecniche dell'UAS, comprese le sue prestazioni in considerazione delle condizioni dell'operazione prevista e, se del caso, il suo numero di immatricolazione;
 - e) la competenza del personale per lo svolgimento dell'operazione, compresa la sua composizione, il suo ruolo, le sue responsabilità, il suo addestramento e la sua esperienza recente.
3. La valutazione propone un livello obiettivo di sicurezza equivalente al livello di sicurezza dell'aviazione con equipaggio, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'operazione UAS.
4. L'individuazione dei rischi comprende la determinazione di tutti i seguenti elementi:
 - a) il rischio a terra non attenuato generato dall'operazione tenendo conto del tipo di operazione e delle condizioni in cui si svolge l'operazione, compresi almeno i seguenti criteri:
 - i. VLOS o BVLOS;
 - ii. densità della popolazione nelle aree sorvolate;
 - iii. sorvolo di assembramenti di persone;
 - iv. caratteristiche della dimensione degli aeromobili senza equipaggio;




- b) il rischio aereo non attenuato generato dall'operazione tenendo conto di tutti i seguenti elementi:
- i. il volume esatto dello spazio aereo in cui avrà luogo l'operazione, più il volume di spazio aereo necessario per le procedure di contingenza;
 - ii. la classe dello spazio aereo;
 - iii. l'impatto sul restante traffico aereo e sulla gestione del traffico aereo (ATM) e in particolare:
 - l'altitudine dell'operazione;
 - se l'operazione ha luogo in uno spazio aereo controllato o non controllato;
 - se l'operazione ha luogo in un ambiente aeroportuale o non aeroportuale;
 - se lo spazio aereo sovrasta un ambiente urbano o una zona rurale;
 - la separazione dal restante traffico aereo.
5. Nell'individuare le eventuali misure di attenuazione necessarie per conseguire il livello obiettivo di sicurezza proposto si prendono in considerazione le seguenti possibilità:
- a) misure di contenimento per le persone a terra;
 - b) limitazioni operative strategiche all'operazione UAS, in particolare:
 - i. limitazione dei volumi geografici nel luogo in cui viene effettuata l'operazione;
 - ii. limitazione della durata o della fascia oraria in cui si svolge l'operazione;
 - c) misure di attenuazione strategiche, adottando regole di volo comuni o utilizzando struttura e servizi comuni dello spazio aereo;
 - d) capacità di far fronte a eventuali condizioni operative sfavorevoli;
 - e) fattori organizzativi, quali le procedure operative e di manutenzione elaborate dall'operatore UAS e le procedure di manutenzione conformi al manuale d'uso del fabbricante;
 - f) livello di competenza e di esperienza del personale addetto alla sicurezza del volo;
 - g) rischio di errore umano nell'applicazione delle procedure operative;
 - h) caratteristiche progettuali e prestazioni dell'UAS, in particolare:
 - i. la disponibilità di mezzi per attenuare i rischi di collisione;
 - ii. la disponibilità di sistemi che limitano l'energia all'impatto o la frangibilità dell'aeromobile senza equipaggio;
 - iii. la conformità del progetto dell'UAS alle norme riconosciute e a criteri di progettazione *fail-safe* (sicuro in caso di guasto).
6. La solidità delle misure di attenuazione proposte deve essere valutata al fine di determinare se queste siano commisurate agli obiettivi di sicurezza e ai rischi dell'operazione prevista, in particolare per garantire che ogni fase dell'operazione sia sicura.

Articolo 12

Autorizzazione delle operazioni nella categoria «specifica»

1. L'autorità competente effettua una valutazione dei rischi e della solidità delle misure di attenuazione proposte dall'operatore UAS al fine di mantenere la sicurezza dell'operazione UAS in tutte le fasi del volo.
2. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione operativa quando la valutazione conclude che:
 - a) gli obiettivi di sicurezza operativa tengono conto dei rischi dell'operazione;
 - b) la combinazione di misure di attenuazione riguardanti le condizioni operative per lo svolgimento delle operazioni, la competenza del personale coinvolto e le caratteristiche tecniche degli aeromobili senza equipaggio sono adeguate e sufficientemente solide da mantenere la sicurezza dell'operazione in considerazione dei rischi a terra e in volo individuati;
 - c) l'operatore UAS ha fornito una dichiarazione in cui si conferma che l'operazione prevista è conforme alle norme nazionali e dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza, la protezione dei dati, la responsabilità civile, l'assicurazione, la sicurezza e la protezione dell'ambiente.
3. Se l'operazione non è ritenuta sufficientemente sicura, l'autorità competente ne informa il richiedente, motivando il suo rifiuto di rilasciare l'autorizzazione operativa.




4. L'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente specifica:
 - a) l'ambito dell'autorizzazione;
 - b) le condizioni «specifiche» che si applicano:
 - i. all'operazione UAS e alle limitazioni operative;
 - ii. alla competenza richiesta all'operatore UAS e, se del caso, ai piloti remoti;
 - iii. alle caratteristiche tecniche dell'UAS, compresa, se del caso, la certificazione dell'UAS;
 - c) le seguenti informazioni:
 - i. il numero di immatricolazione dell'operatore UAS e le caratteristiche tecniche dell'UAS;
 - ii. un riferimento alla valutazione dei rischi operativi effettuata dall'operatore UAS;
 - iii. le limitazioni operative e le condizioni dell'operazione;
 - iv. le misure di attenuazione che l'operatore UAS deve applicare;
 - v. il luogo o i luoghi in cui l'operazione è autorizzata e qualsiasi altro luogo in uno Stato membro conformemente all'articolo 13;
 - vi. tutti i documenti e le registrazioni pertinenti per il tipo di operazione e il tipo di eventi che dovrebbero essere segnalati in aggiunta a quelli definiti nel regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
5. Al ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, l'autorità competente:
 - a) verifica che tale dichiarazione contenga tutti gli elementi di cui al punto UAS.SPEC.020, paragrafo 2, dell'allegato;
 - b) in caso positivo, fornisce all'operatore UAS, senza indebito ritardo, una conferma del ricevimento e della completezza della dichiarazione, in modo che l'operatore possa avviare l'operazione.

Articolo 13

Operazioni transfrontaliere o operazioni condotte al di fuori dello stato di immatricolazione

1. Qualora intenda effettuare un'operazione nella categoria «specificata» per la quale è già stata rilasciata un'autorizzazione operativa in conformità all'articolo 12, e che è destinata a svolgersi in tutto o in parte nello spazio aereo di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di immatricolazione, l'operatore UAS presenta all'autorità competente dello Stato membro in cui è prevista l'operazione una domanda comprendente le seguenti informazioni:
 - a) una copia dell'autorizzazione operativa rilasciata all'operatore UAS in conformità all'articolo 12; e
 - b) il luogo o i luoghi in cui si svolgerà l'operazione prevista, comprese, se necessario, le misure di attenuazione aggiornate per far fronte ai rischi individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), specifici dello spazio aereo, del terreno, delle caratteristiche della popolazione e delle condizioni climatiche locali.
2. Al ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è prevista l'operazione effettua senza indebito ritardo una valutazione della stessa e fornisce all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione e all'operatore UAS una conferma del fatto che le misure di attenuazione aggiornate di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soddisfacenti ai fini dell'operazione da effettuarsi nel luogo previsto. Ricevuta tale conferma, l'operatore UAS può avviare l'operazione prevista e lo Stato membro di immatricolazione registra nell'autorizzazione operativa rilasciata in conformità all'articolo 12 le misure di attenuazione aggiornate che l'operatore UAS deve applicare.
3. Qualora intenda effettuare un'operazione nella categoria «specificata» per la quale è già stata concessa un'autorizzazione operativa in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, e che è destinata a svolgersi in tutto o in parte nello spazio aereo di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di immatricolazione, l'operatore UAS presenta all'autorità competente dello Stato membro in cui è prevista l'operazione una copia della dichiarazione presentata allo Stato membro di immatricolazione, nonché una copia della conferma del ricevimento e della completezza di tale dichiarazione.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GUL 122 del 24.4.2014, pag. 18).



Articolo 14

Immatricolazione di operatori UAS e di UAS certificati

1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono aggiornati sistemi di immatricolazione accurati per gli UAS il cui progetto è soggetto a certificazione e per gli operatori UAS le cui operazioni possono presentare un rischio per la sicurezza, anche in termini di security, la tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali o dell'ambiente.

2. I sistemi di immatricolazione degli operatori UAS prevedono campi destinati all'introduzione e allo scambio delle seguenti informazioni:

- a) il nome completo e la data di nascita per le persone fisiche, e la denominazione e il numero di identificazione per le persone giuridiche;
- b) l'indirizzo degli operatori UAS;
- c) il loro indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;
- d) il numero della polizza assicurativa per l'UAS, se previsto dal diritto nazionale o dell'Unione;
- e) la conferma da parte delle persone giuridiche della seguente dichiarazione: «Tutti i membri del personale direttamente coinvolti nelle operazioni sono in possesso delle competenze necessarie a svolgere i loro compiti e l'UAS sarà utilizzato solo da piloti remoti con un adeguato livello di competenza»;
- f) le autorizzazioni operative e i LUC di cui si è in possesso e le dichiarazioni seguite da una conferma in conformità all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b).

3. I sistemi di immatricolazione degli aeromobili senza equipaggio il cui progetto è soggetto a certificazione prevedono campi destinati all'introduzione e allo scambio delle seguenti informazioni:

- a) denominazione del fabbricante;
- b) designazione del fabbricante dell'aeromobile senza equipaggio;
- c) numero di serie dell'aeromobile senza equipaggio;
- d) nome completo, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono della persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l'aeromobile senza equipaggio.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di immatricolazione siano digitali e interoperabili e consentano l'accesso e lo scambio reciproco di informazioni tramite il repertorio di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139.

5. Gli operatori UAS sono tenuti a immatricolarsi:

- a) quando operano nell'ambito della categoria «aperta» utilizzando uno dei seguenti aeromobili senza equipaggio:
 - i. aeromobili senza equipaggio aventi MTOM pari o superiore a 250 g o che, in caso di impatto, possono trasferire al corpo umano un'energia cinetica superiore a 80 Joule;
 - ii. aeromobili senza equipaggio dotati di un sensore in grado di rilevare dati personali, a meno che non sia conforme alla direttiva 2009/48/CE;
- b) quando operano nell'ambito della categoria «specifica» utilizzando aeromobili senza equipaggio aventi qualsiasi massa.

6. Gli operatori UAS sono tenuti a immatricolarsi nello Stato membro in cui risiedono (persone fisiche) o in cui hanno la sede principale (persone giuridiche) e garantiscono che le loro informazioni di immatricolazione siano accurate. Un operatore UAS non può essere immatricolato in più di uno Stato membro alla volta.

Gli Stati membri rilasciano un numero di immatricolazione digitale unico per gli operatori UAS e per gli UAS che richiedono l'immatricolazione, al fine di consentirne l'identificazione individuale.

Il numero di immatricolazione per gli operatori UAS è stabilito sulla base di norme a sostegno dell'interoperabilità dei sistemi di immatricolazione.

7. Il proprietario di un aeromobile senza equipaggio il cui progetto è soggetto a certificazione è tenuto a immatricolare tale aeromobile senza equipaggio.

Le marche di nazionalità e immatricolazione di un aeromobile senza equipaggio devono essere definite in linea con l'allegato 7 dell'ICAO. Un aeromobile senza equipaggio non può essere immatricolato in più di uno Stato membro alla volta.

8. Gli operatori UAS espongono il loro numero di immatricolazione su ogni aeromobile senza equipaggio che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5.



*Articolo 15***Condizioni operative per le zone geografiche UAS**


1. Nel definire le zone geografiche per motivi di sicurezza, anche in termini di security, tutela della riservatezza o dell'ambiente, gli Stati membri possono:
 - a) vietare alcune o tutte le operazioni UAS, richiedere particolari condizioni per alcune o per tutte le operazioni UAS o richiedere un'autorizzazione operativa preventiva per alcune o per tutte le operazioni UAS;
 - b) sottoporre le operazioni UAS a norme ambientali specifiche;
 - c) consentire l'accesso solo a determinate classi di UAS;
 - d) consentire l'accesso solo a UAS dotati di determinate caratteristiche tecniche, in particolare sistemi di identificazione a distanza o di geo-consapevolezza.
2. Sulla base di una valutazione dei rischi effettuata dall'autorità competente, gli Stati membri possono designare determinate zone geografiche nelle quali le operazioni UAS sono esenti da uno o più requisiti della categoria «aperta».
3. Quando, a norma dei paragrafi 1 o 2, definiscono le zone geografiche UAS a fini di geo-consapevolezza, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle zone geografiche UAS, incluso il loro periodo di validità, siano rese pubbliche in un formato digitale unico e comune.

*Articolo 16***Operazioni UAS effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo**

1. Su richiesta di un club o di un'associazione di aeromodellismo, l'autorità competente può rilasciare un'autorizzazione per le operazioni UAS nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata conformemente a:
 - a) norme nazionali pertinenti;
 - b) procedure stabilite, struttura organizzativa e sistema di gestione del club o dell'associazione di aeromodellismo, garantendo che:
 - i. i piloti remoti che operano nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo siano informati delle condizioni e delle limitazioni definite nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
 - ii. i piloti remoti che operano nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo siano assistiti nel conseguimento della competenza minima necessaria per utilizzare l'UAS in condizioni di sicurezza e in conformità alle condizioni e alle limitazioni definite nell'autorizzazione;
 - iii. il club o l'associazione di aeromodellismo adottino misure adeguate qualora vengano informati del fatto che un pilota remoto che opera nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo non rispetta le condizioni e le limitazioni definite nell'autorizzazione e, se necessario, ne informano l'autorità competente;
 - iv. il club o l'associazione di aeromodellismo forniscano, su richiesta dell'autorità competente, la documentazione necessaria a fini di sorveglianza e monitoraggio.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica le condizioni in base alle quali possono svolgersi le operazioni effettuate nell'ambito di club o associazioni di aeromodellismo ed è limitata al territorio dello Stato membro in cui è rilasciata.
4. Gli Stati membri possono consentire a club e associazioni di aeromodellismo di immatricolare a loro nome i propri membri nei sistemi di immatricolazione istituiti a norma dell'articolo 14. In caso contrario, i membri dei club e delle associazioni di aeromodellismo sono tenuti a immatricolarsi conformemente all'articolo 14.

*Articolo 17***Designazione dell'autorità competente**

1. Ciascuno Stato membro designa una o più entità in qualità di autorità competente per i compiti di cui all'articolo 18.



2. Qualora designi più di un'entità come autorità competente, lo Stato membro:
- definisce chiaramente le aree di competenza di ciascuna autorità competente in termini di responsabilità;
 - istituisce un appropriato meccanismo di coordinamento tra tali entità al fine di garantire l'efficace sorveglianza di tutte le organizzazioni e le persone soggette al presente regolamento.

Articolo 18

Compiti dell'autorità competente


L'autorità competente è responsabile:

- dell'applicazione del presente regolamento;
- del rilascio, della sospensione o della revoca dei certificati degli operatori UAS e delle licenze dei piloti remoti che operano nell'ambito della categoria «certificata» delle operazioni UAS;
- del rilascio ai piloti remoti della prova di completamento di un esame online di conoscenza teorica conformemente ai punti UAS.OPEN.020 e UAS.OPEN.040 dell'allegato, e del rilascio, della modifica, della sospensione, della limitazione o della revoca dei certificati di competenza dei piloti remoti conformemente al punto UAS.OPEN.030 dell'allegato;
- del rilascio, della modifica, della sospensione, della limitazione o della revoca delle autorizzazioni operative e dei LUC, e della verifica della completezza delle dichiarazioni necessarie per effettuare operazioni UAS nell'ambito della categoria «specifica»;
- della conservazione di documenti, registri e relazioni riguardanti le autorizzazioni operative UAS, le dichiarazioni, i certificati di competenza dei piloti remoti e i LUC;
- della messa a disposizione in un formato digitale unico e comune delle informazioni sulle zone geografiche UAS individuate dagli Stati membri e definite all'interno dello spazio aereo nazionale dello Stato di tale autorità competente;
- del rilascio di una conferma del ricevimento e della completezza a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), o di una conferma a norma dell'articolo 13, paragrafo 2;
- dello sviluppo di un sistema di sorveglianza basato sul rischio per:
 - gli operatori UAS che hanno presentato una dichiarazione o sono in possesso di un'autorizzazione operativa o di un LUC;
 - i club e le associazioni di aeromodellismo in possesso di un'autorizzazione di cui all'articolo 16;
- delle operazioni diverse da quelle della categoria «aperta», stabilendo una pianificazione di audit basata sul profilo di rischio, sul livello di conformità e sulle prestazioni in materia di sicurezza degli operatori UAS che hanno presentato una dichiarazione o sono in possesso di un certificato rilasciato dall'autorità competente;
- delle operazioni diverse da quelle della categoria «aperta», effettuando ispezioni riguardanti gli operatori UAS che hanno presentato una dichiarazione o sono in possesso di un certificato rilasciato dall'autorità competente che effettua l'ispezione e che garantisce che gli operatori UAS e i piloti remoti rispettano il presente regolamento;
- dell'attuazione di un sistema volto a individuare ed esaminare i casi di inosservanza da parte degli operatori UAS che operano nell'ambito delle categorie «aperte» o «specifiche», segnalati conformemente all'articolo 19, paragrafo 2;
- della comunicazione agli operatori UAS di informazioni e orientamenti che promuovano la sicurezza delle operazioni UAS;
- dell'istituzione e dell'aggiornamento dei sistemi di immatricolazione per gli UAS il cui progetto è soggetto a certificazione e per gli operatori UAS le cui operazioni possono presentare un rischio per la sicurezza, anche in termini di security, la tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali o dell'ambiente.

Articolo 19

Informazioni in materia di sicurezza

- Le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di vigilanza e di controllo del mercato di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2019/945 cooperano nelle questioni relative alla sicurezza e stabiliscono le procedure per lo scambio efficace di informazioni in materia di sicurezza.
- Ogni operatore UAS segnala all'autorità competente qualsiasi evento correlato alla sicurezza e procede allo scambio di informazioni riguardanti il proprio UAS conformemente al regolamento (UE) n. 376/2014.



3. L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e le autorità competenti raccolgono, analizzano e pubblicano le informazioni di sicurezza relative alle operazioni UAS nel loro territorio in conformità all'articolo 119 del regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti di esecuzione.
4. Al ricevimento di qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, l'Agenzia e l'autorità competente adottano le misure necessarie al fine di affrontare eventuali problemi di sicurezza sulla base dei migliori dati e analisi disponibili, tenendo conto delle interdipendenze tra i vari settori della sicurezza aerea e tra la sicurezza aerea, la cibersicurezza e altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica.
5. Qualora adottate misure conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente o l'Agenzia ne informa immediatamente tutte le parti e le organizzazioni interessate che devono conformarsi a tali misure in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti di esecuzione.

Articolo 20

Disposizioni particolari concernenti l'uso di determinati UAS nella categoria «aperta»

I tipi di UAS ai sensi della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, che non sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 e che non sono costruiti da privati, possono continuare ad essere utilizzati alle seguenti condizioni, qualora siano immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022:

- a) nella sottocategoria A1, come definita nella parte A dell'allegato, a condizione che l'aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 250 g, compreso il carico utile;
- b) nella sottocategoria A3, come definita nella parte A dell'allegato, a condizione che l'aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, compreso il carburante e il carico utile.

Articolo 21

Adattamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati

1. Le autorizzazioni rilasciate agli operatori UAS, i certificati di competenza dei piloti remoti e le dichiarazioni effettuate dagli operatori UAS o i documenti equivalenti, rilasciati in base al diritto nazionale, restano in vigore fino al 1° luglio 2021.
2. Entro il 1° luglio 2021 gli Stati membri convertono i loro vigenti certificati di competenza dei piloti remoti e le loro vigenti autorizzazioni o dichiarazioni degli operatori UAS, o documentazione equivalente, compresi quelli rilasciati fino a quella data, in conformità al presente regolamento.
3. Fatto salvo l'articolo 14, le operazioni UAS effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo possono continuare ad essere effettuate in conformità alle pertinenti norme nazionali e senza un'autorizzazione a norma dell'articolo 16 fino al 1° luglio 2022.


Articolo 22

Disposizioni transitorie

Fatto salvo l'articolo 20, l'uso di UAS nella categoria «aperta» che non siano conformi ai requisiti dell'allegato, parti da 1 a 5, del regolamento delegato (UE) 2019/945 è consentito per un periodo transitorio di due anni a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, soggetto alle seguenti condizioni:

- a) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 500 g devono essere utilizzati conformemente ai requisiti operativi di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.020, paragrafo 1, dell'allegato da un pilota remoto con un livello di competenza definito dallo Stato membro interessato;
- b) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 2 kg devono essere utilizzati mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 metri dalle persone e i piloti remoti devono avere un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.030, paragrafo 2, dell'allegato;
- c) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo superiore a 2 kg e inferiore a 25 kg devono essere utilizzati rispettando i requisiti operativi di cui al punto UAS.OPEN.040, paragrafi 1 e 2, e i piloti remoti devono avere un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.020, paragrafo 4, lettera b), dell'allegato.

⁽⁹⁾ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GUL 218 del 13.8.2008, pag. 82).



Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.


2. L'articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dalla data in cui è modificata l'appendice 1 dell'allegato, in modo da contenere gli scenari standard applicabili. In conformità all'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri possono accettare dichiarazioni dagli operatori UAS sulla base di scenari standard nazionali, se tali scenari soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell'allegato fino a quando il presente regolamento non sia modificato in modo da includere lo scenario standard di cui all'appendice 1 dell'allegato.

3. L'articolo 15, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

OPERAZIONI UAS NELLE CATEGORIE «APERTA» E «SPECIFICA»

PARTE A

OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «APERTA»


UAS.OPEN.010 Disposizioni generali

- 1) La categoria «aperta» delle operazioni UAS è suddivisa in tre sottocategorie A1, A2 e A3, in base alle limitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e requisiti tecnici per gli UAS.
- 2) Qualora l'operazione UAS comporti che il volo di un aeromobile senza equipaggio parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, gli aeromobili senza equipaggio devono essere mantenuti entro una distanza di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adeguata alle caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne.
- 3) Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 metri, l'altezza massima dell'operazione UAS può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell'altezza dell'ostacolo su richiesta dell'entità responsabile dello stesso.
- 4) In deroga al punto 2, gli alianti senza equipaggio con MTOM inferiore a 10 kg, compreso il carico utile, possono essere fatti volare a una distanza superiore a 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre, a condizione che, in qualsiasi momento, l'aliante senza equipaggio non sia fatto volare ad un'altezza superiore a 120 metri al di sopra del pilota remoto.

UAS.OPEN.020 Operazioni UAS nella sottocategoria A1

Le operazioni UAS nella sottocategoria A1 devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- 1) per gli aeromobili senza equipaggio di cui al punto 5, lettera d), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto non consenta all'aeromobile senza equipaggio di sorvolare assembramenti di persone e che si possa ragionevolmente prevedere che non saranno effettuati sorvoli su persone non coinvolte. Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l'aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione;
- 2) nel caso di un aeromobile senza equipaggio di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto consenta all'aeromobile senza equipaggio di sorvolare persone non coinvolte, ma mai di sorvolare assembramenti di persone;
- 3) in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), quando è attiva la modalità follow me le operazioni devono essere effettuate fino a una distanza di 50 metri dal pilota remoto;
- 4) le operazioni devono essere effettuate da un pilota remoto:
 - a) che ha familiarità con il manuale d'uso fornito dal fabbricante dell'UAS;
 - b) nel caso di utilizzo di un aeromobile senza equipaggio di classe C1, come definita nell'allegato, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/945, che ha completato un corso di formazione online, seguito dal superamento di un esame di conoscenza teorica online, organizzato dall'autorità competente o da un'entità riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell'operatore UAS. L'esame deve comprendere 40 domande a scelta multipla distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:
 - i. sicurezza aerea;
 - ii. limitazioni dello spazio aereo;
 - iii. regolamentazione aeronautica;
 - iv. limitazioni delle prestazioni umane;
 - v. procedure operative;
 - vi. conoscenza generale dell'UAS;




- vii. riservatezza e protezione dei dati;
 - viii. assicurazione;
 - ix. security;
- 5) le operazioni devono essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:
- a) hanno una MTOM inferiore a 250 g, compreso il carico utile, e una velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s, nel caso di UAS costruiti da privati; o
 - b) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20, lettera a);
 - c) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell'allegato, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/945; o
 - d) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C1 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell'allegato, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota.

UAS.OPEN.030 Operazioni UAS nella sottocategoria A2

Le operazioni UAS nella sottocategoria A2 devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- 1) devono essere effettuate in modo che gli aeromobili senza equipaggio non sorvolino persone non coinvolte e che le operazioni UAS abbiano luogo a una distanza orizzontale sicura di almeno 30 metri da tali persone; il pilota remoto può ridurre la distanza di sicurezza orizzontale fino a un minimo di 5 metri dalle persone non coinvolte durante l'esercizio di un aeromobile senza equipaggio in cui sia attiva la funzione di modalità a bassa velocità e dopo una valutazione della situazione rispetto a:
 - a) condizioni meteorologiche,
 - b) prestazioni dell'aeromobile senza equipaggio,
 - c) separazione della zona sorvolata;
- 2) devono essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con il manuale d'uso fornito dal fabbricante dell'UAS e sia in possesso di un certificato di competenza di pilota remoto rilasciato dall'autorità competente o da un'entità riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell'operatore UAS. Tale certificato deve essere rilasciato dopo che il pilota ha soddisfatto tutte le seguenti condizioni nell'ordine indicato:
 - a) aver completato un corso di formazione online e superato l'esame di conoscenza teorica online di cui al paragrafo 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020;
 - b) aver completato un addestramento pratico autonomo nelle condizioni operative della sottocategoria A3 di cui ai paragrafi 1 e 2 del punto UAS.OPEN.040;
 - c) aver dichiarato il completamento dell'addestramento pratico autonomo di cui alla lettera b) e aver superato un ulteriore esame di conoscenza teorica online, organizzato dall'autorità competente o da un'entità riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione dell'operatore UAS. L'esame deve comprendere almeno 30 domande a scelta multipla volte a valutare le conoscenze del pilota remoto in merito alle misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra; tali domande devono essere distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:
 - i. meteorologia;
 - ii. prestazioni di volo degli UAS;
 - iii. misure di attenuazione tecniche e operative del rischio a terra;
- 3) devono essere effettuate con un aeromobile senza equipaggio che è contrassegnato come appartenenti alla classe C2 e soddisfa i requisiti di tale classe, quale definita nell'allegato, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2019/945, ed è utilizzato con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota.



UAS.OPEN.040 Operazioni UAS nella sottocategoria A3


Le operazioni UAS nella sottocategoria A3 devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- 1) essere effettuate in un'area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere a rischio nessuna persona non coinvolta entro i limiti dell'area in cui fa volare l'aeromobile senza equipaggio durante l'intero periodo dell'operazione UAS;
- 2) essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative;
- 3) essere effettuate da un pilota remoto che ha completato un corso di formazione online e ha superato l'esame di conoscenza teorica online di cui al paragrafo 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020;
- 4) essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:
 - a) hanno una MTOM inferiore a 25 kg, compreso il carico utile, nel caso di un UAS costruito da privati, o
 - b) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20, lettera b);
 - c) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C2 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell'allegato, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota; o
 - d) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C3 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell'allegato, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2019/945, e sono utilizzati con sistemi attivi e aggiornati di identificazione diretta a distanza e di geolocalizzazione remota; o
 - e) sono contrassegnati come appartenenti alla classe C4 e soddisfano i requisiti di tale classe, quale definita nell'allegato, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Responsabilità dell'operatore UAS

L'operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- 1) sviluppare procedure operative adeguate al tipo di operazione e ai rischi connessi;
- 2) garantire che tutte le operazioni utilizzino efficacemente lo spettro radio e ne sostengano l'uso efficiente al fine di evitare interferenze dannose;
- 3) designare un pilota remoto per ogni operazione UAS;
- 4) garantire che i piloti remoti e tutti gli altri membri del personale che svolgono un compito a sostegno delle operazioni abbiano familiarità con il manuale d'uso fornito dal fabbricante dell'UAS, e:
 - a) siano in possesso di una competenza adeguata nella sottocategoria delle operazioni UAS previste, conformemente ai punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 o UAS.OPEN.040, per lo svolgimento dei loro compiti o, per il personale diverso dal pilota remoto, abbiano completato un corso di formazione sul posto di lavoro sviluppato dall'operatore;
 - b) conoscano bene le procedure dell'operatore UAS;
 - c) abbiano ricevuto le informazioni pertinenti per l'operazione UAS prevista riguardo a qualsiasi zona geografica pubblicata dallo Stato membro dell'operazione in conformità all'articolo 15;
- 5) aggiornare le informazioni nel sistema di geosensibilizzazione, se del caso, in funzione del luogo in cui è prevista l'operazione;
- 6) in caso di operazioni con aeromobili senza equipaggio di una delle classi di cui alle parti da 1 a 5 del regolamento delegato (UE) 2019/945, garantire:
 - a) che l'UAS sia accompagnato dalla corrispondente dichiarazione UE di conformità, compreso il riferimento alla classe appropriata; e che
 - b) sugli aeromobili senza equipaggio sia apposta la relativa etichetta di identificazione della classe;
- 7) garantire, nel caso di un'operazione UAS nella sottocategoria A2 o A3, che tutte le persone coinvolte presenti nell'area dell'operazione siano state informate dei rischi e abbiano esplicitamente acconsentito a partecipare.




UAS.OPEN.060 Responsabilità del pilota remoto

- 1) Prima di avviare un'operazione UAS, il pilota remoto deve:
 - a) essere in possesso di una competenza adeguata nella sottocategoria delle operazioni UAS previste, conformemente ai punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 o UAS.OPEN.040, per lo svolgimento dei loro compiti e avere con sé un documento comprovante la competenza durante l'esercizio dell'UAS, ad eccezione dell'esercizio di aeromobili senza equipaggio di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), del punto UAS.OPEN.020;
 - b) ottenere informazioni aggiornate pertinenti per l'operazione UAS prevista riguardo a qualsiasi zona geografica pubblicata dallo Stato membro dell'operazione in conformità all'articolo 15;
 - c) rispettare l'ambiente operativo, verificare la presenza di ostacoli e, a meno che non operi nella sottocategoria A1 con un aeromobile senza equipaggio di cui al paragrafo 5, lettera a), b) o c), del punto UAS.OPEN.020, verificare la presenza di persone non coinvolte;
 - d) garantire che il sistema UAS sia in condizione di completare in sicurezza il volo previsto e, se del caso, verificare che l'identificazione diretta a distanza funzioni correttamente;
 - e) se l'UAS è dotato di un carico utile aggiuntivo, verificare che la sua massa non superi la MTOM definita dal fabbricante o il limite di MTOM della sua classe.
- 2) Durante il volo, il pilota remoto deve:
 - a) astenersi dallo svolgere i propri compiti sotto l'effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o qualora non sia in grado di svolgerli a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause;
 - b) mantenere l'aeromobile senza equipaggio in VLOS e effettuare una scansione visiva completa dello spazio aereo circostante l'aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio. Il pilota remoto deve interrompere il volo se l'operazione rappresenta un rischio per altri aeromobili, persone, animali, ambiente o proprietà;
 - c) deve rispettare le limitazioni operative nelle zone geografiche definite in conformità all'articolo 15;
 - d) deve essere in grado di mantenere il controllo dell'aeromobile senza equipaggio, salvo in caso di perdita di collegamento o di esercizio di aeromobili senza equipaggio a volo libero;
 - e) deve utilizzare l'UAS conformemente al manuale d'uso fornito dal fabbricante, comprese le eventuali limitazioni applicabili;
 - f) deve rispettare le procedure dell'operatore, se disponibili.
- 3) I piloti remoti e gli operatori UAS non devono effettuare il volo in prossimità o all'interno di zone in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza a meno che non ne abbiano ottenuto il permesso dai servizi responsabili della risposta alle emergenze.
- 4) Ai fini del paragrafo 2, lettera b), i piloti remoti possono essere assistiti da un osservatore dell'aeromobile senza equipaggio, posto al loro fianco, che, mediante l'osservazione visiva senza strumenti dell'aeromobile senza equipaggio, aiuti il pilota remoto ad effettuare il volo in sicurezza. Tra il pilota remoto e l'osservatore dell'aeromobile senza equipaggio deve essere stabilita una comunicazione chiara ed efficace.

UAS.OPEN.070 Durata e validità della competenza teorica online e dei certificati di competenza dei piloti remoti

- 1) La competenza teorica online dei piloti remoti di cui al paragrafo 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020 e al paragrafo 3 del punto UAS.OPEN.040, e il certificato di competenza dei piloti remoti di cui al paragrafo 2 del punto UAS.OPEN.030 sono validi per cinque anni.
- 2) Il rinnovo della competenza teorica online e del certificato di competenza dei piloti remoti è soggetto alla dimostrazione di tali competenze conformemente al paragrafo 2 del punto UAS.OPEN.030 o al paragrafo 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020.



PARTE B


OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «SPECIFICA»

UAS.SPEC.010 Disposizioni generali

L'operatore UAS deve fornire all'autorità competente una valutazione dei rischi operativi per l'operazione prevista in conformità all'articolo 11 o, qualora si applichi il punto UAS.SPEC.020, deve presentare una dichiarazione, a meno che l'operatore non sia in possesso di un certificato di operatore di UAS leggero (LUC) con i privilegi adeguati, conformemente alla parte C del presente allegato. L'operatore UAS deve valutare periodicamente l'adeguatezza delle misure di attenuazione adottate e aggiornarle ove necessario.

UAS.SPEC.020 Dichiarazione operativa

- 1) Conformemente all'articolo 5, l'operatore UAS può presentare all'autorità competente dello Stato membro dell'operazione una dichiarazione operativa di conformità a uno scenario standard, quale definito nell'appendice 1 del presente allegato, in alternativa ai punti UAS.SPEC.30 e UAS.SPEC.40 in relazione alle operazioni:
 - a) di aeromobili senza equipaggio con:
 - i. dimensione caratteristica massima fino a 3 metri in VLOS sopra l'area a terra controllata, escluso il sorvolo di assembramenti di persone,
 - ii. dimensione caratteristica massima fino a 1 metro in VLOS, escluso il sorvolo di assembramenti di persone,
 - iii. dimensione caratteristica massima fino a 1 metro in BVLOS sopra aree scarsamente popolate,
 - iv. dimensione caratteristica massima fino a 3 metri in BVLOS sopra l'area a terra controllata;
 - b) effettuate a un'altezza inferiore a 120 metri dalla superficie terrestre e:
 - i. in uno spazio aereo non controllato (classe F o G), o
 - ii. in uno spazio aereo controllato dopo il coordinamento e l'autorizzazione di volo individuale in conformità alle procedure pubblicate per l'area operativa.
- 2) Una dichiarazione degli operatori UAS deve contenere:
 - a) informazioni amministrative sull'operatore UAS;
 - b) una dichiarazione attestante che l'operazione soddisfa i requisiti operativi di cui al paragrafo 1 e uno scenario standard quale definito nell'appendice 1 dell'allegato;
 - c) l'impegno dell'operatore UAS a rispettare le pertinenti misure di attenuazione necessarie per la sicurezza dell'operazione, comprese le relative istruzioni per l'operazione, la progettazione degli aeromobili senza equipaggio e la competenza del personale interessato;
 - d) la conferma da parte dell'operatore UAS dell'esistenza di una copertura assicurativa adeguata per ogni volo effettuato ai sensi della dichiarazione, se previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.
- 3) Al ricevimento della dichiarazione, l'autorità competente deve verificare che essa contenga tutti gli elementi elencati al paragrafo 2 e deve fornire all'operatore UAS una conferma del ricevimento e della completezza di tale dichiarazione senza indebito ritardo.
- 4) Dopo aver ricevuto la conferma del ricevimento e della completezza, l'operatore UAS è autorizzato ad avviare l'operazione.
- 5) Gli operatori UAS devono notificare senza indugio all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione operativa che hanno presentato.
- 6) Gli operatori UAS in possesso di un LUC con i privilegi adeguati, conformemente alla parte C del presente allegato, non sono tenuti a presentare la dichiarazione.



UAS.SPEC.030 Domanda di autorizzazione operativa


- 1) Prima di avviare un'operazione UAS nella categoria «specifica», l'operatore UAS deve ottenere un'autorizzazione operativa dall'autorità nazionale competente dello Stato membro di immatricolazione, tranne:
 - a) quando si applica il punto UAS.SPEC.020; o
 - b) quando l'operatore UAS è in possesso di un LUC con i privilegi adeguati in conformità alla parte C del presente allegato.
- 2) L'operatore UAS deve presentare una domanda di autorizzazione operativa aggiornata se sono state apportate modifiche significative all'operazione o alle misure di attenuazione elencate nell'autorizzazione operativa.
- 3) La domanda di autorizzazione operativa deve basarsi sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 11 e includere inoltre le seguenti informazioni:
 - a) il numero di immatricolazione dell'operatore UAS;
 - b) il nome del dirigente responsabile o il nome dell'operatore UAS nel caso di una persona fisica;
 - c) la valutazione dei rischi operativi;
 - d) l'elenco delle misure di attenuazione proposte dall'operatore UAS, contenente informazioni sufficienti che consentano all'autorità competente di valutare l'adeguatezza degli strumenti di attenuazione per affrontare i rischi;
 - e) un manuale operativo, se richiesto dal rischio e dalla complessità dell'operazione;
 - f) la conferma dell'esistenza di una copertura assicurativa adeguata prima dell'avvio di un'operazione UAS, se previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

UAS.SPEC.040 Rilascio di un'autorizzazione operativa

- 1) Quando riceve una domanda in conformità al punto UAS.SPEC.030, l'autorità competente deve rilasciare, senza indebito ritardo, un'autorizzazione operativa conformemente all'articolo 12 quando giunge alla conclusione che l'operazione soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) sono state fornite tutte le informazioni di cui al punto UAS.SPEC.030, paragrafo 3;
 - b) è stata posta in essere una procedura di coordinamento con il pertinente fornitore di servizi per lo spazio aereo se l'intera operazione, o parte di essa, deve essere condotta nello spazio aereo controllato.
- 2) L'autorità competente deve specificare nell'autorizzazione operativa l'ambito esatto dell'autorizzazione a norma dell'articolo 12.

UAS.SPEC.050 Responsabilità dell'operatore UAS

- 1) L'operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) stabilire procedure e limitazioni adeguate al tipo di operazione previsto e al rischio connesso, tra cui:
 - i. procedure operative volte a garantire la sicurezza delle operazioni;
 - ii. procedure volte a garantire che nell'operazione prevista siano soddisfatti i requisiti di sicurezza applicabili all'area operativa;
 - iii. misure volte a impedire interferenze illecite o accessi non autorizzati;
 - iv. procedure volte a garantire che tutte le operazioni rispettino il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare, deve effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, se richiesto dall'autorità nazionale per la protezione dei dati in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
 - v. orientamenti per i suoi piloti remoti al fine di pianificare le operazioni UAS in modo da ridurre al minimo il disturbo a persone e animali, compresi il rumore e altri disturbi legati alle emissioni;
 - b) designare un pilota remoto per ciascuna operazione o, nel caso di operazioni autonome, provvedere affinché, durante tutte le fasi dell'operazione, le responsabilità e i compiti, in particolare quelli definiti ai paragrafi 2 e 3 del punto UAS.SPEC.060, siano correttamente assegnati in conformità alle procedure stabilite a norma della precedente lettera a);



- c) garantire che tutte le operazioni utilizzino efficacemente lo spettro radio e ne sostengano l'uso efficiente al fine di evitare interferenze dannose;
- d) garantire che, prima di effettuare operazioni, i piloti remoti rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - i. essere in possesso delle competenze necessarie per svolgere i loro compiti, in linea con la formazione applicabile individuata dall'autorizzazione operativa o, se si applica il punto UAS.SPEC.020, dalle condizioni e limitazioni definite nello scenario standard appropriato e elencate nell'appendice 1, o secondo quanto definito nel LUC;
 - ii. seguire un addestramento per piloti remoti basato sulle competenze e comprendente le competenze di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
 - iii. seguire un addestramento per piloti remoti, come definito nell'autorizzazione operativa, per operazioni che richiedono tale autorizzazione; l'addestramento deve essere condotto in cooperazione con un'entità riconosciuta dall'autorità competente;
 - iv. seguire un addestramento per piloti remoti per le operazioni soggette alla dichiarazione che devono essere condotte conformemente alle misure di attenuazione definite nello scenario standard;
 - v. aver ricevuto informazioni in merito al manuale operativo dell'operatore UAS, se richiesto dalla valutazione dei rischi, e in merito alle procedure stabilite conformemente alla lettera a);
 - vi. ottenere informazioni aggiornate pertinenti per l'operazione prevista riguardo a qualsiasi zona geografica definita in conformità all'articolo 15;
- e) garantire che il personale incaricato dei compiti essenziali per l'operazione UAS, diverso dal pilota remoto stesso, rispetti tutte le seguenti condizioni:
 - i. aver completato il corso di formazione sul posto di lavoro sviluppato dall'operatore;
 - ii. aver ricevuto informazioni in merito al manuale operativo dell'operatore UAS, se richiesto dalla valutazione dei rischi, e in merito alle procedure stabilite conformemente alla lettera a);
 - iii. aver ottenuto informazioni aggiornate pertinenti per l'operazione prevista riguardo a qualsiasi zona geografica definita in conformità all'articolo 15;
- f) effettuare ciascuna operazione entro le limitazioni, le condizioni e le misure di attenuazione definite nella dichiarazione o specificate nell'autorizzazione operativa;
- g) tenere un registro delle informazioni sulle operazioni UAS come richiesto dalla dichiarazione o dall'autorizzazione operativa;
- h) utilizzare UAS progettati come minimo in modo tale che un possibile guasto non comporti vittime o l'abbandono del volume operativo da parte dell'UAS. Inoltre le interfacce uomo/macchina devono essere tali da ridurre al minimo il rischio di errori da parte del pilota e non devono causare affaticamento eccessivo;
- i) mantenere l'UAS in condizioni adeguate a un utilizzo in sicurezza mediante:
 - i. come minimo la definizione di istruzioni di manutenzione e l'impiego di personale di manutenzione adeguatamente formato e qualificato; e
 - ii. la conformità al punto UAS.SPEC.100, se richiesta;
 - iii. l'utilizzo di un aeromobile senza equipaggio progettato per ridurre al minimo il rumore e le altre emissioni, tenendo conto del tipo di operazioni previste e delle aree geografiche in cui il rumore e le altre emissioni degli aeromobili destano preoccupazione.

UAS.SPEC.060 Responsabilità del pilota remoto

1) Il pilota remoto deve:

- a) astenersi dallo svolgere i propri compiti sotto l'effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o qualora non sia in grado di svolgerli a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause;
- b) essere in possesso di un'adeguata competenza di pilota, come definita nell'autorizzazione operativa, nello scenario standard di cui all'appendice 1 o come definita dal LUC, e avere con sé un documento comprovante la competenza durante l'esercizio dell'UAS.



- 2) Prima di avviare un'operazione UAS, il pilota remoto deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- ottenere informazioni aggiornate pertinenti per l'operazione prevista riguardo a qualsiasi zona geografica definita in conformità all'articolo 15;
 - garantire che l'ambiente operativo sia compatibile con le limitazioni e le condizioni autorizzate o dichiarate;
 - garantire che il sistema UAS sia in condizione di completare in sicurezza il volo previsto e, se del caso, verificare che l'identificazione diretta a distanza funzioni correttamente;
 - garantire che le informazioni relative all'operazione siano state messe a disposizione dell'unità pertinente dei servizi del traffico aereo (ATS), degli altri utenti dello spazio aereo e delle pertinenti parti interessate, come richiesto dall'autorizzazione operativa o dalle condizioni pubblicate dallo Stato membro per la zona geografica dell'operazione in conformità all'articolo 15.
- 3) Durante il volo, il pilota remoto:
- deve rispettare le limitazioni e le condizioni autorizzate o dichiarate;
 - deve evitare qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio e interrompere il volo se il suo proseguimento può comportare un rischio per altri aeromobili, persone, animali, ambiente o proprietà;
 - deve rispettare le limitazioni operative nelle zone geografiche definite in conformità all'articolo 15;
 - deve rispettare le procedure dell'operatore;
 - non deve effettuare il volo in prossimità o all'interno di zone in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza a meno che non ne abbiano ottenuto il permesso dai servizi responsabili della risposta alle emergenze.

UAS.SPEC.070 Trasferibilità dell'autorizzazione operativa

L'autorizzazione operativa non è trasferibile.

UAS.SPEC.080 Durata e validità dell'autorizzazione operativa


- L'autorità competente deve specificare la durata dell'autorizzazione operativa nell'autorizzazione stessa.
- In deroga al paragrafo 1), l'autorizzazione operativa resta valida finché l'operatore UAS rimane conforme ai requisiti pertinenti del presente regolamento e alle condizioni definite nell'autorizzazione operativa.
- In caso di revoca o di cessione dell'autorizzazione operativa, l'operatore UAS deve fornire un riscontro in formato digitale da trasmettere senza indugio all'autorità competente.

UAS.SPEC.090 Accesso

Al fine di dimostrare la conformità al presente regolamento, l'operatore UAS deve consentire a qualsiasi persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di accedere all'insieme delle strutture, degli UAS, dei documenti, dei registri, dei dati, delle procedure o a qualunque altro materiale pertinente alla sua attività, soggetti a autorizzazione operativa o dichiarazione operativa, indipendentemente dal fatto che la sua attività sia appaltata o subappaltata ad un'altra organizzazione.

UAS.SPEC.100 Uso di apparecchiature certificate e di aeromobili senza equipaggio certificati

- Se l'operazione UAS prevede l'utilizzo di un aeromobile senza equipaggio per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità, o l'utilizzo di apparecchiature certificate, l'operatore UAS deve registrare l'operazione o il tempo di servizio in conformità alle istruzioni e alle procedure applicabili alle apparecchiature certificate, oppure all'approvazione o autorizzazione organizzativa.
- L'operatore UAS deve seguire le istruzioni di cui al certificato dell'aeromobile senza equipaggio o al certificato delle apparecchiature e rispettare inoltre le direttive operative o di aeronavigabilità emesse dall'Agenzia.



PARTE C

CERTIFICATO DI OPERATORE DI UAS LEGGERO (LUC)

UAS.LUC.010 Requisiti generali relativi al LUC

- 1) Una persona giuridica è ammessa a presentare domanda di LUC a norma della presente parte.
- 2) La domanda di LUC o di modifica di un LUC esistente deve essere presentata all'autorità competente e contenere tutte le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione del sistema di gestione dell'operatore UAS, compresi la sua struttura organizzativa e il suo sistema di gestione della sicurezza;
 - b) il nome o i nomi del responsabile del personale dell'operatore UAS, compresa la persona responsabile di autorizzare le operazioni con gli UAS;
 - c) una dichiarazione attestante che tutta la documentazione presentata all'autorità competente è stata verificata dall'operatore e ritenuta conforme ai requisiti applicabili.
- 3) Se i requisiti della presente parte sono soddisfatti, al titolare di un LUC possono essere concessi i privilegi, conformemente al punto UAS.LUC.060.


UAS.LUC.020 Responsabilità del titolare di un LUC

Il titolare di un LUC deve:

- 1) soddisfare i requisiti dei punti UAS.SPEC.050 e UAS.SPEC.060;
- 2) rispettare la portata e i privilegi definiti nelle condizioni di approvazione;
- 3) istituire e mantenere un sistema per l'esercizio del controllo operativo su tutte le operazioni effettuate nel rispetto dei termini del suo LUC;
- 4) effettuare una valutazione dei rischi operativi dell'operazione prevista in conformità all'articolo 11, a meno che non si tratti di un'operazione per la quale è sufficiente una dichiarazione operativa conformemente al punto UAS.SPEC.020;
- 5) tenere un registro relativo ai seguenti elementi al fine di garantire la protezione da danni, alterazioni e furti per un periodo di almeno 3 anni per le operazioni effettuate utilizzando i privilegi di cui al punto UAS.LUC.060:
 - a) la valutazione dei rischi operativi, se prevista in conformità al paragrafo 4, e la relativa documentazione giustificativa;
 - b) le misure di attenuazione adottate; e
 - c) le qualifiche e l'esperienza del personale coinvolto nell'operazione UAS, nel monitoraggio della conformità e nella gestione della sicurezza;
- 6) conservare la documentazione relativa al personale di cui al paragrafo 5, lettera c), nel periodo in cui la persona lavora per l'organizzazione e fino a 3 anni dopo che la persona ha lasciato l'organizzazione.

UAS.LUC.030 Sistema di gestione della sicurezza

- 1) Gli operatori UAS che presentano domanda per un LUC devono istituire e implementare un sistema di gestione della sicurezza corrispondente alle dimensioni dell'organizzazione, alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati inerenti a tali attività, e devono provvedere alla manutenzione di tale sistema.
- 2) L'operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) nominare un dirigente responsabile che abbia l'autorità di garantire che, nell'ambito dell'organizzazione, tutte le attività siano svolte in conformità alle norme applicabili e che l'organizzazione rispetti costantemente i requisiti del sistema di gestione e le procedure individuate nel manuale del LUC di cui al punto UAS.LUC.040;
 - b) definire linee di responsabilità e di accountability chiare in tutta l'organizzazione;
 - c) stabilire e mantenere la politica di sicurezza e i corrispondenti obiettivi di sicurezza ad essa collegati;
 - d) nominare i principali membri del personale addetto alla sicurezza per attuare la politica di sicurezza;



- e) istituire e mantenere aggiornato un processo di gestione dei rischi per la sicurezza che comprenda l'individuazione dei pericoli per la sicurezza associati alle attività dell'operatore UAS, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, compresa l'adozione di misure volte a attenuare tali rischi e a verificare l'efficacia dell'azione;
 - f) promuovere la sicurezza nell'organizzazione attraverso:
 - i. la formazione e l'istruzione;
 - ii. la comunicazione;
 - g) documentare tutti i processi chiave del sistema di gestione della sicurezza affinché il personale sia consapevole delle proprie responsabilità e della procedura per modificare tale documentazione; i processi chiave includono:
 - i. segnalazioni e indagini interne relative alla sicurezza,
 - ii. controllo operativo,
 - iii. comunicazioni relative alla sicurezza,
 - iv. formazione e promozione della sicurezza,
 - v. monitoraggio della conformità,
 - vi. gestione dei rischi per la sicurezza,
 - vii. gestione dei cambiamenti,
 - viii. interfacce tra le organizzazioni,
 - ix. ricorso a partner e subappaltatori;
 - h) includere una funzione indipendente per monitorare la conformità e l'adeguatezza del rispetto dei requisiti pertinenti del presente regolamento, compreso un sistema per fornire un feedback sui risultati al dirigente responsabile, al fine di garantire l'effettiva attuazione delle misure correttive necessarie;
 - i) includere una funzione per garantire che i rischi per la sicurezza inerenti a un servizio o a un prodotto fornito tramite subappaltatori siano valutati e attenuati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza dell'operatore.
- 3) Se l'organizzazione è titolare di certificati di altre organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione della sicurezza dell'operatore UAS può essere integrato con il sistema di gestione della sicurezza richiesto da uno qualsiasi di tali certificati aggiuntivi.

UAS.LUC.040 Manuale LUC

- 1) Il titolare di un LUC deve fornire all'autorità competente un manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti, la sua organizzazione, le procedure pertinenti e le attività svolte.
- 2) Il manuale deve contenere una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile che conferma che l'organizzazione lavorerà in qualsiasi momento in conformità al presente regolamento e al manuale LUC approvato. Nei casi in cui il dirigente responsabile non coincida con la figura dell'amministratore delegato dell'organizzazione, quest'ultimo deve controfirmare la dichiarazione.
- 3) Se un'attività è svolta da organizzazioni partner o da subappaltatori, l'operatore UAS deve includere nel manuale LUC le procedure relative alle modalità con cui il titolare del LUC deve gestire il rapporto con tali organizzazioni partner o subappaltatori.
- 4) All'occorrenza il manuale LUC deve essere modificato al fine di mantenere aggiornata la descrizione dell'organizzazione del titolare di un LUC e copie di tali modifiche devono essere fornite all'autorità competente.
- 5) L'operatore UAS deve distribuire le parti pertinenti del manuale LUC a tutti i membri del suo personale, conformemente alle loro funzioni e ai loro compiti.

UAS.LUC.050 Condizioni di approvazione del titolare di un LUC

- 1) L'autorità competente deve rilasciare il LUC dopo essersi accertata che l'operatore UAS è conforme ai punti UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 e UAS.LUC.040.



2) Il LUC deve comprendere:

- a) l'identificazione dell'operatore UAS;
- b) i privilegi dell'operatore UAS;
- c) il tipo o i tipi di operazioni autorizzate;
- d) l'area, la zona o la classe di spazio aereo autorizzate per le operazioni, a seconda dei casi;
- e) eventuali limitazioni o condizioni particolari, a seconda dei casi;

UAS.LUC.060 Privilegi del titolare di un LUC

Una volta ritenuta soddisfacente la documentazione fornita, l'autorità competente:

- 1) deve specificare nel LUC i termini e le condizioni del privilegio concesso all'operatore UAS; e
- 2) nell'ambito delle condizioni di approvazione, deve concedere al titolare di un LUC il privilegio di autorizzare le sue operazioni senza:
 - a) presentare una dichiarazione operativa;
 - b) presentare domanda di autorizzazione operativa.

UAS.LUC.070 Modifiche del sistema di gestione del LUC

Dopo il rilascio del LUC, le seguenti modifiche richiedono l'approvazione preventiva dell'autorità competente:

- 1) qualsiasi modifica delle condizioni di approvazione dell'operatore UAS;
- 2) qualsiasi modifica significativa apportata agli elementi del sistema di gestione della sicurezza del titolare del LUC, come previsto dal punto UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Trasferibilità dei LUC


Fatta eccezione per il cambiamento della proprietà dell'impresa, approvato dall'autorità competente in conformità al punto UAS.LUC.070, i LUC non sono trasferibili.

UAS.LUC.080 Durata e validità dei LUC

- 1) I LUC sono rilasciati per una durata illimitata. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) il titolare di un LUC deve rispettare costantemente i pertinenti requisiti del presente regolamento e dello Stato membro che ha rilasciato il certificato; e
 - b) il LUC non deve essere ceduto o revocato.
- 2) In caso di revoca o di cessione del LUC, il titolare del LUC deve fornire un riscontro in formato digitale da trasmettere senza indugio all'autorità competente.

UAS.LUC.090 Accesso


Al fine di dimostrare la conformità al presente regolamento, il titolare di un LUC deve consentire a qualsiasi persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di accedere all'insieme delle strutture, degli UAS, dei documenti, dei registri, dei dati, delle procedure o a qualunque altro materiale pertinente alla sua attività, soggetti a certificazione, autorizzazione operativa o dichiarazione operativa, indipendentemente dal fatto che la sua attività sia appaltata o subappaltata ad un'altra organizzazione.



Appendice 1

per gli scenari standard a sostegno della dichiarazione

19CE1558



DECISIONE (PESC) 2019/948 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 29 maggio 2019

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (2) Il 6 novembre 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/1791 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Peter MIROW quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (3) Il 24 aprile 2019 l'Austria ha proposto la nomina del generale di brigata Christian HABERSATTER in sostituzione del generale di brigata Peter MIROW quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 12 giugno 2019.
- (4) Il 24 aprile 2019 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Christian HABERSATTER.
- (6) È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2018/1791.
- (7) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il generale di brigata Christian HABERSATTER è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 12 giugno 2019.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2018/1791 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/1791 del comitato politico e di sicurezza, del 6 novembre 2018, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018) (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 34).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2019.


Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

19CE1559



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/949 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2019

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2019) 3981]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, francese, greca, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento.
- (7) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi ⁽²⁾.
- (8) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1° aprile 2019,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Ares(2019)3170272




Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione



ALLEGATO

Decisione: 60


Voce di bilancio: 050452

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
GR	Sviluppo rurale FEAGA (2000-2006) - Miglioramento della competitività	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa C-670/17P	UNA TANTUM		EUR	72 105 592,41	0,00	72 105 592,41
					Totale GR:	EUR	72 105 592,41	0,00	72 105 592,41

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	72 105 592,41	0,00	72 105 592,41

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
FR	Aiuti diretti disaccoppiati	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-156/15	IMPORTO FOR-FETTARIO	100,00 %	EUR	9 630 390,11	0,00	9 630 390,11
	Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-156/15	IMPORTO FOR-FETTARIO	100,00 %	EUR	1 576 620,23	0,00	1 576 620,23
	Altri aiuti diretti	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-156/15	IMPORTO FOR-FETTARIO	100,00 %	EUR	968 446,88	- 0,01	968 446,89
	Aiuti diretti disaccoppiati	2013	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-156/15	IMPORTO FOR-FETTARIO	100,00 %	EUR	9 594 884,58	0,00	9 594 884,58




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2013	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-156/15	IMPORTO FOR-FETTARIO	100,00 %	EUR	1 651 565,64	0,00	1 651 565,64
	Altri aiuti diretti	2013	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-156/15	IMPORTO FOR-FETTARIO	100,00 %	EUR	930 600,78	0,00	930 600,78
					Totale FR:	EUR	24 352 508,22	- 0,01	24 352 508,23


Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	24 352 508,22	- 0,01	24 352 508,23

Voce di bilancio: 6701


Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
AT	Certificazione	2017	CEB/2018/001/AT Errori nella popolazione FEAGA	UNA TANTUM		EUR	- 244 593,89	- 124,07	- 244 469,82
					Totale AT:	EUR	- 244 593,89	- 124,07	- 244 469,82
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
BE	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nei controlli amministrativi in relazione all'aiuto richiesto	UNA TANTUM		EUR	- 12 999,05	0,00	- 12 999,05
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Carenze nei controlli amministrativi in relazione all'aiuto richiesto	UNA TANTUM		EUR	- 27 973,79	0,00	- 27 973,79
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Carenze nella correttezza di calcolo dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative	UNA TANTUM		EUR	- 14 715,59	0,00	- 14 715,59




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nella correttezza di calcolo dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative	UNA TANTUM		EUR	- 12 418,85	0,00	- 12 418,85
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Carenze nello svolgimento di controlli in loco di qualità sufficiente	UNA TANTUM		EUR	- 29 289,00	0,00	- 29 289,00
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Carenze nell'esecuzione dei controlli incrociati per stabilire l'ammissibilità della parcella dichiarata	UNA TANTUM		EUR	- 2 191,26	0,00	- 2 191,26
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenze nello svolgimento di controlli in loco di qualità sufficiente	UNA TANTUM		EUR	- 37 795,75	0,00	- 37 795,75
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nello svolgimento di controlli in loco di qualità sufficiente	UNA TANTUM		EUR	- 39 280,16	0,00	- 39 280,16
					Totale BE:	EUR	- 176 663,45	0,00	- 176 663,45
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
BG	Misure di promozione	2013	Selezione competitiva degli organismi di esecuzione	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 9 095,98	0,00	- 9 095,98
	Misure di promozione	2014	Selezione competitiva degli organismi di esecuzione	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 59 411,71	0,00	- 59 411,71
	Misure di promozione	2015	Selezione competitiva degli organismi di esecuzione	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 40 564,98	0,00	- 40 564,98
	Misure di promozione	2016	Selezione competitiva degli organismi di esecuzione	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 33 543,97	0,00	- 33 543,97
	Misure di promozione	2017	Selezione competitiva degli organismi di esecuzione	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 51 618,39	0,00	- 51 618,39




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Misure di promozione	2018	Selezione competitiva degli organismi di esecuzione	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 28 896,31	0,00	- 28 896,31
					Totale BG:	EUR	- 223 131,34	0,00	- 223 131,34
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
DE	Certificazione	2014	Errori finanziari rilevati dall'organismo di certificazione	UNA TANTUM		EUR	- 2 044,54	- 623,96	- 1 420,58
	Certificazione	2015	Errori finanziari rilevati dall'organismo di certificazione	UNA TANTUM		EUR	- 49 706,62	0,00	- 49 706,62
	Certificazione	2016	Errori finanziari rilevati dall'organismo di certificazione	UNA TANTUM		EUR	- 7 164,69	- 143,01	- 7 021,68
					Totale DE:	EUR	- 58 915,85	- 766,97	- 58 148,88
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
ES	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2017	Un errore derivante da verifiche sostanziali	UNA TANTUM		EUR	- 54 828,84	0,00	- 54 828,84
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2017	Due errori derivanti da verifiche sostanziali	UNA TANTUM		EUR	- 45 558,72	0,00	- 45 558,72
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Calcolo delle riduzioni amministrative per presentazione tardiva della domanda	UNA TANTUM		EUR	- 204,40	0,00	- 204,40
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Calcolo delle riduzioni amministrative per presentazione tardiva della domanda	UNA TANTUM		EUR	- 370,28	0,00	- 370,28
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Calcolo delle riduzioni amministrative per presentazione tardiva della domanda	UNA TANTUM		EUR	- 9,09	0,00	- 9,09




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri	2016	Carenze in due controlli essenziali riguardanti alcune azioni - programma operativo (PO) 2015	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 321 760,21	0,00	- 321 760,21
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Carenze in due controlli essenziali riguardanti alcune azioni - programma operativo (PO) 2015	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 19 356,88	0,00	- 19 356,88
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2015	Carenze in due controlli essenziali riguardanti diversi tipi di azioni PO 2014	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 308 998,78	0,00	- 308 998,78
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Carenze in due controlli essenziali riguardanti diversi tipi di azioni PO 2014	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 25 996,02	0,00	- 25 996,02
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Carenze in due controlli essenziali riguardanti diversi tipi di azioni nel programma operativo 2016	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 12 943,95	0,00	- 12 943,95
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Carenze in due controlli essenziali riguardanti diversi tipi di azioni nel programma operativo 2016	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 368 280,61	0,00	- 368 280,61
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2017	Errori noti - popolazione FEAGA	UNA TANTUM		EUR	- 14 613,06	0,00	- 14 613,06
	Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria	2016	Errore più probabile (EPP)	UNA TANTUM		EUR	- 71 516,80	- 0,23	- 71 516,57
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES01 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 269 821,58	0,00	- 269 821,58




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES03 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 98,45	0,00	- 98,45
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES04 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 14 818,73	0,00	- 14 818,73
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES07 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 1 368,84	0,00	- 1 368,84
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES07 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 2 530,89	0,00	- 2 530,89
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES08 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 1 579,72	0,00	- 1 579,72
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES10 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 29 651,25	0,00	- 29 651,25
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES13 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 10 261,27	0,00	- 10 261,27
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES13 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 291 953,22	0,00	- 291 953,22
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES14 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 430,01	0,00	- 430,01



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES14 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 57 303,49	0,00	- 57 303,49
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES16 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 10 206,61	0,00	- 10 206,61
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES17 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 29 177,46	0,00	- 29 177,46
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Costi non ammissibili per l'azione ambientale ES17 - PO 2016	UNA TANTUM		EUR	- 462 341,09	0,00	- 462 341,09
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Qualità dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 25 491,94	0,00	- 25 491,94
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Qualità dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 51 397,83	0,00	- 51 397,83
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Qualità dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	- 3 062,37	0,00	- 3 062,37
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES02	UNA TANTUM		EUR	- 389 305,22	0,00	- 389 305,22
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES03	UNA TANTUM		EUR	- 93 315,18	0,00	- 93 315,18
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES04	UNA TANTUM		EUR	- 13 113,20	0,00	- 13 113,20
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES06	UNA TANTUM		EUR	- 1 340,58	0,00	- 1 340,58
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES07	UNA TANTUM		EUR	- 453 708,92	0,00	- 453 708,92
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES08	UNA TANTUM		EUR	- 123 869,40	0,00	- 123 869,40




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES09	UNA TANTUM		EUR	- 112 568,54	0,00	- 112 568,54
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES10	UNA TANTUM		EUR	- 259 027,07	0,00	- 259 027,07
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES11	UNA TANTUM		EUR	- 87 011,45	0,00	- 87 011,45
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES12	UNA TANTUM		EUR	- 8 781,25	0,00	- 8 781,25
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES13	UNA TANTUM		EUR	- 30 805,25	0,00	- 30 805,25
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES14	UNA TANTUM		EUR	- 8 098,76	0,00	- 8 098,76
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES15	UNA TANTUM		EUR	- 135 664,65	0,00	- 135 664,65
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES16	UNA TANTUM		EUR	- 43 253,37	0,00	- 43 253,37
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime dei piccoli agricoltori (SFS) ES17	UNA TANTUM		EUR	- 254 178,60	0,00	- 254 178,60
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime per i piccoli agricoltori ES01	UNA TANTUM		EUR	- 1 594 286,40	0,00	- 1 594 286,40
					Totale ES:	EUR	- 6 114 260,23	- 0,23	- 6 114 260,00
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
FR	Vino - Investimento	2014	Carenze nei controlli amministrativi Mancata applicazione art. 19 reg. n. 555/2008	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 26 203,46	0,00	- 26 203,46
	Vino - Investimento	2015	Carenze nei controlli amministrativi Mancata applicazione art. 19 reg. n. 555/2008	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 53 953,04	0,00	- 53 953,04




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Vino - Investimento	2016	Carenze nei controlli amministrativi Mancata applicazione art. 19 reg. n. 555/2008	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 110 333,61	- 41 120,58	- 69 213,03
	Vino - Investimento	2017	Carenze nei controlli amministrativi Mancata applicazione art. 19 reg. n. 555/2008	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 234 535,04	0,00	- 234 535,04
	Condizionalità	2015	DP - anno di domanda 2014 - Carenze nel campo di applicazione dei controlli del CGO 4	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 4 735 519,50	- 652 058,51	- 4 083 460,99
	Condizionalità	2016	Pagamenti diretti - anno di domanda 2015 - Carenze nel campo di applicazione dei controlli del CGO 4, mancato conseguimento obiettivi GAEC	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 6 401 557,55	- 12 509,90	- 6 389 047,65
	Condizionalità	2017	Pagamenti diretti - anno di domanda 2016 - Carenze nel campo di applicazione dei controlli del CGO 4, mancato conseguimento obiettivi GAEC	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 6 130 471,10	0,00	- 6 130 471,10
	Certificazione	2015	Errore noto nelle prove crediti - anomalie o fascicolo non presentato	UNA TANTUM		EUR	- 3 626,53	0,00	- 3 626,53
	Certificazione	2015	Errori nelle prove di conformità crediti	UNA TANTUM		EUR	- 299 346,32	0,00	- 299 346,32




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Latte - altro	2016	Spesa non ammissibile negli aiuti eccezionali a carattere temporaneo di cui al reg. (UE) 2015/1853 per la misura di finanziamento dei prestiti nel settore zootecnico	STIMA PER-CENTUALE	3,49 %	EUR	- 42 266,97	- 22 568,21	- 19 698,76
	Misure di sostegno temporanee ed eccezionali	2016	Spesa non ammissibile negli aiuti eccezionali a carattere temporaneo di cui al reg. (UE) 2015/1853 per la misura di finanziamento dei prestiti nel settore zootecnico	STIMA PER-CENTUALE	3,49 %	EUR	- 33 608,98	- 13 573,20	- 20 035,78
	Certificazione	2016	Errori noti nel FEAGA non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 7 737,00	0,00	- 7 737,00
	Certificazione	2016	Errore più probabile (EPP) nel FEAGA per l'esercizio finanziario 2016	IMPORTO STIMATO		EUR	- 2 427 577,79	- 1 268 772,69	- 1 158 805,10
	Certificazione	2016	Errore più probabile (EPP) nel FEAGA non SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 8 808 247,56	- 1 834 453,27	- 6 973 794,29
	Certificazione	2016	Ritardi e irregolarità nei pagamenti	UNA TANTUM		EUR	- 4 827 821,58	0,00	- 4 827 821,58
					Totale FR:	EUR	- 34 142 806,03	- 3 845 056,36	- 30 297 749,67
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
GR	Certificazione	2016	Errori finanziari risultanti da verifiche di conformità e sostanziali accertati per il FEAGA non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 378 466,15	- 125 695,79	- 252 770,36
	Certificazione	2016	Errori noti accertati per il FEAGA - SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 4 849,56	- 285,01	- 4 564,55




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2016	Errore più probabile (EPP) per la popolazione FEAGA non SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 1 231 590,15	- 164 655,21	- 1 066 934,94
	Certificazione	2016	Errore più probabile (EPP) per la popolazione FEAGA SIGC Errori finanziari, risultanti dalle verifiche sostanziali della popolazione FEAGA SIGC, non ammessi come «errori noti» in quanto non soddisfano tutte le condizioni stabilite nella linea direttrice n. 2.	IMPORTO STIMATO		EUR	- 9 191 375,64	- 3 131 051,66	- 6 060 323,98
	Sostegno accoppiato facoltativo	2016	Sostegno accoppiato facoltativo, misura 6 - Anno di domanda 2015	UNA TANTUM		EUR	- 1 106 829,36	- 4 949,59	- 1 101 879,77
	Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Sostegno accoppiato facoltativo, misura 6 - Anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 620 098,02	0,00	- 620 098,02
					Totale GR:	EUR	- 12 533 208,88	- 3 426 637,26	- 9 106 571,62
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
HU	Certificazione	2017	Errori finanziari rilevati dall'organismo di certificazione per il FEAGA nel contesto dell'audit di certificazione per l'esercizio finanziario 2017	UNA TANTUM		EUR	- 174 675,42	0,00	- 174 675,42
	Audit finanziario - Superamento	2017	Sforamento del massimale	UNA TANTUM		EUR	- 155 193,34	0,00	- 155 193,34
					Totale HU:	EUR	- 329 868,76	0,00	- 329 868,76
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Irregolarità	2016	Negligenza nella gestione del debito per irregolarità	UNA TANTUM		HUF	- 560 597 219,00	0,00	- 560 597 219,00
					Totale HU:	HUF	- 560 597 219,00	0,00	- 560 597 219,00



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
IT	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri	2015	PO 2015 - carenza nel controllo essenziale «1.1 - Controlli per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto» - Fondatezza delle stime e del piano di aiuto	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 221 515,41	0,00	- 221 515,41
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri	2016	PO 2015 - carenza nel controllo essenziale «1.1 - Controlli per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto» - Fondatezza delle stime e del piano di aiuto	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 354 973,50	0,00	- 354 973,50
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi i ritiri	2017	PO 2016 - carenza nel controllo essenziale «1.1 - Controlli per stabilire l'accesso all'aiuto richiesto» - Fondatezza delle stime e del piano di aiuto	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 572 955,52	0,00	- 572 955,52
	Misure di promozione	2011	Irregolarità diffuse con ripercussioni sulla competitività nelle procedure di selezione	IMPORTO FOR-FETTARIO	25,00 %	EUR	- 224 182,53	0,00	- 224 182,53
	Misure di promozione	2012	Irregolarità diffuse con ripercussioni sulla competitività nelle procedure di selezione	IMPORTO FOR-FETTARIO	25,00 %	EUR	- 759 468,11	0,00	- 759 468,11
	Misure di promozione	2013	Irregolarità diffuse con ripercussioni sulla competitività nelle procedure di selezione	IMPORTO FOR-FETTARIO	25,00 %	EUR	- 1 271 140,33	0,00	- 1 271 140,33
	Misure di promozione	2014	Irregolarità diffuse con ripercussioni sulla competitività nelle procedure di selezione	IMPORTO FOR-FETTARIO	25,00 %	EUR	- 1 503 826,13	0,00	- 1 503 826,13
	Misure di promozione	2015	Irregolarità diffuse con ripercussioni sulla competitività nelle procedure di selezione	IMPORTO FOR-FETTARIO	25,00 %	EUR	- 1 515 488,76	0,00	- 1 515 488,76



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Misure di promozione	2016	Irregolarità diffuse con ripercussioni sulla competitività nelle procedure di selezione	IMPORTO FOR-FETTARIO	25,00 %	EUR	- 1 734 102,30	0,00	- 1 734 102,30
					Totale IT:	EUR	- 8 157 652,59	0,00	- 8 157 652,59
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
PL	Certificazione	2017	CEB/2018/073/PL - errori nella popolazione FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 671 437,45	0,00	- 671 437,45
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Efficacia dei fattori di rischio/mancanza di fattori di rischio efficaci, anno di domanda 2015	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 2 113 458,68	0,00	- 2 113 458,68
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Efficacia dei fattori di rischio/mancanza di fattori di rischio efficaci, anno di domanda 2015	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 3 418,28	0,00	- 3 418,28
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Efficacia dei fattori di rischio/mancanza di fattori di rischio efficaci, anno di domanda 2015	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 642,19	0,00	- 642,19
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Fattori di rischio effettivi/assenza di fattori di rischio effettivi CY2016	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 2 145 081,96	0,00	- 2 145 081,96
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Fattori di rischio effettivi/assenza di fattori di rischio effettivi CY2016	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 2 027,32	0,00	- 2 027,32
	Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria	2017	Fattori di rischio effettivi/assenza di fattori di rischio effettivi (disciplina finanziaria)	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 62 762,45	0,00	- 62 762,45
	Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria	2018	Fattori di rischio effettivi/assenza di fattori di rischio effettivi (disciplina finanziaria)	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 61 383,50	0,00	- 61 383,50
					Totale PL:	EUR	- 5 060 211,83	0,00	- 5 060 211,83



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
SK	Certificazione	2016	CEB/2017/080/SK - Errore noto nel FEAGA	UNA TANTUM		EUR	- 19 782,57	- 0,65	- 19 781,92
					Totale SK:	EUR	- 19 782,57	- 0,65	- 19 781,92

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 67 061 095,42	- 7 272 585,54	- 59 788 509,88
HUF	- 560 597 219,00	0,00	- 560 597 219,00

Voce di bilancio: 6711


Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
AT	Certificazione	2017	CEB/2018/001/AT Errori nella popolazione FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 47,27	0,00	- 47,27
					Totale AT:	EUR	- 47,27	0,00	- 47,27
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
BE	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2015	M10: Controllo dei criteri di ammissibilità - anno di domanda 2015 - dall'8.8.2015 al 31.12.2015	UNA TANTUM		EUR	- 22 522,68	0,00	- 22 522,68
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	M10: Controllo dei criteri di ammissibilità - anno di domanda 2015 - dall'8.8.2015 al 31.12.2015	UNA TANTUM		EUR	- 6 053,91	0,00	- 6 053,91
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	M10: Controllo dei criteri di ammissibilità - anno di domanda 2017 - esercizio finanziario 2018	UNA TANTUM		EUR	- 200,25	0,00	- 200,25




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	M10: Controllo dei criteri di ammissibilità - anni di domanda 2015 e 2016 - esercizi finanziari 2016 e 2017	UNA TANTUM		EUR	- 2 445,12	0,00	- 2 445,12
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	M10: Controllo dei criteri di ammissibilità - anni di domanda 2015 e 2016 - esercizi finanziari 2016 e 2017	UNA TANTUM		EUR	- 862,56	0,00	- 862,56
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	M10-M11: Qualità sufficiente dei controlli in loco - anno di domanda 2017 - esercizio finanziario 2018	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 656 898,08	0,00	- 656 898,08
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	M10-M11: Qualità sufficiente dei controlli in loco - anni di domanda 2015 e 2016 - esercizi finanziari 2016 e 2017	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 501 261,87	- 19 909,38	- 481 352,49
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	M10-M11: Qualità sufficiente dei controlli in loco - anni di domanda 2015 e 2016 - esercizi finanziari 2016 e 2017	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 591 934,60	0,00	- 591 934,60
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	M11: Controllo dei criteri di ammissibilità - anni di domanda 2015 e 2016 - esercizi finanziari 2016 e 2017	UNA TANTUM		EUR	- 19 091,54	0,00	- 19 091,54
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	M11: Controllo dei criteri di ammissibilità - anni di domanda 2015 e 2016 - esercizi finanziari 2016 e 2017	UNA TANTUM		EUR	- 1 981,00	0,00	- 1 981,00
					Totale BE:	EUR	- 1 803 251,61	- 19 909,38	- 1 783 342,23



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Retifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
BG	Certificazione	2015	Decisione di liquidazione dei conti del FEASR per l'ultimo esercizio di attuazione (16.10.2014-31.12.2015) per il periodo di programmazione 2007-2013 - Organismo pagatore BG01 - «Fondo statale per l'agricoltura» - Retifica estrapolata	IMPORTO STIMATO		EUR	- 4 884 875,78	- 105 195,63	- 4 779 680,15
		2016	Decisione di liquidazione dei conti del FEASR per l'ultimo esercizio di attuazione (16.10.2014-31.12.2015) per il periodo di programmazione 2007-2013 - Organismo pagatore BG01 - «Fondo statale per l'agricoltura» - Retifica estrapolata	IMPORTO STIMATO		EUR	- 8 519 759,96	0,00	- 8 519 759,96
					Totale BG:	EUR	- 13 404 635,74	- 105 195,63	- 13 299 440,11
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Retifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
CZ	Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfetario	2015	M313: Carezza in un controllo essenziale - Esercizio finanziario 2015	UNA TANTUM		EUR	- 158 095,58	0,00	- 158 095,58
					Totale CZ:	EUR	- 158 095,58	0,00	- 158 095,58
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Retifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
DE	Certificazione	2016	Errori finanziari rilevati dall'organismo di certificazione	UNA TANTUM		EUR	- 48 037,60	- 34 606,25	- 13 431,35
					Totale DE:	EUR	- 48 037,60	- 34 606,25	- 13 431,35




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
DK	FEASR LEADER Sviluppo rurale	2016	Carenze nei controlli essenziali e mancata esecuzione dei controlli complementari - Prosecuzione della rettifica finanziaria 3455 dell'audit RD3/2015/016/DK	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 29 636,79	0,00	- 29 636,79
				IMPORTO FOR-FETTARIO	10,00 %	EUR	- 18 068,66	0,00	- 18 068,66
				IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 26 643,18	0,00	- 26 643,18
					Totale DK:	EUR	- 74 348,63	0,00	- 74 348,63
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
ES	Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione	2017	Errori noti popolazione FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 401 981,04	0,00	- 401 981,04
				UNA TANTUM		EUR	- 28 886,62	0,00	- 28 886,62
				IMPORTO STIMATO		EUR	- 21 548,63	0,00	- 21 548,63
					Totale ES:	EUR	- 452 416,29	0,00	- 452 416,29
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
FR	Certificazione	2015	Errore noto 5T fuori del campione non SIGC_32	UNA TANTUM		EUR	- 3 516,32	0,00	- 3 516,32
				UNA TANTUM		EUR	- 22 243,89	0,00	- 22 243,89




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Retifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2015	Errore noto - verifica non SIGC_111	UNA TANTUM		EUR	- 11 776,80	0,00	- 11 776,80
	Certificazione	2015	Errore noto - verifica non SIGC_114	UNA TANTUM		EUR	- 9 277,33	0,00	- 9 277,33
	Certificazione	2015	Errore noto - verifica non SIGC_117	UNA TANTUM		EUR	- 2 595,00	- 51,90	- 2 543,10
	Certificazione	2015	Errore noto - verifica non SIGC_125	UNA TANTUM		EUR	- 3 110,00	0,00	- 3 110,00
	Certificazione	2015	Errore noto - verifica non SIGC_96	UNA TANTUM		EUR	- 5 667,02	0,00	- 5 667,02
	Certificazione	2015	Errore noto - verifica non SIGC_97	UNA TANTUM		EUR	- 110 670,00	0,00	- 110 670,00
	Certificazione	2015	Errore noto - verifica SIGC_45	UNA TANTUM		EUR	- 33,69	0,00	- 33,69
	Certificazione	2015	Errore noto - verifica SIGC_48	UNA TANTUM		EUR	- 85,08	0,00	- 85,08
	Certificazione	2016	Retifica extrapolata - quinto trimestre EF2015 - Agenzia dei Servizi e dei Pagamenti	IMPORTO STIMATO		EUR	- 10 386 236,30	- 4 267 954,16	- 6 118 282,14
	Certificazione	2015	Errore più probabile 1.6.10.2014 - 15.10.2015	IMPORTO STIMATO		EUR	- 49 445 057,00	- 13 827 302,63	- 35 617 754,37
	Certificazione	2015	Errore nella verifica di conformità n. 3 sui pagamenti anticipati	UNA TANTUM		EUR	- 10 666,80	0,00	- 10 666,80
	Certificazione	2015	Errore nella verifica di conformità n. 21	UNA TANTUM		EUR	- 60 000,00	0,00	- 60 000,00
	FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)	2014	Progetti soggetti alle norme sugli appalti pubblici - assistenza tecnica - esercizio 2014	IMPORTO FORFETTARIO	7,00 %	EUR	- 20 326,87	- 3,61	- 20 323,26



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2015	Progetti soggetti alle norme sugli appalti pubblici - assistenza tecnica - esercizi 2015 e 2016	IMPORTO FOR-FETTARIO	7,00 %	EUR	- 162 511,43	0,00	- 162 511,43
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2016	Progetti soggetti alle norme sugli appalti pubblici - assistenza tecnica - esercizi 2015 e 2016	IMPORTO FOR-FETTARIO	7,00 %	EUR	- 461 686,57	0,00	- 461 686,57
	FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)	2014	Progetti non soggetti alle norme sugli appalti pubblici - assistenza tecnica - esercizio 2014	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 35 958,05	- 6,38	- 35 951,67
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2015	Progetti non soggetti alle norme sugli appalti pubblici - assistenza tecnica - esercizi 2015 e 2016	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 143 907,17	0,00	- 143 907,17
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2016	Progetti non soggetti alle norme sugli appalti pubblici - assistenza tecnica - esercizi 2015 e 2016	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 68 193,15	0,00	- 68 193,15
					Totale FR:	EUR	- 60 963 518,47	- 18 095 318,68	- 42 868 199,79
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
HU	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2016	Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti»	IMPORTO FOR-FETTARIO	3,00 %	EUR	- 260,01	- 8,67	- 251,34
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2016	Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti»	IMPORTO FOR-FETTARIO	3,00 %	EUR	- 1 532 196,09	- 51 073,21	- 1 481 122,88




Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario	2016	Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti»	IMPORTO FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 348 959,87	- 11 632,00	- 337 327,87
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti»	IMPORTO FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 5 380,04	- 179,34	- 5 200,70
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici	2017	Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti»	IMPORTO FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 7 499,04	- 249,97	- 7 249,07
	Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario	2017	Carenze nel controllo essenziale «verifica che le procedure di appalto pubblico siano conformi alle norme pertinenti in materia di appalti»	IMPORTO FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 682,47	- 22,75	- 659,72
	Certificazione	2017	FEASR - Errori finanziari rilevati durante la certificazione per l'esercizio finanziario 2017	UNA TANTUM		EUR	- 3 291,78	0,00	- 3 291,78
					Totale HU:	EUR	- 1 898 269,30	- 63 165,94	- 1 835 103,36
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
PL	Certificazione	2017	CEB/2018/073/PL - Errori nella popolazione FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 51 877,48	0,00	- 51 877,48
					Totale PL:	EUR	- 51 877,48	0,00	- 51 877,48



Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
PT	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2015	Ragionevolezza dei costi non adeguatamente valutata	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 219 054,43	- 17 662,44	- 201 391,99
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2016	Ragionevolezza dei costi non adeguatamente valutata	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 88 055,91	- 5 225,71	- 82 830,20
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Ragionevolezza dei costi non adeguatamente valutata	IMPORTO FOR-FETTARIO	5,00 %	EUR	- 20 221,69	0,00	- 20 221,69
					Totale PT:	EUR	- 327 332,03	- 22 888,15	- 304 443,88
Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
SK	Certificazione	2016	CEB/2017/080/SK - Errore più probabile nella popolazione FEASR	IMPORTO SII-MATO		EUR	- 4 112 948,58	0,00	- 4 112 948,58
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2015	Criteri una tantum per le PMI nell'esercizio finanziario 2015	UNA TANTUM		EUR	- 739 799,46	0,00	- 739 799,46
	Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati	2017	Criteri una tantum per le PMI nell'esercizio finanziario 2017	UNA TANTUM		EUR	- 177 375,00	0,00	- 177 375,00
					Totale SK:	EUR	- 5 030 123,04	0,00	- 5 030 123,04

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 84 211 953,04	- 18 341 084,03	- 65 870 869,01



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/950 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2019

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2019) 4357]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/875 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Polonia.
- (2) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/875 si sono verificati in Polonia ulteriori casi di peste suina africana nei suini domestici, casi che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/875 si sono inoltre verificati in Polonia e in Ungheria ulteriori casi di peste suina africana nei suini selvatici, che devono anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel maggio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in Polonia, nel distretto di Bielsk, e nel giugno 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in Polonia nel distretto di Krasnystaw, nelle zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/875 della Commissione, del 27 maggio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 123).



- (5) Nel maggio 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Świdnica e di Siedlce, in Polonia, nelle zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Nel maggio 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Płońsk in Polonia, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Nel maggio 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Nógrád in Ungheria, in una zona limitrofa alle zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona dell'Ungheria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e in Ungheria e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

— the area is delimited clockwise by:

— Frontière avec la France,

— Rue Mersinhat,

— La N818jusque son intersection avec la N83,

— La N83 jusque son intersection avec la N884,

— La N884 jusque son intersection avec la N824,

— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

— Le Routeux,

— Rue d'Orgéo,

— Rue de la Vierre,

— Rue du Bout-d'en-Bas,

— Rue Sous l'Eglise,

— Rue Notre-Dame,

— Rue du Centre,

— La N845 jusque son intersection avec la N85,

— La N85 jusque son intersection avec la N40,

— La N40 jusque son intersection avec la N802,

— La N802 jusque son intersection avec la N825,

— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

— Rue du Tombois,

— Rue Du Pierroy,

— Rue Saint-Orban,

— Rue Saint-Aubain,

— Rue des Cottages,

— Rue de Relune,

— Rue de Rulune,

— Route de l'Ermitage,

— N87: Route de Habay,

— Chemin des Ecoliers,

— Le Routy,

— Rue Burgknapp,

— Rue de la Halte,



- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,
- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France,
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
- La N871 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- La N894 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.


2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II;

in Silistra region:

- whole municipality of Glavititza,
- whole municipality of Tutrakan,
- within municipality of Dulovo:
 - Boil,
 - Vokil,
 - Grancharovo,
 - Doletz,
 - Oven,
 - Okorsh,




- Oreshene,
- Paisievo,
- Pravda,
- Prohlada,
- Ruyno,
- Sekulovo,
- Skala,
- Yarebitsa,
- within municipality of Sitovo:
 - Bosna,
 - Garvan,
 - Irnik,
 - Iskra,
 - Nova Popina,
 - Polyana,
 - Popina,
 - Sitovo,
 - Yastrebna,
- within municipality of Silistra:
 - Vetren,
- in Dobrich region:
 - whole municipality of Baltchik,
 - whole municipality of General Toshevo,
 - whole municipality of Dobrich,
 - whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),
 - within municipality of Krushari:
 - Severnyak,
 - Abrit,
 - Dobrin,
 - Alexandria,
 - Polkovnik Dyakovo,
 - Poruchik Kardzhievo,
 - Zagortzi,
 - Zementsi,
 - Koriten,
 - Krushari,
 - Bistretz,
 - Efreytor Bakalovo,
 - Telerig,
 - Lozenetz,
 - Krushari,
 - Severnyak,
 - Severtsi,




- within municipality of Kavarna:
 - Krupen,
 - Belgun,
 - Bilo,
 - Septemvriytsi,
 - Travnik,
 - whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,
- in Ruse region:
- within municipality of Slivo pole:
 - Babovo,
 - Brashlen,
 - Golyamo vranovo,
 - Malko vranovo,
 - Ryahovo,
 - Slivo pole,
 - Borisovo,
 - within municipality of Ruse:
 - Sandrovo,
 - Proseno,
 - Nikolovo,
 - Marten,
 - Dolno Ablanovo,
 - Ruse,
 - Chervena voda,
 - Basarbovo,
 - within municipality of Ivanovo:
 - Krasen,
 - Bozhichen,
 - Pirovovo,
 - Mechka,
 - Trastenik,
 - within municipality of Borovo:
 - Batin,
 - Gorno Ablanovo,
 - Ekzarh Yosif,
 - Obretenik,
 - Batin,
 - within municipality of Tsenovo:
 - Krivina,
 - Belyanovo,
 - Novgrad,
 - Dzhulyunitza,
 - Beltzov,



- Tsenovo,
 - Piperkovo,
 - Karamanovo,
- in Veliko Tarnovo region:
- within municipality of Svishtov:
 - Sovata,
 - Vardim,
 - Svishtov,
 - Tzarevets,
 - Bulgarsko Slivovo,
 - Oresh,
- in Pleven region:
- within municipality of Belene:
 - Dekov,
 - Belene,
 - Kulina voda,
 - Byala voda,
 - within municipality of Nikopol:
 - Lozitza,
 - Dragash voyvoda,
 - Lyubenovo,
 - Nikopol,
 - Debovo,
 - Evlogievo,
 - Muselievo,
 - Zhernov,
 - Cherkovitzza,
 - within municipality of Gulyantzi:
 - Somovit,
 - Dolni vit,
 - Milkovitsa,
 - Shiyakovo,
 - Lenkovo,
 - Kreta,
 - Gulyantzi,
 - Brest,
 - Dabovan,
 - Zagrazhdan,
 - Gigen,
 - Iskar,
 - within municipality of Dolna Mitropoliya:
 - Komarevo,
 - Baykal,
 - Slavovitsa,



- Bregare,
 - Orehovitsa,
 - Krushovene,
 - Stavertzi,
 - Gostilya,
- in Vratza region:
- within municipality of Oryahovo:
 - Dolni vadin,
 - Gorni vadin,
 - Ostrov,
 - Galovo,
 - Leskovets,
 - Selanovtsi,
 - Oryahovo,
 - within municipality of Miziya:
 - Saraevo,
 - Miziya,
 - Voyvodovo,
 - Sofronievo,
 - within municipality of Kozloduy:
 - Harlets,
 - Glozhene,
 - Butan,
 - Kozloduy,
- in Montana region:
- within municipality of Valtchedram:
 - Dolni Tzibar,
 - Gorni Tzibar,
 - Ignatovo,
 - Zlatiya,
 - Razgrad,
 - Botevo,
 - Valtchedram,
 - Mokresh,
 - within municipality Lom:
 - Kovatchitza,
 - Stanevo,
 - Lom,
 - Zemphyr,
 - Dolno Linevo,
 - Traykovo,
 - Staliyska mahala,
 - Orsoya,



- Slivata,
- Dobri dol,
- within municipality of Brusartsi:
 - Vasilyovtzi,
 - Dondukovo,
- in Vidin region:
 - within municipality of Ruzhintsi:
 - Dinkovo,
 - Topolovets,
 - Drenovets,
 - within municipality of Dimovo:
 - Artchar,
 - Septemvriytsi,
 - Yarlovitza,
 - Vodnyantzi,
 - Shipot,
 - Izvor,
 - Mali Drenovetz,
 - Lagoshevtzi,
 - Darzhanitza,
 - within municipality of Vidin:
 - Vartop,
 - Botevo,
 - Gaytantsi,
 - Tzar Simeonovo,
 - Ivanovtsi,
 - Zheglitza,
 - Sinagovtsi,
 - Dunavtsi,
 - Bukovets,
 - Bela Rada,
 - Slana bara,
 - Novoseltsi,
 - Ruptzi,
 - Akatsievo,
 - Vidin,
 - Inovo,
 - Kapitanovtsi,
 - Pokrayna,
 - Antimovo,
 - Kutovo,
 - Slanotran,



- Koshava,
- Gomotartsi.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Lettonia


Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,
- Alsungas novads,
- Durbes novada Dunalkas un Tadaikū pagasts,
- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,



- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnųjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,
- część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,
- gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
- gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
- gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
- gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,
- gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,
- gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat zambrowski;

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,



- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbo i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
 - gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - powiat ostrowski,
 - gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
 - gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
 - gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Starożreby i Wyszogród w powiecie płońskim,
 - gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymín – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
 - gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim,
 - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rzańnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
 - gminy Dobrze, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,
 - gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszków i Sieciechów w powiecie kozienickim,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
 - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
 - gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
 - gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;
- w województwie lubelskim:
- gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
 - gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczepieszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczepieszyn i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,
 - powiat miejski Zamość,
 - gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie lubartowskim,
 - gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
 - gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
 - gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
 - gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
 - gminy Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Bełzec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,




- gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
 - gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,
 - gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;
- w województwie podkarpackim:
- powiat lubaczowski,
 - gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
 - gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
 - gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
 - gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Alba,
- Județul Cluj,
- Județul Harghita,
- Județul Hunedoara,
- Județul Iași,
- Județul Neamț,
- Județul Vâlcea,
- Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
 - Comuna Garla Mare,
 - Hinova,
 - Burila Mare,
 - Gruia,
 - Pristol,
 - Dubova,
 - Municipiul Drobeta Turnu Severin,
 - Eselnița,
 - Salcia,
 - Devesel,
 - Svinița,
 - Gogoșu,
 - Simian,
 - Orșova,
 - Obârșia Closani,
 - Baia de Aramă,
 - Bala,
 - Florești,
 - Broșteni,



- Corcova,
- Isverna,
- Balta,
- Podeni,
- Cireșu,
- Ilovița,
- Ponoarele,
- Ilovăț,
- Patulele,
- Jiana,
- Iyvoru Bârzii,
- Malovat,
- Bălvănești,
- Breznița Ocol,
- Godeanu,
- Padina Mare,
- Corlățel,
- Vânju Mare,
- Vânjuleț,
- Obârșia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Punggina,
- Cujmir,
- Oprișor,
- Dârvari,
- Căzănești,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunișor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiac,
- Sisești,
- Sovarna,
- Bălăcița,
- Județul Gorj,
- Județul Suceava,
- Județul Mureș,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin.



PARTE II

1. Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:


- the area is delimited clockwise by:
- La frontière avec la France au niveau de Florenville,
- La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,
- La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte,
- La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau,
- La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
- La N88 jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N871,
- La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
- La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

2. Bulgaria


Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna region:


- within municipality of Beloslav:
 - Razdelna,
- within municipality of Devnya:
 - Devnya,
 - Poveyanovo,
 - Padina,
- within municipality of Vetrino:
 - Gabarnitsa,
- within municipality of Provadiya:
 - Staroselets,
 - Petrov dol,
 - Provadiya,
 - Dobrina,
 - Manastir,
 - Zhitnitsa,
 - Tutrakantsi,



- Bozveliysko,
- Barzitsa,
- Tchayka,
- within municipality of Avren:
 - Trastikovo,
 - Sindel,
 - Avren,
 - Kazashka reka,
 - Yunak,
 - Tsarevtsi,
 - Dabravino,
- within municipality of Dalgopol:
 - Tsonevo,
 - Velichkovo,
- within municipality of Dolni chiflik:
 - Nova shipka,
 - Goren chiflik,
 - Pchelnik,
 - Venelin,
- in Silistra region:
 - within municipality of Kaynardzha:
 - Voynovo,
 - Kaynardzha,
 - Kranovo,
 - Zarnik,
 - Dobrudzhanka,
 - Golesh,
 - Svetoslav,
 - Polkovnik Cholakovo,
 - Kamentzi,
 - Gospodinovo,
 - Davidovo,
 - Sredishte,
 - Strelkovo,
 - Poprusanovo,
 - Posev,
 - within municipality of Alfatar:
 - Alfatar,
 - Alekovo,
 - Bistra,
 - Kutlovitza,
 - Tzar Asen,
 - Chukovetz,
 - Vasil Levski,



- within municipality of Silistra:
 - Glavan,
 - Silistra,
 - Aydemir,
 - Babuk,
 - Popkralevo,
 - Bogorovo,
 - Bradvari,
 - Sratzimir,
 - Bulgarka,
 - Tsenovich,
 - Sarpovo,
 - Srebarna,
 - Smiletz,
 - Profesor Ishirkovo,
 - Polkovnik Lambrinovo,
 - Kalipetrovo,
 - Kazimir,
 - Yordanovo,
 - within municipality of Sitovo:
 - Dobrotitza,
 - Lyuben,
 - Slatina,
 - within municipality of Dulovo:
 - Varbino,
 - Polkovnik Taslakovo,
 - Kolobar,
 - Kozyak,
 - Mezhden,
 - Tcherkovna,
 - Dulovo,
 - Razdel,
 - Tchernik,
 - Poroyno,
 - Vodno,
 - Zlatoklas,
 - Tchernolik,
- in Dobrich region:
- within municipality of Krushari:
 - Kapitan Dimitrovo,
 - Ognyanovo,
 - Zimnitza,
 - Gaber,



— within municipality of Dobrich-selska:


- Altsek,
- Vodnyantsi,
- Feldfebel Denkovo,
- Hitovo,

— within municipality of Tervel:

- Brestnitsa,
- Kolartzi,
- Angelariy,
- Balik,
- Bezmer,
- Bozhan,
- Bonevo,
- Voynikovo,
- Glavantsi,
- Gradnitsa,
- Guslar,
- Kableshekovo,
- Kladentsi,
- Kochmar,
- Mali izvor,
- Nova Kamena,
- Onogur,
- Polkovnik Savovo,
- Popgruevo,
- Profesor Zlatarski,
- Sartents,
- Tervel,
- Chestimenstko,

— within municipality Shabla:

- Shabla,
- Tyulenovo,
- Bozhanovo,
- Gorun,
- Gorichane,
- Prolez,
- Ezeretz,
- Zahari Stoyanovo,
- Vaklino,
- Granichar,
- Durankulak,
- Krapetz,
- Smin,



- Staevtsi,
- Tvarditsa,
- Chernomortzi,
- within municipality of Kavarna:
 - Balgarevo,
 - Bozhurets,
 - Vranino,
 - Vidno,
 - Irechek,
 - Kavarna,
 - Kamen briag,
 - Mogilishte,
 - Neykovo,
 - Poruchik Chunchevo,
 - Rakovski,
 - Sveti Nikola,
 - Seltse,
 - Topola,
 - Travnik,
 - Hadzhi Dimitar,
 - Chelopechene.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705250, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,




- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.


5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novada Kalvenes pagasts,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojas novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,



- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,




- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.


6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,



- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojūkų, Šiluvos, Kalnų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.



7. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg,
- gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżyckow powiecie giżyckim,
- powiat gołdapski,
- część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przyszań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przyszań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim,
- powiat braniewski,
- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiemy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- powiat lidzbarski,
- część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątница, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzynmyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,



- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
 - miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok;
- w województwie mazowieckim:
- gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo Nowe Miasto i Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
 - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
 - część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
 - powiat garwoliński,
 - powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,
 - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
 - gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
 - część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
 - powiat miejski Warszawa;



w województwie lubelskim:

- gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wołyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,
- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tucznia, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
- część gminy Siemiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim,
- gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Głusk i Wólka w powiecie lubelskim,
- powiat miejski Lublin,
- gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
- gminy Fajslawice, Gorzków, i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Dolhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,
- część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
- gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
- gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
- gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
- gminy Kłoczew i Steżyca w powiecie ryckim;


w województwie podkarpackim:

- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
 - Comuna Vișeu de Sus,
 - Comuna Moisei,
 - Comuna Borșa,
 - Comuna Oarța de Jos,
 - Comuna Suci de Sus,
 - Comuna Coroieni,
 - Comuna Târgu Lăpuș,



- Comuna Vima Mică,
- Comuna Boiu Mare,
- Comuna Valea Chioarului,
- Comuna Ulmeni,
- Comuna Băsești,
- Comuna Baia Mare,
- Comuna Tăuții Magherăuș,
- Comuna Cicărlău,
- Comuna Seini,
- Comuna Ardușat,
- Comuna Farcasa,
- Comuna Salsig,
- Comuna Asuaju de Sus,
- Comuna Băița de sub Codru,
- Comuna Bicăz,
- Comuna Grosi,
- Comuna Recea,
- Comuna Baia Sprie,
- Comuna Sisesti,
- Comuna Cernesti,
- Copalnic Mănăstur,
- Comuna Dumbrăvița,
- Comuna Cupseni,
- Comuna Șomcuța Mare,
- Comuna Sacaleșeni,
- Comuna Remetea Chioarului,
- Comuna Mireșu Mare,
- Comuna Ariniș,
- Județul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1. Lettonia


Le seguenti zone della Lettonia:

- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos.



3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Sępólno i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,
- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącej miejscowości Kreliekijmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Głitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Budry, Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- gmina Krukłanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do granic miasta Giżycko oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy miasta Giżycko do południowej granicy gminy Giżycko i, miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:


- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
- gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim;

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Izbica, Kraśniczyn, Krasnostaw z miastem Krasnostaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gmina Stary Zamość i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulín, Stary Brus, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łączyńskim,
- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,




- gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,
- gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
- gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,


4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:
 - Comuna Petrova,
 - Comuna Bistra,
 - Comuna Repedea,
 - Comuna Poienile de sub Munte,
 - Comuna Vişeu e Jos,
 - Comuna Ruscova,
 - Comuna Leordina,
 - Comuna Rozavlea,
 - Comuna Strâmtura,
 - Comuna Bârsana,



- Comuna Rona de Sus,
- Comuna Rona de Jos,
- Comuna Bocoiu Mare,
- Comuna Sighetu Marmației,
- Comuna Sarasau,
- Comuna Câmpulung la Tisa,
- Comuna Săpânța,
- Comuna Remeti,
- Comuna Giulești,
- Comuna Ocna Șugatag,
- Comuna Desești,
- Comuna Budești,
- Comuna Băiuț,
- Comuna Căvnic,
- Comuna Lăpuș,
- Comuna Dragomirești,
- Comuna Ieud,
- Comuna Saliștea de Sus,
- Comuna Săcel,
- Comuna Călinești,
- Comuna Vadu Izei,
- Comuna Botiza,
- Comuna Bogdan Vodă,
- Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suci de Sus,
- Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
- Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
- Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
 - Comuna Strehaia,
 - Comuna Greci,
 - Comuna Brejnita Motru,
 - Comuna Butoiești,
 - Comuna Stângăceaua,
 - Comuna Grozesti,
 - Comuna Dumbrava de Jos,
 - Comuna Băcles,
 - Comuna Bălăcița,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,




- Județul Brașov,
- Județul Botoșani.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

19CE1561

DECISIONE (UE) 2019/951 DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 2019****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 ⁽¹⁾ che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde ⁽²⁾ («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2007, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.
- (2) Secondo la raccomandazione della Commissione, il 4 giugno 2018 il Consiglio ha deciso di autorizzare l'avvio di negoziati con la Repubblica di Capo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.
- (3) Il precedente protocollo dell'accordo ha cessato di produrre effetti il 22 dicembre 2018.
- (4) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati il nuovo protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.
- (5) L'obiettivo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) («protocollo») è consentire all'Unione e alla Repubblica del Capo Verde di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
- (6) Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma.
- (7) Il protocollo dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024), con riserva della sua conclusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.



Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma ⁽ⁱ⁾, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio
Il president
E.O. TEODOROVICI

⁽ⁱ⁾ La data di applicazione provvisoria del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



PROTOCOLLO
di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la
Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

Articolo 1

Principi

1. L'Unione europea («Unione») e la Repubblica del Capo Verde («Capo Verde»), (insieme denominate «parti») si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca del Capo Verde sulla base del principio di non discriminazione. Il Capo Verde si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali per la pesca del tonno che operano nella sua zona di pesca, al fine di contribuire alla buona gestione delle attività di pesca.
2. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde ⁽¹⁾ («accordo») conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽²⁾, modificato da ultimo («accordo di Cotonou»), concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell'ambiente.
3. Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla zona di pesca del Capo Verde e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.
4. In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica del Capo Verde soltanto se in possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Capo Verde nell'ambito del presente protocollo.
5. Le autorità capoverdiane provvedono affinché i pescatori capoverdiani beneficino dell'esclusività delle zone di pesca al di sotto dei limiti stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 2

Periodo di applicazione

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno di applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 15, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 3

Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue:

- a) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità;
- b) tonniere con lenze e canne: 14 unità;
- c) pescherecci con palangari di superficie: 27 unità.

Tali possibilità di pesca riguardano la cattura delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nei limiti fissati nell'appendice 2 del presente protocollo e a esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o da altre convenzioni internazionali.

2. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 6 e 7.


Articolo 4

Contropartita finanziaria

1. Per il periodo di cui all'articolo 2, il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 3 750 000 EUR.

⁽¹⁾ GU UEL 414 del 30.12.2006, pag. 3.

⁽²⁾ GU CEL 317 del 15.12.2000, pag. 3.



2. L'importo annuo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è pari a 750 000 EUR, suddivisi come segue:

- a) un importo quale compensazione finanziaria per l'accesso alla risorsa pari a 400 000 EUR all'anno, equivalenti a un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate all'anno;
- b) un importo specifico destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Capo Verde pari a 350 000 EUR all'anno.

Inoltre, l'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione degli articoli 5 e 6 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, sezione 2, dell'allegato del presente protocollo, ammonta a 600 000 EUR all'anno.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione nelle acque del Capo Verde supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo della contropartita finanziaria di cui a detta disposizione, è aumentato di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. L'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è effettuato, per il primo anno, nei 90 giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria del presente protocollo. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità capoverdiane.

6. I contributi finanziari di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono versati sui conti della Tesoreria dello Stato del Capo Verde. Il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), è iscritto nel bilancio dello Stato. Le autorità capoverdiane comunicano ogni anno alla Commissione europea le coordinate bancarie di tali conti.

Articolo 5

Sostegno settoriale


1. Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce all'attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e lo sviluppo del settore, in particolare mediante:

- a) il potenziamento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;
- b) il consolidamento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;
- c) il sostegno alle comunità costiere (attività di pesca, formazione, occupazione, sicurezza dei pescatori e sviluppo economico);
- d) il rafforzamento della cooperazione internazionale;
- e) il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo («commissione mista»), un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo;
- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'introduzione di una pesca sostenibile e responsabile, tenendo conto delle priorità espresse dal Capo Verde nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte a incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale annuale o pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.



4. Ogni anno il Capo Verde presenta alla commissione mista una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti attuati con il sostegno settoriale. La relazione è esaminata dalla commissione mista, che valuta i risultati conseguiti.
5. L'importo del sostegno settoriale è corrisposto in rate in funzione delle esigenze individuate nella programmazione e dei risultati ottenuti.
6. L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.
7. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo tra le parti, non appena i risultati dell'attuazione lo giustificano. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, può essere versata unicamente nei sei mesi successivi alla scadenza del presente protocollo.
8. Le parti garantiscono la visibilità delle azioni finanziate mediante il sostegno settoriale.

Articolo 6


Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione e le autorità capoverdiane si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana per tutte le specie oggetto del presente protocollo. In particolare, le parti convengono di rafforzare la raccolta e l'analisi dei dati ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la conservazione e la gestione degli squali nella ZEE capoverdiana.
2. Le parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni dell'ICCAT in materia di gestione responsabile della pesca.
3. Ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti possono convocare, di comune accordo, una riunione scientifica congiunta allo scopo di esaminare lo stato delle principali specie bersaglio delle navi dell'Unione, in particolare gli squali pelagici. I risultati della riunione scientifica sono presentati alla commissione mista. La commissione mista, ove necessario, adotta ulteriori misure miranti a una gestione sostenibile delle risorse aliutiche catturate dalle navi dell'Unione.
4. Poiché gli squali pelagici fanno parte delle specie che possono essere catturate da navi dell'Unione nell'ambito delle attività di pesca tonniere e data la vulnerabilità di tali specie, quale si evince dai pareri scientifici dell'ICCAT, alle catture di tali specie da parte dei pescherecci con palangari operanti nell'ambito del presente protocollo è riservata particolare attenzione sulla base del principio precauzionale. Le parti collaborano per migliorare la disponibilità e il monitoraggio dei dati scientifici relativi alle specie pescate.
5. A tal fine, le parti istituiscono per questa attività di pesca un rigoroso sistema di monitoraggio inteso a garantire lo sfruttamento sostenibile della risorsa. Tale sistema si basa, in particolare, su uno scambio trimestrale dei dati relativi alle catture di squali. Quando tali catture superano, nell'arco di un anno, il 30 % del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), si procede a un monitoraggio rafforzato, basato su uno scambio mensile dei dati, e a una concertazione tra le parti. Se le catture in questione raggiungono, nell'arco di un anno, il 40 % del quantitativo di riferimento di cui sopra, la commissione mista adotta, ove necessario, ulteriori misure di gestione che consentano di meglio inquadrare l'attività della flotta operante con palangari.
6. La commissione mista potrà decidere di adeguare il suddetto sistema di monitoraggio in funzione dei risultati dei lavori della riunione scientifica congiunta.
7. Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel Capo Verde.

Articolo 7

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1. La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 e adeguarle di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale adeguamento garantisce la gestione sostenibile delle specie aliutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, *pro rata temporis*, e al presente protocollo e al suo allegato sono apportate le modifiche necessarie.



2. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del sostegno settoriale previsto dal presente protocollo.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici

1. Le parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di sbarco nei porti capoverdiani.
2. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

Articolo 9


Cooperazione nel settore dell'economia blu

1. Le parti si impegnano a cooperare per la promozione dell'economia blu, in particolare nei settori dell'acquacoltura, della pianificazione degli spazi marittimi, dell'energia, delle biotecnologie marine e della protezione degli ecosistemi marini.
2. Le parti si impegnano a promuovere gli investimenti nel settore della pesca e dell'economia marittima, in linea con gli obiettivi del partenariato speciale tra il Capo Verde e l'Unione.
3. Le parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati dell'Unione europea alle opportunità commerciali e industriali del settore della pesca e dell'economia marittima capoverdiane.
4. Le parti cooperano nell'elaborazione di azioni comuni e nello scambio di informazioni e di buone pratiche. A tal fine, concordano i punti focali e le modalità di comunicazione.

Articolo 10

Sospensione dell'attuazione del presente protocollo

1. L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
 - a) caso di forza maggiore o circostanza imprevista, che impedisca lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE capoverdiana;
 - b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;
 - c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;
 - d) mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste alla lettera c) del presente paragrafo;
 - e) controversia grave e non risolta tra le parti in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente protocollo.
2. Quando l'applicazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del presente protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è adottata la decisione di sospensione.
3. In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.



*Articolo 11***Scambio elettronico di dati**

1. Il Capo Verde e l'Unione si impegnano a rendere operativi e a provvedere alla manutenzione dei sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.
2. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
3. Il Capo Verde e l'Unione si notificano senza ritardo qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono trasmessi automaticamente mediante un'altra modalità di comunicazione.

*Articolo 12***Riservatezza dei dati**

1. Il Capo Verde e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque del Capo Verde siano resi di dominio pubblico, conformemente alle disposizioni dell'ICCAT in materia.
3. I dati che possono essere considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

*Articolo 13***Disposizioni applicabili del diritto nazionale**

1. Le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque capoverdiane nel quadro del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa capoverdiana in vigore, in particolare dalle disposizioni del piano di gestione delle risorse della pesca capoverdiana, salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.
2. Le autorità capoverdiane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

*Articolo 14***Denuncia**

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.
2. L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

*Articolo 15***Applicazione provvisoria**

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

*Articolo 16***Entrata in vigore**


Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.




Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и деветнадесета година.
 Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil diecinueve.
 V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce devatenáct.
 Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og nitten.
 Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendneunzehn.
 Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.
 Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and nineteen.
 Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille dix-neuf.
 Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja godine dvije tisuće devetnaeste.
 Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemiladiciannove.
 Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmitajā maijā.
 Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenkilencedik év május havának huszadik napján.
 Magħmul fi Brussell, fl-ghoxrin jum ta' Mejju fis-sena elfejn u dsatax.
 Gedaan te Brussel, twintig mei tweeduizend negentien.
 Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące dziewiętnastego.
 Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e dezanove.
 Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii nouăsprezece.
 V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícdevätnásť.
 V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč devetnajst.
 Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.
 Som skedde i Bryssel den tjugonde maj år tjugohundra nitton.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

L. Odober
J. Azim Fuhady



За Република Кабо Верде
Por la República de Cabo Verde
Za Kapverdiskou republiku
For Republikken Kap Verde
Für die Republik Cabo Verde
Cabo Verde Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου
For the Republic of Cape Verde
Pour la République du Cap-Vert
Za Republiku Kabo Verde
Per la Repubblica del Capo Verde
Kaboverdes Republikas vārdā –
Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu
A Zöld-foki Köztársaság részéről
Ghar-Repubblika ta' Cape Verde
Voor de Republiek Kaapverdië
W imieniu Republiki Zielonego Przylądka
Pela República de Cabo Verde
Pentru Republica Capului Verde
Za Kapverdiskú republiku
Za Republiko Zelenortski otoki
Kap Verden tasavallan puolesta
För Republiken Kap Verde



ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA CAPOVERDIANA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o al Capo Verde in relazione a un'autorità competente designa:

- a) per l'Unione: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione nel Capo Verde;
- b) per il Capo Verde: il Ministero della pesca.

2. Zona di pesca

Le coordinate della ZEE capoverdiana sono specificate nell'appendice 1. Le navi dell'Unione potranno esercitare l'attività di pesca al di là dei limiti fissati per ciascuna categoria nell'appendice 2, mentre i pescatori capoverdiani manterranno diritti di pesca esclusivi al di sotto di tali limiti.

All'atto del rilascio della licenza di pesca, il Capo Verde comunica all'armatore le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è trasmessa anche all'Unione.

3. Designazione di un agente locale

Le navi dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto capoverdiano possono essere rappresentate da un agente residente nel Capo Verde.

4. Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, il Capo Verde comunica all'Unione gli estremi del conto bancario o dei conti bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari dovuti dalle navi dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA*Sezione 1***Procedure applicabili**

1. Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca – navi ammissibili


Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. L'armatore, il comandante o la nave stessa devono assolvere prima di tale rilascio tutti gli obblighi derivanti dalle loro attività di pesca nel Capo Verde nel quadro dell'accordo.

2. Domanda di autorizzazione di pesca

L'Unione presenta al Capo Verde una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 3. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano, in stampatello, in modo leggibile.

Le specie bersaglio devono essere chiaramente indicate nella domanda di autorizzazione di pesca.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU UE L 347 del 28.12.2017, pag. 81).



Per ogni prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata dalla prova di pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta e del contributo forfettario per gli osservatori di cui al capo IX, nonché:

- a) dal nome e dall'indirizzo dell'agente locale della nave, se esistente;
- b) da una fotografia recente a colori della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm x 10 cm;
- c) da ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo.

All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo deve essere accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.

3. Rilascio dell'autorizzazione di pesca

Entro un termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di domanda completo, il Capo Verde rilascia all'Unione l'autorizzazione di pesca per il tonno e le specie associate («*atum e afins*») e per altre specie autorizzate nel quadro del presente protocollo.

In caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del presente protocollo, la nuova autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione di pesca iniziale.

L'Unione trasmette l'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione, il Capo Verde può rilasciare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione.

4. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, il Capo Verde predispone senza ritardo, per ciascuna categoria di navi, l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona capoverdiana. Tale elenco viene immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

5. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l'inizio del periodo di validità, per «periodo annuale» si intende:

- a) nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;
- b) in seguito, ogni anno civile completo;
- c) nel corso dell'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

6. Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca


Una copia dell'autorizzazione di pesca è trasmessa immediatamente per via elettronica all'Unione e agli armatori o al loro agente locale. Tale copia, detenuta a bordo, è valida per un periodo massimo di 60 giorni civili dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca. Trascorso tale periodo, la nave dovrà detenere a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca.

7. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore dimostrata, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione rilasciata a nome di un'altra nave simile alla nave da sostituire.

Ai fini del trasferimento, l'armatore, o il suo agente nel Capo Verde, consegna l'autorizzazione di pesca da sostituire e il Capo Verde predispone nel più breve tempo possibile l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriore ritardo all'armatore, o al suo agente, al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

Il Capo Verde aggiorna quanto prima l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.



8. Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione e previo esame da parte delle autorità competenti, il Capo Verde autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. Il Capo Verde predispone l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo trasmette immediatamente all'Unione.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

Sezione 2

Canoni e anticipi

1. Il canone a carico degli armatori è pari a 70 EUR per tonnellata pescata.
2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le autorità capoverdiane competenti, di canoni forfettari anticipati fissati come segue:
 - a) per le tonniere con reti a circuizione, 6 510 EUR all'anno corrispondenti a un quantitativo di 93 tonnellate per nave;
 - b) per i pescherecci con lenze e canne, 1 400 EUR all'anno corrispondenti a un quantitativo di 20 tonnellate per nave;
 - c) per i pescherecci con palangari di superficie, 3 850 EUR all'anno corrispondenti a un quantitativo di 55 tonnellate per nave.
3. Il canone forfettario anticipato include tutte le imposte nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali, dei diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi. Per il primo e l'ultimo anno, il canone forfettario anticipato e il corrispondente quantitativo per ogni nave sono calcolati *pro rata temporis*, in funzione del numero di mesi di validità della licenza.
4. Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l'Unione effettua, per ogni nave, il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale dell'anno civile precedente. L'Unione invia tale computo finale al Capo Verde e all'armatore, per il tramite degli Stati membri, anteriormente al 30 aprile dell'anno in corso. Il Capo Verde può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se il Capo Verde non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, il computo finale si considera adottato.
5. Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Capo Verde entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte dell'armatore stesso. Tuttavia, se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE


Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nell'appendice 2.

Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT. In linea con tali raccomandazioni, le parti si adoperano per ridurre il livello delle catture accidentali di tartarughe, uccelli marini e altre specie non bersaglio. Le navi dell'Unione provvedono a liberare tali catture accidentali per aumentare il più possibile le possibilità di sopravvivenza di dette specie.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DI CATTURA

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell'ICCAT pertinenti. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico.
2. Tutti i pescherecci dell'Unione titolari di una licenza rilasciata in virtù del presente protocollo devono essere dotati di un sistema elettronico («sistema ERS»), in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave («dati ERS»).
3. Non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Capo Verde per svolgervi attività di pesca le navi titolari di una licenza rilasciata in virtù del presente protocollo non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante.



4. Le modalità di comunicazione delle catture sono specificate nell'appendice 5.
5. I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica al Capo Verde. Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.
6. Lo Stato di bandiera e il Capo Verde si accertano di disporre dell'hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS.
7. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.
8. In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione di cattura, il Capo Verde può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Capo Verde può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione in merito a ogni sanzione applicata in tale contesto.
9. Lo Stato di bandiera e il Capo Verde designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione del presente protocollo. Lo Stato di bandiera e il Capo Verde si comunicano i recapiti del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza ritardo all'aggiornamento di tali informazioni.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

1. Notifica

Il comandante di una nave dell'Unione che desidera sbarcare in un porto capoverdiano, o trasbordare catture effettuate nella zona di pesca capoverdiana, deve notificare al Capo Verde, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco o del trasbordo:

- a) il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo;
- b) il porto di sbarco o di trasbordo;
- c) la data e l'ora previste per lo sbarco o il trasbordo;
- d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);
- e) in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente;
- f) il certificato sanitario della nave ricevente.

L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto capoverdiano a tal fine autorizzato. È vietato il trasbordo in mare.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste a tal fine dalla legislazione del Capo Verde.

2. Incentivazione degli sbarchi

Le parti cooperano al fine di contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel Capo Verde e di ampliare le ricadute economiche e sociali dell'accordo, in particolare attraverso l'aumento degli sbarchi dei pescherecci dell'Unione e la valorizzazione dei prodotti della pesca.

Gli armatori che praticano la pesca del tonno fanno il possibile per sbarcare una parte delle catture effettuate nelle acque del Capo Verde. Le catture sbarcate possono essere vendute alle imprese locali a un prezzo definito a seguito di una trattativa tra operatori.

L'attuazione della strategia destinata ad aumentare gli sbarchi e l'effettiva messa in funzione delle infrastrutture portuali e di trasformazione formeranno oggetto di un controllo regolare da parte della commissione mista, previa consultazione degli attori interessati.



CAPO VI

CONTROLLO E ISPEZIONE

1. Entrata e uscita dalla zona di pesca

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca capoverdiana di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata al Capo Verde al più tardi tre ore prima dell'entrata o dell'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- a) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
- b) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- c) la presentazione dei prodotti.

2. Messaggi di posizione delle navi – Sistema VMS

Le navi dell'Unione autorizzate ai sensi del presente protocollo devono essere dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite, di seguito denominato «VMS» (*Vessel Monitoring System*), conformemente alle specifiche di cui all'appendice 4.

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

La notifica è effettuata di preferenza tramite il sistema ERS/VMS o, nel caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica, via fax o via radio. Il Capo Verde notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di trasmissione.

Quando si trovano nella zona di pesca capoverdiana, le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un VMS che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione deve:

- a) riportare l'identificazione della nave;
- b) indicare l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
- c) indicare la data e l'ora di registrazione della posizione;
- d) indicare la velocità e la rotta della nave;
- e) essere configurato secondo il formato di cui all'appendice 4.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana senza aver precedentemente notificato la sua presenza è considerata in infrazione.


3. Ispezioni

L'ispezione in mare o in porto, nella zona di pesca capoverdiana, delle navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori capoverdiani comunicano alla nave dell'Unione la loro intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all'ispezione, devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori.

Gli ispettori capoverdiani restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Il Capo Verde può autorizzare l'Unione a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.



Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori capoverdiani.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori capoverdiani redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.

Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori capoverdiani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Capo Verde trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni dall'ispezione.

CAPO VII

INFRAZIONI

1. Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore rispetto all'infrazione denunciata.

2. Fermo della nave – riunione di informazione

Se la vigente legislazione del Capo Verde lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto capoverdiano.

Il Capo Verde notifica all'Unione, entro un termine massimo di un giorno lavorativo, ogni fermo di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica specifica le motivazioni del fermo.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, a eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Capo Verde organizza, su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto a tale fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Alla riunione di informazione può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera della nave.

3. Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Capo Verde secondo la legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, è avviato un procedimento transattivo fra il Capo Verde e l'Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.


4. Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita, presso una banca designata dal Capo Verde, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Capo Verde, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

- a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
- b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Il Capo Verde comunica i risultati del procedimento giudiziario all'Unione entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.



5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena pagata la sanzione prevista dal procedimento transattivo o non appena depositata la cauzione bancaria.

CAPO VIII

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Numero di marittimi da imbarcare

Nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca capoverdiana, le navi dell'Unione imbarcano marittimi capoverdiani entro i limiti seguenti:

- a) la flotta delle tonniere con reti a circuizione imbarca almeno sei marittimi;
- b) la flotta delle tonniere con lenze e canne imbarca almeno due marittimi;
- c) la flotta dei pescherecci con palangari di superficie imbarca almeno cinque marittimi.

Gli armatori delle navi dell'Unione fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi capoverdiani.

2. Libera scelta dei marittimi

Il Capo Verde tiene un elenco di marittimi capoverdiani che possiedono qualifiche idonee all'imbarco sulle navi dell'Unione.

L'armatore, o il suo agente, sceglie liberamente da questo elenco i marittimi capoverdiani da imbarcare e notifica al Capo Verde la loro iscrizione nel ruolo d'equipaggio.

3. Contratti dei marittimi

Per i marittimi capoverdiani, il contratto di lavoro è redatto dall'armatore o dal suo agente e dal marittimo, eventualmente rappresentato dal suo sindacato. È firmato dall'autorità marittima del capoverdiana. Stabilisce, in particolare, la data e il porto d'imbarco.

Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale a essi applicabile nel Capo Verde. Comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Copia del contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi capoverdiani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tra cui, in particolare, la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. Retribuzione dei marittimi

La retribuzione dei marittimi capoverdiani è a carico dell'armatore. Essa è fissata, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo fra l'armatore o il suo agente e il Capo Verde.


La retribuzione non può essere inferiore a quella degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

5. Obblighi dei marittimi

Il marittimo si presenta al comandante della nave che gli è stata indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera nullo e l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In tal caso, l'armatore non è soggetto ad alcuna sanzione finanziaria o pagamento di indennizzo.

6. Mancato imbarco di marittimi

Anteriormente al 30 settembre dell'anno corrente, gli armatori delle navi che non imbarcano marittimi capoverdiani versano, per ciascun marittimo in meno rispetto al numero fissato nel paragrafo 1, un importo forfettario di 20 EUR per giorno di presenza delle loro navi nella zona di pesca capoverdiana.



CAPO IX

OSSERVATORI

1. Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca capoverdiana nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità capoverdiane competenti secondo le modalità di cui al presente capo.

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

Detto regime di osservazione è conforme alle disposizioni previste dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

2. Navi e osservatori designati

Il Capo Verde designa le navi dell'Unione che devono imbarcare un osservatore nonché l'osservatore a esse assegnato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, il Capo Verde informa l'Unione e l'armatore, o il suo agente, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. Il Capo Verde informa senza ritardo l'Unione e l'armatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

Il Capo Verde procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quella capoverdiana.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro funzioni.

3. Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa al Capo Verde, per ciascuna nave, un importo forfettario di 200 EUR all'anno.

4. Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Capo Verde.

5. Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo tra l'armatore, o il suo agente, e il Capo Verde.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento di un ufficiale. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.


Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle sue funzioni.

6. Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

- a) adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
- b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;
- c) rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.



7. Imbarco e sbarco dell'osservatore

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

L'armatore, o il suo agente, comunica al Capo Verde, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Capo Verde, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Capo Verde il prima possibile.

8. Compiti dell'osservatore


L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

- a) osserva l'attività di pesca della nave;
- b) verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;
- c) procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;
- d) prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- e) verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca capoverdiana riportati nel giornale di bordo;
- f) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;
- g) comunica le proprie osservazioni via radio, via fax o per posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona di pesca capoverdiana, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9. Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Capo Verde, che ne trasmette copia all'Unione entro otto giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.



APPENDICI DELL'ALLEGATO

Appendice 1 - Zona di pesca capoverdiana


Appendice 2 - Misure tecniche di conservazione

Appendice 3 - Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 4 - Sistema di controllo dei pescherecci

Appendice 5 - Attuazione del sistema elettronico di registrazione delle attività di pesca (ERS)

—




APPENDICE 1

ZONA DI PESCA CAPOVERDIANA

La zona di pesca capoverdiana si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base seguenti:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest	Isola
A.	14° 48' 43,17"	24° 43' 48,85"	I. Brava
C-P1 a Rainha	14° 49' 59,10"	24° 45' 33,11"	—
C-P1 a Faja	14° 51' 52,19"	24° 45' 09,19"	—
D-P1 Vermelharía	16° 29' 10,25"	24° 19' 55,87"	S. Nicolau
E.	16° 36' 37,32"	24° 36' 13,93"	Ilhéu Raso
F-P1 a da Peça	16° 54' 25,10"	25° 18' 11,00"	Santo Antão
F.	16° 54' 40,00"	25° 18' 32,00"	—
G-P1 a Camarín	16° 55' 32,98"	25° 19' 10,76"	—
H-P1 a Preta	17° 02' 28,66"	25° 21' 51,67"	—
I-P1 A Mangrade	17° 03' 21,06"	25° 21' 54,44"	—
J-P1 a Portinha	17° 05' 33,10"	25° 20' 29,91"	—
K-P1 a do Sol	17° 12' 25,21"	25° 05' 56,15"	—
L-P1 a Sinagoga	17° 10' 41,58"	25° 01' 38,24"	—
M-Pta Espechim	16° 40' 51,64"	24° 20' 38,79"	S. Nicolau
N-Pta Norte	16° 51' 21,13"	22° 55' 40,74"	Sal
O-Pta Casaca	16° 50' 01,69"	22° 53' 50,14"	—
P-Ilhéu Cascalho	16° 11' 31,04"	22° 40' 52,44"	Boa Vista
Pl-Ilhéu Baluarte	16° 09' 05,00"	22° 39' 45,00"	—
Q-Pta Roque	16° 05' 09,83"	22° 40' 26,06"	—
R-Pta Flamengas	15° 10' 03,89"	23° 05' 47,90"	Maio
S.	15° 09' 02,21"	23° 06' 24,98"	Santiago
T.	14° 54' 10,78"	23° 29' 36,09"	—
U-D. Maria Pia	14° 53' 50,00"	23° 30' 54,50"	I. de Fogo
V-Pta Pesqueiro	14° 48' 52,32"	24° 22' 43,30"	I. Brava
X-Pta Nho Martinho	14° 48' 25,59"	24° 42' 34,92"	—
II >	14° 48' 43,17"	24° 43' 48,85"	




Conformemente al trattato firmato il 17 febbraio 1993 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica del Senegal, la frontiera marittima con il Senegal è delimitata dai punti seguenti:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest
A	13° 39' 00"	20° 04' 25"
B	14° 51' 00"	20° 04' 25"
C	14° 55' 00"	20° 00' 00"
D	15° 10' 00"	19° 51' 30"
E	15° 25' 00"	19° 44' 50"
F	15° 40' 00"	19° 38' 30"
G	15° 55' 00"	19° 35' 40"
H	16° 04' 05"	19° 33' 30"

Conformemente al trattato firmato tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica islamica di Mauritania, la frontiera marittima tra i due paesi è delimitata dai punti seguenti:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest
H	16° 04,0'	019° 33,5'
I	16° 17,0'	019° 32,5'
J	16° 28,5'	019° 32,5'
K	16° 38,0'	019° 33,2'
L	17° 00,0'	019° 32,1'
M	17° 06,0'	019° 36,8'
N	17° 26,8'	019° 37,9'
O	17° 31,9'	019° 38,0'
P	17° 44,1'	019° 38,0'
Q	17° 53,3'	019° 38,0'
R	18° 02,5'	019° 42,1'
S	18° 07,8'	019° 44,2'
T	18° 13,4'	019° 47,0'
U	18° 18,8'	019° 49,0'
V	18° 24,0'	019° 51,5'
X	18° 28,8'	019° 53,8'
Y	18° 34,9'	019° 56,0'
Z	18° 44,2'	020° 00,0'



APPENDICE 2

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1. Misure applicabili a tutte le categorie

a) Specie vietate

Conformemente alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (*Manta birostris*), dello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), del pescecane (*Carcharodon carcharias*), dello squalo volpe occhione (*Alopias superciliosus*), dei pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*), dello squalo alalunga (*Carcharhinus longimanus*) e dello squalo seta (*Carcharhinus falciformis*).

Conformemente alla legislazione capoverdiana, è vietata la pesca dello squalo balena (*Rhincondon typus*). Divieto di asportazione delle pinne di squalo:

È vietato asportare pinne di squalo a bordo delle navi, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

b) Trasbordo in mare

È vietato il trasbordo in mare. L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto capoverdiano a tal fine autorizzato.

2. Misure specifiche

SCHEDA 1: TONNIERE CON LENZE E CANNE

- 1) Zona di pesca: al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base
- 2) Attrezzo autorizzato: canne
- 3) Specie bersaglio: tonno albacora (*Thunnus albacares*), tonno obeso (*Thunnus obesus*), tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 2: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

- 1) Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche dalla linea di base, tenuto conto del carattere arcipelagico della zona di pesca capoverdiana.
- 2) Attrezzo autorizzato: rete a circuizione
- 3) Specie bersaglio: tonno albacora (*Thunnus albacares*), tonno obeso (*Thunnus obesus*), tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 3: PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

- 1) Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche dalla linea di base
- 2) Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie



3) Specie bersaglio: pesce spada (*Xiphias gladius*), verdesca (*Prionace glauca*), tonno albacora (*Thunnus albacares*), tonno obeso (*Thunnus obesus*)

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

3. Aggiornamento

Le parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare le misure tecniche di conservazione sulla base di raccomandazioni scientifiche.

—



APPENDICE 3

**MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA
 ACCORDO DI PESCA CAPO VERDE - UNIONE EUROPEA**

I. RICHIEDENTE


1. Nome del richiedente:
2. Nome dell'organizzazione di produttori (OP) o dell'armatore:
3. Indirizzo dell'OP o dell'armatore:
4. Numero di telefono: Fax: Indirizzo e-mail:
5. Nome del comandante: Nazionalità: Indirizzo e-mail:
6. Nome e indirizzo dell'agente locale:

II. IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

7. Nome della nave:
8. Stato di bandiera: Porto di immatricolazione:
9. Marcatura esterna: Numero MMSI: Numero IMO:
10. Data di registrazione della bandiera attuale (GG/MM/AAAA): .../.../...
 Bandiera precedente (se pertinente):
11. Luogo di costruzione: Data (GG/MM/AAAA): .../.../...
12. Frequenza di chiamata: HF: VHF:
13. Numero di telefono satellitare: IRCS:

III. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

14. Lunghezza fuori tutto (m): Larghezza fuori tutto (m):
 Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
15. Tipo di motore: Potenza motrice (in kW):
16. Numero dei membri dell'equipaggio:
17. Sistema di conservazione a bordo: ghiaccio refrigerazione misto
18. Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:
 Numero di stive per il pesce: Capacità totale delle stive (in m³):
19. VMS. Informazioni dettagliate sul dispositivo automatico di localizzazione:
 Costruttore: Modello: Numero di serie:
 Versione del software: Operatore satellitare (MCSP):



IV. ATTIVITÀ DI PESCA

20. Attrezzo da pesca autorizzato: ciancio palangaro canna


21. Luogo di sbarco delle catture:

22. Periodo di validità della licenza: dal (GG/MM/AAAA) .../.../... al (GG/MM/AAAA) .../.../...

Con la presente il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e corrette e fornite in buona fede.

Fatto a, il .../.../...

Firma del richiedente:



APPENDICE 4

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI

1. Messaggi di posizione delle navi — Sistema VMS

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca capoverdiana è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca capoverdiana, che è identificata con il codice «EXI».

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro 30 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca capoverdiana.

Le navi che pescano nella zona di pesca capoverdiana con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione per posta elettronica, via radio o via fax al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Capo Verde

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Capo Verde. I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Capo Verde informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione


Il Capo Verde verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza ritardo l'Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione capoverdiana in vigore.

5. Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Capo Verde può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave, per un periodo di indagine determinato. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Capo Verde al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza ritardo al Capo Verde i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine, il Capo Verde informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.



6. Comunicazione dei messaggi VMS al Capo Verde

Dato	Codice	Obbligatorio (O)/facoltativo (F)	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)
Indicativo di chiamata (IRCS)	RC	O	Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

Al momento della trasmissione, per permettere al CCP capoverdiano di identificare il CCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:

indirizzo IP del server CCP e/o riferimenti DNS;

certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione).

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:


i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

Una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio del messaggio.

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//).

Una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato.

Il codice «ER» seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.



APPENDICE 5

ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA (ERS)

Registrazione dei dati relativi all'attività di pesca e trasmissione delle dichiarazioni tramite ERS

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione titolare di una licenza rilasciata in virtù del presente protocollo che si trova nella zona di pesca del Capo Verde deve:
 - a) registrare ogni entrata e uscita dalla zona di pesca mediante un messaggio specifico che indichi i quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo al momento di tale entrata o uscita dalla zona, nonché la data, l'ora e la posizione in cui sarà effettuata tale entrata o uscita. Il messaggio è inviato al CCP del Capo Verde almeno due ore prima dell'entrata o dell'uscita, tramite il sistema ERS o altro mezzo di comunicazione;
 - b) registrare ogni giorno la posizione della nave, a mezzogiorno, se non è stata svolta alcuna attività di pesca.
 - c) registrare, per ogni operazione di pesca, la posizione in cui essa ha luogo, il tipo di attrezzo e i quantitativi di ciascuna specie catturata, distinguendo fra catture conservate a bordo e rigetti. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo equivalente e, ove richiesto, in numero di esemplari;
 - d) trasmettere giornalmente al proprio Stato di bandiera, al più tardi alle ore 24.00 (o «00.00»), i dati registrati nel giornale di pesca elettronico; tale trasmissione è effettuata per ogni giorno trascorso nella zona di pesca, anche in assenza di catture. È inoltre effettuata prima di ogni uscita dalla zona di pesca del Capo Verde.
2. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati e trasmessi.
3. Conformemente alle disposizioni del capo IV dell'allegato del presente protocollo, lo Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del centro di controllo della pesca (CCP) del Capo Verde.

I dati nel formato UN/CEFACT sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.

Se ciò non è possibile, fino alla fine del periodo di transizione i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP del Capo Verde. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN-CEFACT o, in attesa dell'introduzione di tale formato, sono messi senza indugio a disposizione del CCP del Capo Verde, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall'introduzione effettiva del nuovo formato, quest'altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.

4. Il CCP del Capo Verde conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, a esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che contestualmente attesti la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che il Capo Verde riceve in risposta a una sua richiesta. Il Capo Verde tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.


Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione

5. Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Capo Verde si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.
6. Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP del Capo Verde ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Il CCP dello Stato di bandiera indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP del Capo Verde dell'esito delle sue ricerche.
7. In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave o il loro rappresentante o i loro rappresentanti. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, al più tardi alle ore 24.00.



8. In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l'operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto del Capo Verde entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera avrà accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.
9. Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte del Capo Verde è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dalla parte o dal Capo Verde, la parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.
10. Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP del Capo Verde ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall'ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta del Capo Verde nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unione. Il Capo Verde informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell'introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 3.

19CE1562



REGOLAMENTO (UE) 2019/952 DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 2019****relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 ⁽¹⁾ che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde ⁽²⁾ («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2007, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.
- (2) Il precedente protocollo di detto accordo ha cessato di produrre effetti il 22 dicembre 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati il nuovo protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.
- (4) Ai sensi della decisione (UE) 2019/951 del Consiglio ⁽³⁾, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) («protocollo») è stato firmato il 20 maggio 2019.
- (5) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest'ultimo.
- (6) Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2014) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:


Spagna 16 unità

Francia 12 unità

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/951 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).



b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna 21 unità

Portogallo 6 unità

c) tonniere con lenze e canne:

Spagna 8 unità

Francia 4 unità

Portogallo 2 unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI

19CE1563



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/953 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2019****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Nizza» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Nizza» presentata dall'Italia e l'ha pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Nizza» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Nizza» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUC 55 del 12.2.2019, pag. 6.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/954 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2019****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «La Jaraba» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «La Jaraba» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «La Jaraba» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «La Jaraba» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 57 del 13.2.2019, pag. 5.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/955 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2019****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vallegarcía» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Vallegarcía» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Vallegarcía» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Vallegarcía» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 57 del 13.2.2019, pag. 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/956 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2019****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Los Cerrillos» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Los Cerrillos» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Los Cerrillos» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Los Cerrillos» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUC 57 del 13.2.2019, pag. 16.



REGOLAMENTO (UE) 2019/957 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2019

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 aprile 2016 il Regno di Danimarca ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 del regolamento in questione (di seguito «fascicolo conforme all'allegato XV»). Il fascicolo conforme all'allegato XV indicava che l'esposizione al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e a uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (denominati TDFA) associati a solventi organici nei prodotti spray provoca gravi lesioni polmonari acute e presenta pertanto un rischio per la salute umana. È stato quindi proposto di vietare l'immissione sul mercato di tali miscele in prodotti spray destinati alla vendita al pubblico. La Danimarca ha concluso che il fascicolo conforme all'allegato XV dimostrava la necessità di un'azione a livello di Unione.
- (2) Tale paese ha proposto un limite di concentrazione di 2 ppb in peso per la presenza di (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e di uno qualsiasi dei TDFA nelle miscele contenenti solventi organici, in quanto tale limite di concentrazione corrisponde a un limite di rilevanza.
- (3) Il 10 marzo 2017 il comitato per la valutazione dei rischi (di seguito «RAC») dell'Agenzia ha adottato un parere nel quale è giunto alla conclusione che i rischi per il pubblico derivanti dall'uso di prodotti spray per trattamenti protettivi o impregnanti contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo o TDFA e solventi organici non sono adeguatamente controllati e che la restrizione proposta è la misura appropriata per ridurre i rischi. Il RAC ha inoltre ritenuto che le miscele costituite da TDFA e/o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e solventi organici dovrebbero essere etichettate in modo da garantire che gli utilizzatori professionali di tali prodotti siano consapevoli del pericolo specifico associato all'uso di tali miscele.
- (4) Il 15 giugno 2017 il comitato per l'analisi socioeconomica (di seguito «SEAC») dell'Agenzia ha adottato un parere in cui indicava che la restrizione proposta, fatte salve le modifiche proposte dal RAC e dal SEAC, costituisce in termini di costi e benefici socioeconomici la misura più appropriata a livello di Unione per prevenire i rischi associati all'esposizione a prodotti spray contenenti miscele costituite da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e TDFA e solventi organici. Tenuto conto delle incertezze relative alla presenza sul mercato dei prodotti spray interessati destinati alla vendita al pubblico, dell'efficacia della misura proposta nonché dei probabili costi contenuti della proposta, il SEAC è giunto alla conclusione che la restrizione proposta non è sproporzionata.
- (5) Tale comitato ha convenuto con la Danimarca che un differimento di 18 mesi dell'applicazione della restrizione sia sufficiente al fine di concedere alle parti interessate un periodo di tempo sufficiente per adottare misure adeguate per conformarsi alla restrizione proposta.
- (6) Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato nel corso della procedura di restrizione, conformemente all'articolo 77, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed è stato tenuto conto delle sue raccomandazioni.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.



- (7) Il 29 agosto 2017 l'Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC ⁽¹⁾, sulla base dei quali la Commissione ha concluso che l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico di prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o TDFA associati a solventi organici presenta un rischio inaccettabile per la salute umana, che richiede un'azione a livello di Unione.
- (8) Tenendo conto del fascicolo conforme all'allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, compresa la disponibilità di alternative, la Commissione ritiene che la restrizione proposta, come modificata, permetterebbe di affrontare la preoccupazione individuata senza imporre un onere significativo all'industria, alla catena di approvvigionamento o ai consumatori. La Commissione conclude pertanto che la restrizione proposta dalla Danimarca, modificata secondo quanto proposto dal RAC e dal SEAC, costituisce una misura appropriata a livello di Unione per prevenire il rischio per il pubblico derivante dai prodotti spray contenenti una miscela costituita da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e TDFA e solventi organici.
- (9) L'immissione sul mercato per la vendita al pubblico di prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e TDFA associati a solventi organici comprende la loro messa a disposizione del pubblico.
- (10) È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo sufficiente per adottare misure appropriate per conformarsi alla restrizione proposta. L'applicazione della nuova restrizione dovrebbe pertanto essere differita.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ <https://echa.europa.eu/it/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13918/term>.




ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

«73. (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo Uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati (TDFA)	<ol style="list-style-type: none">1. Non possono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 2 gennaio 2021 individualmente o in combinazione tra di loro, in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb, in peso, delle miscele contenenti solventi organici, in prodotti spray.2. Ai fini della presente voce, per "prodotti spray" si intendono gli aerosol, gli spray a pompa e i flaconi a spruzzo commercializzati per applicazioni sotto forma di spray per trattamenti protettivi o impregnanti.3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, l'imballaggio dei prodotti spray contenenti (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o TDFA associati a solventi organici, come indicato al paragrafo 1, e immessi sul mercato per uso professionale deve recare in modo chiaro e indelebile le seguenti diciture: "Uso riservato agli utilizzatori professionali" e "Letale se inalato", con il pittogramma GHS06.4. La sezione 2.3 delle schede di dati di sicurezza contiene le seguenti informazioni: "L'uso di miscele costituite da (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e/o uno qualsiasi dei suoi mono-, di- o tri-O-(alchil) derivati in una concentrazione pari o superiore a 2 ppb e solventi organici in prodotti spray è riservato agli utilizzatori professionali; tali miscele recano la seguente dicitura 'Letale se inalato'".5. I solventi organici di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 comprendono i solventi organici utilizzati come propellenti di aerosol.»
--	---

19CE1568



DECISIONE (UE, Euratom) 2019/958 DEL CONSIGLIO**del 6 giugno 2019****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo bulgaro,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito del decesso del sig. Bojidar DANEV,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Il sig. Radosvet RADEV, *Executive President of the Bulgarian Industrial Association*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

*Per il Consiglio**La presidente*

A. BIRCHALL

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2019/959 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2019
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del
Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio ⁽⁴⁾, la sig.ra Lotta HÅKANSSON HARJU è stata sostituita dalla sig.ra Anna LJUNGDELL in qualità di membro. Il 22 maggio 2017, con decisione (UE) 2017/884 del Consiglio ⁽⁵⁾, la sig.ra Anna LJUNGDELL è stata sostituita dalla sig.ra Camilla JANSON in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Camilla JANSON,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Karin WANNGÅRD, *Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL


⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 44).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2017/884 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 21).



DECISIONE (UE) 2019/960 DEL CONSIGLIO**del 6 giugno 2019****relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Adriana KRŇÁČOVÁ e del sig. Petr OSVALD.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Tomáš HUDEČEK.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Jan MAREŠ a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig. Zdeněk HŘIB, *Člen zastupitelstva hl. m. Prahy,*
- sig. Jan MAREŠ, *Člen zastupitelstva statutárního města Chomutov,*

e


b) quali supplenti:

- sig. Martin DLOUHÝ, *Člen zastupitelstva hl. m. Prahy,*
- sig. Jaroslav ZÁMEČNÍK, *Člen zastupitelstva statutárního města Liberec.*

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL

19CE1571



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/961 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2019

che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto

[notificata con il numero C(2019) 4122]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con ordinanza del 18 dicembre 2018 sulla restrizione dell'uso e dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato («ordinanza»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese l'11 gennaio 2019, la Francia ha adottato una misura provvisoria in conformità all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («la misura provvisoria») poiché reputava di avere fondati motivi di ritenere che fosse necessaria un'azione urgente per proteggere l'ambiente dai rischi derivanti, per il comparto ambientale acquatico e/o terrestre, dal legno trattato con le sostanze: creosoto (n. CAS 8001-58-9 e n. CE 232-287-5); olio di creosoto (CAS 61789-28-4; n. CE 263-047-8); distillati di catrame di carbone, oli di naftalene (CAS 84650-04-4; n. CE 283-484-8); olio di creosoto, frazione di acenaftene (CAS 90640-84-9; n. CE 292-605-3); distillati di testa di catrame di carbone (CAS 65996-91-0; n. CE 266-026-1); olio di antracene (CAS 90640-80-5; n. CE 292-602-7); oli di greggio, carbone, acidi di catrame (CAS 65996-85-2; n. CE 266-019-3); creosoto del legno (CAS 8021-39-4; n. CE 232-419-1); e residui di estratti alcalini (carbone) (CAS 122384-78-5; CE 310-191-5), in quanto tali o in quanto componenti di una miscela con una o più sostanze («legno trattato»).
- (2) La misura provvisoria consiste in un divieto di immettere sul mercato e di usare legno trattato a decorrere dal 23 aprile 2019. In base alla misura provvisoria il legno trattato non può essere riutilizzato né adibito ad altro uso da chi lo ha utilizzato. Tali divieti si applicano indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato il trattamento del legno.
- (3) Il 25 febbraio 2019 la Francia ha comunicato la misura provvisoria alla Commissione e in data 5 marzo 2019 ne ha informato l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») e gli altri Stati membri, in conformità all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (4) L'ordinanza consente, a titolo di deroga, che il legno trattato con creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) sia immesso sul mercato e predisposto per l'uso in forma di traversine ferroviarie e permette che detto legno già utilizzato a tale fine possa essere riutilizzato dal titolare per lo stesso uso per un periodo indeterminato. L'ordinanza consente inoltre, fino al 23 ottobre 2019, l'immissione sul mercato e l'uso del legno trattato con tale sostanza e destinato ad essere utilizzato in forma di pali per le linee elettriche o per le telecomunicazioni e, a determinate condizioni, prevede la possibilità per alcuni operatori di chiedere una proroga di tale termine.
- (5) La Commissione ha esaminato l'ordinanza e le pertinenti informazioni scientifiche e tecniche presentate dalla Francia. La Commissione ha inoltre dato alle autorità competenti degli Stati membri e ai portatori di interessi la possibilità di esprimersi sull'ordinanza nell'ambito di una riunione delle autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP) («CARACAL»), tenutasi il 19 marzo 2019.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.



- (6) Considerato il breve termine entro il quale la Commissione deve adottare una decisione in merito a una misura provvisoria a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, occorre che tale decisione sia prevalentemente basata sulle informazioni presentate dalla Francia.
- (7) La voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta già l'immissione sul mercato del legno trattato con le nove sostanze indicate nell'ordinanza, o con miscele che le contengono, a causa dei loro noti effetti cancerogeni. Preoccupazioni in merito a tali sostanze sono emerse anche per il fatto che alcune delle loro componenti sono scarsamente degradabili. Il paragrafo 2, lettera b), di detta voce consente tuttavia che il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al paragrafo 2, lettera a), di tale voce, immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, sia impiegato esclusivamente per uso professionale e industriale, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi ecc.), porti o vie fluviali. A norma del paragrafo 2, lettera c), di tale voce è inoltre consentito che il legno trattato prima del 31 dicembre 2002 sia immesso sul mercato dei prodotti usati.
- (8) Con la direttiva 2011/71/UE della Commissione ⁽²⁾ il creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fino al 30 aprile 2018, sulla base di una valutazione volta a stabilire se i preservanti del legno contenenti creosoto possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione ⁽⁴⁾ la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2020. Le altre otto sostanze di cui alla voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono state approvate come principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi né beneficiano delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, pertanto i biocidi che li contengono non possono essere immessi sul mercato o utilizzati nell'Unione.
- (9) In seguito alle domande di riconoscimento reciproco di tre autorizzazioni dei biocidi contenenti creosoto rilasciate dalla Svezia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha autorizzato i prodotti contemplati da tali domande solo per il trattamento delle traversine ferroviarie, ma ha rifiutato l'autorizzazione di trattamenti del legno per altri usi ⁽⁶⁾. Nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 la Commissione ⁽⁷⁾ ha concluso che la deroga della Francia al riconoscimento reciproco era giustificata da motivi di tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
- (10) Nonostante il rifiuto della Francia di autorizzare l'uso di biocidi contenenti creosoto per trattamenti del legno per usi diversi dal trattamento delle traversine ferroviarie, né la voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale voce, né il regolamento (UE) n. 528/2012 impediscono che il legno trattato con creosoto possa essere immesso sul mercato per la prima volta o utilizzato sul territorio francese, o che il legno trattato con creosoto prima del 31 dicembre 2002 sia immesso sul mercato francese di prodotti usati.
- (11) Secondo gli elementi tecnico-scientifici presentati dalla Francia, i livelli di esposizione connessi all'uso del legno trattato con creosoto all'aperto, a contatto con il suolo o utilizzato in acqua dolce o salata superano, secondo le stime delle autorità svedesi e la valutazione dell'ANSES ai fini delle autorizzazioni dei biocidi contenenti creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) ⁽⁸⁾, le concentrazioni prevedibili prive di effetti (*Predicted No-Effect Concentrations* — PNEC) il che significa che il rischio per i suddetti comparti ambientali non è sottoposto a un controllo adeguato. La misura francese è stata adottata per proteggere l'ambiente dal rischio che ne deriva. I livelli di

⁽²⁾ Direttiva 2011/71/UE della Commissione, del 26 luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 46).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisioni FR-2017-0034, FR-2017-0035 e FR-2017-0036, tutte datate 23 aprile 2018 e basate sulle conclusioni della valutazione dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), del 19 maggio 2017, sostituita dalle conclusioni della valutazione dell'ANSES il 30 maggio 2018.

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 della Commissione, del 25 settembre 2018, relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 19).

⁽⁸⁾ Come riferito dal *Conseil général de l'environnement et du développement durable*, *Evaluation des impacts d'une interdiction de la crédition en France*, Rapport n. 010963-01 del maggio 2017 [http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010963-01_rapport.pdf].




esposizione connessi alle traversine ferroviarie, che sono utilizzate all'aperto ma non entrano in contatto con il suolo, né sono immerse in acqua dolce o salata, non superano tuttavia le pertinenti PNEC. Per limitare il più possibile nel tempo l'impatto sull'ambiente derivante da tali usi del legno trattato, la misura adottata dalla Francia dovrebbe essere considerata urgente ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le decisioni francesi di non autorizzare i pertinenti biocidi per trattare il legno destinato a usi diversi dalle traversine ferroviarie, ritenute giustificate dalla Commissione nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1297, inizieranno a produrre effetti protettivi a decorrere dal 23 aprile 2019. I rischi derivanti dall'uso di tale legno trattato rimarranno tuttavia in parte irrisolti se il legno trattato potrà ancora essere immesso sul mercato e utilizzato sul territorio francese a seguito di un trattamento al di fuori del territorio francese. È pertanto urgente limitare tale immissione sul mercato e l'utilizzo nello stesso periodo, vale a dire a partire dal 23 aprile 2019.

- (12) La misura provvisoria può quindi essere considerata giustificata a norma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda il legno trattato con creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5).
- (13) La Francia ha inoltre indicato che il calcolo del livello derivato con effetti minimi (DMEL) per la sostanza senza soglia creosoto secondo gli orientamenti dell'Agenzia corrisponde a un rischio per i lavoratori pari a 10^{-5} e che, conformemente alla valutazione effettuata dalla Svezia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, il rischio per i consumatori è trascurabile.
- (14) Sulla base delle informazioni tecniche e scientifiche supplementari presentate dalla Francia, le otto sostanze diverse dal creosoto di cui alla voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono simili al creosoto a causa della somiglianza dei profili chimici, tossicologici ed ecotossicologici delle loro componenti, per cui i rischi per l'ambiente derivanti dall'uso di legno trattato con una di tali sostanze sono analoghi. La misura provvisoria può quindi essere considerata giustificata a norma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 anche per quanto riguarda il legno trattato con una di tali sostanze.
- (15) L'ordinanza impone obblighi per il trattamento dei rifiuti di legno trattato. Dato che i rifiuti non sono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione ritiene che le disposizioni dell'ordinanza che impongono tali obblighi, compreso il fatto di definire tali rifiuti pericolosi, non rientrino nell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (16) Poiché la misura provvisoria consiste in una restrizione all'immissione sul mercato o all'uso di sostanze, anche se soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare quelle della voce 31 dell'allegato XVII di tale regolamento, a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, di detto regolamento la Francia è tenuta ad avviare una procedura di restrizione dell'Unione inoltrando all'Agenzia un fascicolo, a norma dell'allegato XV («fascicolo conforme all'allegato XV»), entro tre mesi dalla data della presente decisione. Tale fascicolo conforme all'allegato XV dovrebbe inoltre motivare eventuali proposte di deroghe in linea con la misura provvisoria nonché contenere una valutazione del rischio per la salute umana.
- (17) La misura provvisoria dovrebbe pertanto essere autorizzata.
- (18) Tenuto conto del termine di cui all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per l'avvio di una procedura di restrizione dell'Unione mediante la presentazione di un fascicolo all'Agenzia e al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno che l'autorizzazione si applichi per una durata di 27 mesi.
- (19) La presente decisione non pregiudica in alcun modo la decisione della Commissione di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 68 del medesimo regolamento.
- (20) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la misura provvisoria notificata dalla Francia il 25 febbraio 2019 riguardante la restrizione dell'uso e dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato («la misura provvisoria») è autorizzata per un periodo di 27 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.



2. L'autorizzazione scadrà alla prima delle seguenti date, se una di esse precede la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1:

- a) nel caso in cui la procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria determini una modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data di applicazione di tale modifica;
- b) sei mesi dopo la conclusione della procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria senza che la Commissione proponga un progetto di restrizione.


Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019

Per la Commissione
Elzbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

19CE1572



REGOLAMENTO (UE) 2019/962 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la classificazione degli additivi per mangimi in categorie, ripartite ulteriormente in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà.
- (2) A seguito dello sviluppo tecnologico e scientifico varie sostanze possono avere un effetto tecnologico sui mangimi che non è descritto in relazione a nessuno dei gruppi funzionali già esistenti. È quindi opportuno creare un nuovo gruppo funzionale generico all'interno della categoria «additivi tecnologici» per includervi tali sostanze.
- (3) Oltre alle buone prassi agricole che garantiscono il benessere degli animali e al rispetto delle disposizioni sul benessere degli animali dell'UE, gli studi scientifici dimostrano che alcuni additivi per mangimi possono aiutare gli animali sani a mantenere una buona condizione fisiologica, contribuire al loro benessere, influenzare favorevolmente la loro resilienza a fattori di stress o sostenere il loro benessere in determinate situazioni. Dato che la funzione principale di tali additivi per mangimi non può essere assegnata a nessuno dei gruppi funzionali previsti nel regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno creare un nuovo gruppo funzionale all'interno della categoria «additivi zootecnici». Ciò dovrebbe consentire di definire meglio la finalità prevista di tali additivi, di stabilire criteri per la valutazione dell'efficacia e di creare chiarezza giuridica per i richiedenti.
- (4) Al fine di introdurre questi due nuovi gruppi funzionali, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:

1) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera:

- «o) altri additivi tecnologici: sostanze o, se del caso, microrganismi aggiunti ai mangimi per scopi tecnologici, che influenzano favorevolmente le caratteristiche dei mangimi»;

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.



2) al punto 4 è aggiunta la seguente lettera:

- «e) stabilizzatori della condizione fisiologica: sostanze o, se del caso, microrganismi che, se somministrati ad animali in buona salute, influenzano favorevolmente la loro condizione fisiologica, compresa la resilienza a fattori di stress.»

Articolo 2

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1573



DECISIONE (UE) 2019/963 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativa alla nomina di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Francia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (UE-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,

visti gli elenchi dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 9 aprile 2019 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2023.
- (2) L'organizzazione dei datori di lavoro BusinessEurope ha presentato una candidatura per un seggio resosi vacante per la Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 31 marzo 2023:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Membro	Supplente
Francia		Sig. Franck GAMBELLI

Articolo 2

Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL

⁽¹⁾ GUL 30 del 31.1.2019, pag. 58.⁽²⁾ Decisione del Consiglio del 9 aprile 2019 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) (GU C 135 dell'11.4.2019, pag. 7).

DECISIONE (UE, Euratom) 2019/964 DEL CONSIGLIO**del 6 giugno 2019****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo austriaco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Wolfgang GREIF,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Sophia REISECKER, *Leiterin der Abteilung Europa, Konzerne, internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp)*, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE, Euratom) 2019/965 DEL CONSIGLIO**del 6 giugno 2019****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo portoghese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Mário David FERREIRINHA SOARES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Fernando Manuel MAURÍCIO DE CARVALHO, *Member of the General Confederation of Portuguese Workers (CGTP-IN)*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

*Per il Consiglio**La presidente*

A. BIRCHALL

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2019/966 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1572 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Hans NIESSL è stato sostituito dal sig. Christian ILLEDITS in qualità di membro, e il sig. Christian ILLEDITS è stato sostituito dal sig. Hans NIESSL in qualità di supplente.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Christian ILLEDITS (*Landtagspräsident Burgenland*) è stato proposto.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Hans NIESSL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Christian ILLEDITS, *Mitglied der Burgenländischen Landesregierung* (modifica del mandato),

b) quale supplente:

— sig. Hans-Peter DOSKOZIL, *Landeshauptmann von Burgenland*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente


A. BIRCHALL

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1572 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare austriaco e di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 9).



DECISIONE (UE) 2019/967 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2019

relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo lussemburghese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 13 luglio 2018, con decisione (UE) 2018/1015 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Tom JUNGEN è stato sostituito dal sig. Jeff FELLER in qualità di supplente.
- (2) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Sam TANSON e del sig. Jeff FELLER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominate supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- sig.ra Linda GAASCH, *conseillère communale de la Ville de Luxembourg*,
- sig.ra Carole HARTMANN, *conseillère communale de la Ville d'Echternach*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente


A. BIRCHALL

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2018/1015 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 85).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/968 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2019
relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) Il Regno Unito ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione.
- (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (5) Il Regno Unito ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA.
- (6) Il Regno Unito ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria e la Germania.
- (7) Una visita di valutazione ha avuto luogo nel Regno Unito e il gruppo di valutazione austriaco, tedesco e francese ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
- (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA.
- (9) L'11 ottobre 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che il Regno Unito ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

Inoltre il Consiglio ha chiesto al Regno Unito di rivedere, entro 12 mesi dall'avvio dello scambio automatizzato di dati, la sua politica di esclusione dei profili di sospetti dagli scambi automatizzati di dati sul DNA, alla luce dell'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm e delle spiegazioni contenute nella relazione sulla visita di valutazione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (10) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, il Regno Unito dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. Tuttavia, data l'importanza pratica e operativa dell'inclusione dei profili di sospetti negli scambi automatizzati di dati sul DNA per la sicurezza pubblica, segnatamente per la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, il Regno Unito dovrebbe rivedere la sua politica sullo scambio di profili di sospetti. Se l'esperienza operativa acquisita con lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm nei primi 12 mesi non dovesse portare il Regno Unito a notificare al Consiglio di aver riveduto la sua politica, il Consiglio dovrebbe rivalutare la situazione ai fini della continuazione o della cessazione dello scambio automatizzato di dati sul DNA in ambito Prüm con il Regno Unito.
- (11) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione stessa, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
- (12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
- (13) La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e del raffronto dei dati sul DNA, il Regno Unito può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 14 giugno 2019.

Articolo 2

Entro il 15 giugno 2020, il Regno Unito deve completare una revisione della sua politica di esclusione dei profili di sospetti dallo scambio automatizzato di dati sul DNA.

Se, entro la data di cui al primo comma, il Regno Unito non ha notificato al Consiglio che mette a disposizione il DNA di sospetti conformemente alla decisione 2008/615/GAI, il Consiglio rivaluta, entro tre mesi, la situazione riguardo alla continuazione o cessazione dello scambio di dati sul DNA con il Regno Unito.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

Per il Consiglio

La presidente

A. BIRCHALL

19CE1579



DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/969 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2019

sullo strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.
- (2) Ciascun fascicolo di domanda è soppresso alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Dopo tale scadenza il richiedente può acconsentire a prolungare di tre anni il periodo di conservazione del fascicolo per facilitare una nuova domanda. È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può prestare il consenso e revocarlo mediante un apposito strumento.
- (3) È opportuno che lo strumento di consenso sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro una volta che è stata rilasciata l'autorizzazione ETIAS.
- (4) Lo strumento di consenso dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione per l'accesso allo strumento di consenso e garantire un accesso in condizioni di sicurezza, anche fornendo al richiedente un codice univoco. Prima della prestazione o della revoca del consenso lo strumento di consenso dovrebbe consentire al richiedente di consultare i dati conservati e indicargli le modalità di tale prestazione o revoca.
- (5) Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali lo strumento di consenso comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽³⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GUL 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GUL 327 del 9.12.2017, pag. 20).

⁽³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).



- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁵⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁷⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁹⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (12) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 28 gennaio 2019 e ha espresso un parere l'8 febbraio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Accesso allo strumento di consenso

Lo strumento di consenso è accessibile tramite:

- a) l'apposito sito web pubblico di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;
- b) l'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;
- c) un collegamento ipertestuale inviato tramite il servizio di posta elettronica ETIAS di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 2

Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di consenso

1. La connessione allo strumento di consenso è subordinata a un'autenticazione a due fattori.

⁽⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.


⁽⁶⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁷⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁸⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).




2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
 - a) numero della domanda;
 - b) numero del documento di viaggio.
3. Se il richiedente non indica il numero della domanda, la prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
 - a) numero del documento di viaggio;
 - b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;
 - c) data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;
 - d) nomi di entrambi i genitori.
4. Il numero della domanda è quello inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica ETIAS alla presentazione della domanda. Gli altri dati indicati dal richiedente a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 sono quelli indicati nel modulo di domanda.
5. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di consenso.
6. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 o al paragrafo 3 è generato automaticamente il codice univoco di cui al paragrafo 4, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
7. Il codice univoco scade dopo breve tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviati in precedenza.
8. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
9. Il codice univoco è monouso.

Articolo 3

Consultazione dei dati mediante lo strumento

1. Per permettere al richiedente di decidere se prestare o revocare il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda per un ulteriore periodo, lo strumento lo informa dei dati destinati ad essere conservati e di quelli che saranno invece cancellati.
2. Prima di prestare il consenso il richiedente ha:
 - a) accesso in sola lettura al modulo di domanda e ai dati personali trasmessi;
 - b) accesso in sola lettura alle informazioni o ai documenti aggiuntivi forniti;
 - c) accesso in sola lettura ai dati aggiunti al fascicolo di domanda, in seguito alla decisione di rilascio dell'autorizzazione ai viaggi, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e da c) a d), del regolamento (UE) 2018/1240.
3. Prima di prestare il consenso il richiedente è informato:
 - a) del fatto che, se acconsente, il fascicolo di domanda sarà conservato per un ulteriore periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;
 - b) del fatto che può revocare il consenso in qualsiasi momento sino alla fine dell'ulteriore periodo di conservazione;
 - c) del fatto che i dati sono conservati per facilitare una nuova domanda;
 - d) del fatto che i dati possono essere utilizzati conformemente all'articolo 71, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1240;
 - e) delle procedure per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 17 a 24 del regolamento (UE) 2018/1725; dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità nazionale di controllo dello Stato membro di primo soggiorno previsto, se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS, o dello Stato membro competente, se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata da un'unità nazionale ETIAS.



*Articolo 4***Prestazione del consenso**

1. Il consenso è prestato mediante una dichiarazione firmata elettronicamente tramite barratura dell'apposita casella nello strumento di consenso.
2. Prestato il consenso, il richiedente riceve un messaggio di posta elettronica contenente:
 - a) la conferma che il suo fascicolo di domanda sarà conservato per un ulteriore periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;
 - b) un collegamento ipertestuale allo strumento di consenso;
 - c) l'indicazione che i dati sono conservati per facilitare una nuova domanda e che possono essere utilizzati per le finalità di cui all'articolo 71, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1240;
 - d) l'indicazione della possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento sino alla fine dell'ulteriore periodo di conservazione;
 - e) l'indicazione dell'opportunità di ricordare il numero della domanda così da potere riutilizzare il fascicolo conservato per presentare una nuova domanda.

*Articolo 5***Revoca del consenso**


1. Il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda è revocato tramite barratura dell'apposita casella nello strumento di consenso.
2. Se revoca il consenso nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi, il richiedente riceve un messaggio di posta elettronica che conferma che il fascicolo di domanda sarà soppresso alla fine di tale periodo.
3. Se revoca il consenso nel corso dell'ulteriore periodo di conservazione, il richiedente riceve un messaggio di posta elettronica che conferma che il fascicolo di domanda sarà soppresso.

*Articolo 6***Comunicazione fra lo strumento e il sistema centrale**

1. Quando è prestato il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda in conformità dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1240:
 - a) lo strumento di consenso ne informa il sistema centrale ETIAS tramite il servizio web sicuro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240;
 - b) il sistema centrale ETIAS conserva il fascicolo di domanda per un periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi.
2. Quando è revocato il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda in conformità dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1240:
 - a) lo strumento di consenso ne informa il sistema centrale ETIAS;
 - b) il sistema centrale ETIAS sopprime automaticamente il fascicolo di domanda alla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi o nel corso dell'ulteriore periodo di conservazione di tre anni, se la revoca è disposta in tale periodo.
3. Il fascicolo di domanda è automaticamente soppresso dal sistema centrale ETIAS allo scadere del periodo di conservazione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

*Articolo 7***Formato dei messaggi, norme e protocolli**

Il formato dei messaggi e i protocolli da implementare sono stabiliti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.



*Articolo 8***Specificità di sicurezza**

1. Lo strumento di consenso è progettato e implementato per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e la non disconoscibilità delle operazioni. L'attuazione tecnica e organizzativa dello strumento è conforme ai requisiti del piano di sicurezza dell'ETIAS di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e alle norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del medesimo regolamento.
2. Lo strumento di consenso è progettato e implementato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine lo strumento di consenso limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio, lo stesso numero di domanda o lo stesso codice univoco. Nello strumento sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano.
3. Lo strumento di consenso chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività.
4. Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

*Articolo 9***Registrazioni**

1. Lo strumento di consenso conserva registrazioni delle attività, contenenti:
 - a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no;
 - b) la data e l'ora dell'accesso;
 - c) il valore di prestazione o revoca del consenso indicato dalla barratura della casella.
2. Le registrazioni delle attività dello strumento sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo prolungato di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE1580



DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/970 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2019

sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.
- (2) È opportuno che il richiedente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il titolare di un'autorizzazione ai viaggi, la persona cui è stata rifiutata, revocata o annullata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la persona con autorizzazione ai viaggi ETIAS scaduta che ha acconsentito alla conservazione dei propri dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito denominati «richiedente») sia in grado di verificare lo status della propria domanda nonché la durata della validità e lo status della propria autorizzazione ai viaggi.
- (3) È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può verificare lo status della domanda nonché la durata della validità e lo status dell'autorizzazione ai viaggi mediante un apposito strumento.
- (4) È opportuno che lo strumento di verifica sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro. Il collegamento ipertestuale allo strumento di verifica dovrebbe essere inviato all'indirizzo di posta elettronica del richiedente insieme alla notifica dell'avvenuta presentazione della domanda o dell'avvenuto rilascio, revoca o annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 42, lettera a), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.
- (5) Lo strumento di verifica dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione per l'accesso allo strumento di verifica. Il richiedente dovrebbe autenticarsi comunicando determinati dati. Occorre definire i dati in uscita prodotti dallo strumento di verifica per consentire al richiedente di verificare lo status della domanda nonché la durata della validità e lo status dell'autorizzazione ai viaggi.
- (6) Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali lo strumento di verifica comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

⁽¹⁾ GUL 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GUL 327 del 9.12.2017, pag. 20).



- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽³⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁵⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁷⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁹⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (13) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 28 gennaio 2019 e ha espresso un parere l'8 febbraio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Accesso allo strumento di verifica

1. Hanno accesso allo strumento di verifica il richiedente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il titolare di un'autorizzazione ai viaggi, la persona cui è stata rifiutata, revocata o annullata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la persona con autorizzazione ai viaggi ETIAS scaduta che ha acconsentito alla conservazione dei propri dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito denominati «richiedente»).

2. Lo strumento di verifica è accessibile tramite:

a) l'apposito sito web pubblico;

⁽³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁶⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁷⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁸⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



- b) l'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;
- c) un collegamento ipertestuale inviato tramite il servizio di posta elettronica ETIAS di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. Il collegamento ipertestuale è inviato insieme alla notifica con cui è confermata al richiedente l'avvenuta presentazione della domanda o con cui gli è comunicato il rilascio, la revoca o l'annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 42, lettera a), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 2

Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di verifica

1. La connessione allo strumento di verifica è subordinata a un'autenticazione a due fattori.
2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
 - a) numero del documento di viaggio;
 - b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;
 - c) indirizzo di posta elettronica.
3. I dati indicati dal richiedente sono quelli indicati nel modulo di domanda.
4. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di verifica per confermare l'autenticazione.
5. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 è generato automaticamente un codice univoco, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
6. Il codice univoco scade dopo un periodo breve di tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviati in precedenza.
7. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
8. Il codice univoco è monouso.

Articolo 3

Dati in uscita dallo strumento di verifica

1. Una volta autenticato per l'accesso allo strumento, il richiedente visualizza lo status della domanda o dell'autorizzazione ai viaggi collegata al numero del suo documento di viaggio.
2. Per ciascuna domanda o autorizzazione ai viaggi collegata al numero di documento di viaggio lo strumento di verifica indica uno degli status seguenti:
 - a) «presentata»;
 - b) «valida»;
 - c) «rifiutata»;
 - d) «annullata»;
 - e) «revocata»;
 - f) «scaduta».
3. Lo strumento di verifica indica la data di scadenza di ciascuna autorizzazione ai viaggi in corso di validità.
4. In caso di validità territoriale limitata sono comunicati al richiedente lo o gli Stati membri per cui l'autorizzazione è valida. L'informazione è riportata in uno spazio ben visibile dello strumento di verifica.



5. Una clausola di esclusione della responsabilità nello strumento di verifica indica che, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, l'autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente il diritto d'ingresso o di soggiorno. Per ulteriori informazioni sulla rimanente durata del soggiorno autorizzato, detta clausola invita il richiedente a consultare il servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES) di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, che è indicato chiaramente.

Articolo 4

Obblighi di estrazione dei dati

1. Lo strumento di verifica fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata nell'arco di pochi minuti mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo di dati conservati nell'ETIAS necessario per l'attuazione degli articoli 2 e 3.
2. eu-LISA è responsabile della sicurezza dello strumento di verifica, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.

Articolo 5

Formato dei messaggi, norme e protocolli

Il formato dei messaggi e i protocolli da implementare sono stabiliti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 6

Specificità di sicurezza


1. Lo strumento di verifica è progettato e implementato per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e garantire la non disconoscibilità delle operazioni. L'attuazione tecnica e organizzativa dello strumento è conforme ai requisiti del piano di sicurezza dell'ETIAS di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e alle norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del medesimo regolamento.
2. Lo strumento di verifica è progettato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine lo strumento di verifica limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio o lo stesso codice univoco. Nello strumento sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano.
3. Lo strumento di verifica chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività.
4. Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 7

Registrazioni

1. Lo strumento di verifica conserva registrazioni delle attività, contenenti:
 - a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no;
 - b) la data e l'ora dell'accesso.
2. Le registrazioni delle attività dello strumento sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.



Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE1581



DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/971 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2019

relativa alla definizione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei requisiti del servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni o documenti aggiuntivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.
- (2) In caso di trattamento manuale della domanda ETIAS l'unità nazionale ETIAS può chiedere al richiedente di fornire informazioni o documenti aggiuntivi. È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può fornire tali informazioni o documenti aggiuntivi mediante un apposito strumento.
- (3) È opportuno che il servizio di account sicuro sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro.
- (4) Il servizio di account sicuro dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente e garantire un accesso allo strumento in condizioni di sicurezza. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione, compresa la fornitura di un codice univoco al richiedente.
- (5) Occorre stabilire la procedura per la presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi e definire i dati in uscita prodotti dal servizio di account sicuro.
- (6) È opportuno permettere al richiedente di presentare le informazioni o i documenti aggiuntivi in qualsiasi momento entro il termine di cui dispone dal ricevimento della richiesta in tal senso a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. Il richiedente dovrebbe poter salvare le operazioni compiute e riprenderle entro tale termine. Scaduto il termine, il richiedente non dovrebbe avere più accesso al servizio di account sicuro.
- (7) Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali il servizio di account sicuro comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽²⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GUL 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).



- (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁵⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁶⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁸⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽¹⁰⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (14) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 28 gennaio 2019 e ha espresso un parere l'8 febbraio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Accesso al servizio di account sicuro

1. Il servizio di account sicuro è accessibile tramite:
 - a) l'apposito sito web pubblico di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;
 - b) l'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;
 - c) un collegamento ipertestuale inviato tramite il servizio di posta elettronica ETIAS di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Il servizio di account sicuro è accessibile:
 - a) fino alla presentazione definitiva delle informazioni o dei documenti aggiuntivi confermata dal richiedente; o
 - b) fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240; o
 - c) sino alla fine del periodo stabilito dall'unità nazionale ETIAS in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240.

⁽⁵⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.


⁽⁷⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁸⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁹⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹¹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



Articolo 2


Autenticazione a due fattori per l'accesso al servizio di account sicuro

1. La connessione al servizio di account sicuro è subordinata a un'autenticazione a due fattori.
2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
 - a) numero della domanda;
 - b) numero del documento di viaggio.
3. Se il richiedente non indica il numero della domanda, la prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
 - a) numero del documento di viaggio;
 - b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;
 - c) data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio; e
 - d) nomi di entrambi i genitori.
4. Il numero della domanda è quello inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica ETIAS alla presentazione della domanda. Gli altri dati indicati dal richiedente a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 sono quelli che ha indicato alla presentazione della domanda.
5. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nel servizio di account sicuro per confermare l'autenticazione.
6. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 o al paragrafo 3 è generato automaticamente il codice univoco di cui al paragrafo 4, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
7. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
8. Il codice univoco scade dopo un periodo breve di tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviati in precedenza.
9. Il codice univoco è monouso.

Articolo 3

Presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi nel servizio di account sicuro

1. Ai fini dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1240 il richiedente presenta le informazioni o i documenti aggiuntivi in uno dei formati seguenti:
 - a) Portable Document Format (PDF);
 - b) Joint Photographic Experts Group (JPEG); o
 - c) Portable Network Graphics (PNG).
2. Il servizio di account sicuro accetta il caricamento finale di 20 file al massimo per una quantità totale di informazioni non superiore a 50 MB.
3. Il richiedente può salvare le operazioni di presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi nel servizio di account sicuro e riprenderle entro il termine di cui dispone a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 o entro il termine stabilito dall'unità nazionale ETIAS se si applica l'articolo 44 del medesimo regolamento. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di indicare chiaramente se la presentazione è definitiva o no. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di verificare se i documenti sono caricati correttamente prima di confermare la presentazione.
4. Prima di confermare la presentazione definitiva il richiedente può sopprimere i documenti caricati entro il termine di cui dispone a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 o entro il termine stabilito dall'unità nazionale ETIAS se si applica l'articolo 44 del medesimo regolamento.
5. Il richiedente conferma la presentazione tramite barratura dell'apposita casella nel servizio di account sicuro.



Articolo 4

Dati in uscita dal servizio di account sicuro

1. Alla presentazione definitiva delle informazioni e/o dei documenti aggiuntivi:
 - a) è messa a disposizione una loro versione in sola lettura, marcata come «presentata»;
 - b) il richiedente riceve, tramite il servizio di posta elettronica ETIAS, un messaggio di conferma della presentazione che riepiloga il nome e il formato dei diversi documenti caricati, la marcatura temporale della presentazione definitiva e un valore alfanumerico di lunghezza fissa che identifica in modo univoco i dati («valore *hash*») dei *file* trasmessi.
2. Dopo che ha presentato le informazioni e/o i documenti aggiuntivi, il richiedente non ha più accesso al servizio di account sicuro.
3. È integrata nel servizio di account sicuro una soluzione tecnica che concorre a garantire che i documenti conservati nel fascicolo di domanda siano quelli che il richiedente ha caricato nel servizio di account sicuro.

Articolo 5

Comunicazione fra il servizio di account sicuro e il sistema centrale ETIAS

1. Quando un'unità nazionale ETIAS chiede informazioni o documenti aggiuntivi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS ne informa immediatamente il servizio di account sicuro tramite il servizio web sicuro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Quando il richiedente presenta le informazioni o i documenti aggiuntivi, il servizio di account sicuro:
 - a) calcola i valori *hash* dei *file* presentati; e
 - b) trasmette le informazioni o i documenti aggiuntivi al sistema centrale ETIAS tramite il servizio web sicuro.
3. Prima di trasmettere i documenti al sistema centrale ETIAS il servizio web sicuro effettua le necessarie verifiche sulla loro sicurezza.
4. Il sistema centrale ETIAS registra e conserva le informazioni e/o i documenti aggiuntivi nel fascicolo di domanda in conformità all'articolo 27, paragrafo 9, e dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 6


Formato dei messaggi, norme e protocolli

Il formato dei messaggi e i protocolli da implementare sono stabiliti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 7

Specificità di sicurezza

1. Il servizio di account sicuro è progettato e implementato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine il servizio di account sicuro limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio, lo stesso numero di domanda o lo stesso codice univoco. Nel servizio sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano.
2. Il servizio di account sicuro chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività.
3. Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.



*Articolo 8***Registrazioni**

1. Il servizio di account sicuro conserva registrazioni delle attività, contenenti:
 - a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no;
 - b) la data e l'ora in cui è stato inviato il codice univoco;
 - c) la data e l'ora dell'accesso;
 - d) il numero di documenti caricati;
 - e) la verifica di sicurezza sui documenti.
2. Per ogni documento caricato sono conservate inoltre le registrazioni seguenti:
 - a) data e ora;
 - b) nome;
 - c) dimensione;
 - d) valore *hash*.

3. Le registrazioni delle attività e dei documenti del servizio di account sicuro sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE1582



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 17 gennaio 2014)

Pagina 40, allegato II, titolo:

anziché: «Fattori di peso per la radiazione e per il tessuto di cui all'articolo 4, paragrafi 25 e 33»

leggasi: «Fattori di peso per la radiazione e per il tessuto di cui all'articolo 4, punti 25) e 33)»;

Pagina 41, allegato III, titolo:

anziché: «Valori di attività per la definizione di sorgenti sigillate ad alta attività di cui all'articolo 4, paragrafo 43»

leggasi: «Valori di attività per la definizione di sorgenti sigillate ad alta attività di cui all'articolo 4, punto 41)».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 100 del 24 dicembre 2018)

19CE1583



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 273 del 31 ottobre 2018)

Alla pagina 283, allegato I che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, capitolo 37, voce 3702 10 00, secondo trattino,

anziché: «altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm»,

leggasi: «altre pellicole, non perforate, di larghezza uguale o inferiore a 105 mm».

(Regolamento di esecuzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 38 del 19 maggio 2018)

19CE1584

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUE-062) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 9 0 8 1 2 *

€ 13,00

